Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ACC

10000/142/715
(VOL. 1)

ITA
(MAY

2100

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

10000/142/715
(VOL. 1)

ITALIAN LEGISLATION UNDER ACC
(MAY 1931); FEB. - SEPT. 1944

2101

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

FILE CLOSED 18 September 1944

164

2102

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

AC-44044/c

Revision of Sentences of Spandau Prison

Draft Letter

1.- Attached draft has been examined by the Staff

2.- In my opinion, it is a good piece of legislation, provided Art. 2 is amended so as to limit cases in which Review shall be admitted.

Instead of the proposed text I would suggest the following:

"Review shall be admitted when the decision ~~shows~~ seriously "has been influenced by fascist factiousness and "it appears to be ~~contrary~~ in contrast with the evidence "gathered during the trial is.

Remarks

19-9-44

163

To avoid violating the principle of res judicata

file

2103

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art 2 (actual text) 71B

Review shall be admitted:

(a) when a decision appears to be in contrast with the evidence gathered during the trial;

(b) when a decision/ alternate appears to be obviously unjust;

(c) when a decision has obviously been influenced by fascist factionsness.

IIc 4

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE CONCERNENTE LA SPECIALE REVISIONE DELLE SENTENZE DI CONDANNA PRONUNZIATE DAL TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO SOPPRESSO CON IL R. DECRETO LEGGE 9 AGOSTO 1943 n.608.

Il tribunale speciale per la difesa dello Stato, istituito con la legge 25 novembre 1926 n.2008, fu, per le norme che ne regolavano la procedura, per l'inoppugnabilità delle sue sentenze e, sopratutto, per la sua composizione, soltanto in apparenza un organo giudiziario, ma in realtà perseguì fini di polizia, e di polizia di partito.

La competenza di esso, in origine limitata a 161 alcuni delitti di carattere spiccatamente politico repressi dalla legge fascista 25 novembre 1926, n.2008 (tra i quali quelli di attentato al capo del Governo, di appartenenza ad associazioni cosiddette sovversive e di propaganda antinazionale), fu successivamente estesa. Nel 1931 infatti gli si attribuì la cognizione di tutti i delitti contro la personalità dello Stato; a questi si aggiunsero di mano in mano (legge 28 luglio 1939,n.1097) i più gravi reati valutari, alcuni delitti comuni, repressi per l'occasione con particolare severità, dato lo stato di guerra (legge 16 giugno 1940 n.302), i delitti annonarii punibili con la pena di morte o con l'ergastolo (RR.DD.LL. 27 dicembre 1940 n.1715 e 8 luglio 1941 n.646); infine i delitti previsti dal Titolo I° libro II° del codice pena-

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

le militare di guerra (R.decreto-legge 9 dicembre 1941 n.1836). Caratteristica comune a questi delitti era o il carattere politico dell'incriminazione o la gravità eccezionale della pena o l'una e l'altra insieme. Preoccupazione costante dell'azione del tribunale speciale: la difesa del regime, del suo capo, del partito e del suo prestigio, sia pure col pretesto di tutelare rigidamente reali interessi dello Stato, spesso soltanto teoricamente in gioco. In tal modo larga parte della giurisdizione penale venne sottratta ai giudici ordinarii, prima , temporaneamente, ma poi, a seguito di ripetute proroghe a tempo indefinito.

Non è necessario un lungo discorso per sottolineare la gravità della violazione dei diritti elementari dei cittadini perpetrata dalle procedure del tribunale speciale. Basterà limitarsi a rilevare che i giudici di esso dovevano essere ufficiali della milizia fascista aventi grado di console e quindi imbevuti o del più fanatico spirito di parte o della più servile acquiescenza al capo (art.7 legge 25 novembre 1926 n.2008); che la procedura da seguire era quella dei tribunali straordinarii di guerra, la quale non ammetteva l'intervento della difesa in periodo istruttorio; che i diritti della difesa erano limitati, durante il dibattimento, perfino dalla possibilità che taluni atti del procedimento potessero non essere comunicati al difensore o addirittura che fosse vietata l'assistenza di un difensore non militare (art.7 R.decreto 12 dicembre 1926 n.2062); che mai poteva essere concessa libertà provvisoria e sempre invece doveva emettersi mandato di

./.

-60

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

cattura. Nè a indurre in più tranquillante giudizio sulla serenità di questo organo può essere sufficiente la considerazione ch'esso, prima nei casi di connessione con procedimenti di competenza del giudice ordinario (R.decreto 12 dicembre 1926 n.2062, art.8), e poi anche al di fuori di tale connessione, poteva rimettere i procedimenti di sua competenza ai giudici ordinarii. Poichè, in realtà, ciò accadeva soltanto nei casi ritenuti di lieve momento, ne conseguiva che in quelli ritenuti gravi, proprio,cioè, quando le maggiori garanzie giurisdizionali erano necessarie, prevalessero invece le ragioni per le quali l'organo era stato istituito e che lo inducevano a ritenere la propria competenza: difendere ad ogni costo gl'istituti del regime fascista e il regime stesso.

Contro le sentenze del tribunale speciale, com'è noto, non vi era altro rimedio che la revisione demandata ad una commissione speciale funzionante presso di esso: rimedio straordinario e di nessuna utilità pratica, perchè sottoposto all'arbitrio della stessa fazione della quale il tribunale speciale era emanazione e scudo.

E' vero che, dopo la caduta del regime fascista, la totalità dei condannati politici può dirsi liberata in virtù della grazia sovrana; ma è chiaro che questa, poichè si limita soltanto ad estinguere la pena, non può soddisfare a pieno le aspirazioni alla giustizia di chi fu condannato, senza forse neppure poter difendersi, da giudici genericamente prevenuti a suo sfavore. Si potrebbe al riguardo ricorrere al rimedio della revocazione ordinaria, ma questo, essendo ammesso in previsione della normalità

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

dei giudizi e pertanto circondato da gravi cautele, non può funzionare che di rado e al solo scopo di condurre alla dimostrazione che il fatto non sussisteva o che il condannato non l'aveva commesso. In tal modo il rimedio dell'ordinaria revocazione sarebbe inoperante in tutti i casi nei quali tuttavia la giustizia risulta palesemente in altro modo violata dalla decisione emessa da un tribunale incontrollato.

Per tali casi di ingiustizia lo schema che si propone avvisa ad un particolare rimedio, e cioè ad una speciale revisione, che, tenendo conto delle caratteristiche già rilevate del tribunale speciale, ne sottoponga a nuovo esame di merito la sentenza. Perciò la revisione è ammessa nei casi nei quali la sfiducia sulla serenità del giudizio emerge dagli atti processuali e cioè quando la decisione è in contrasto con le risultanze del procedimento; quando altrimenti essa è palesemente iniqua 158 quando è frutto di faziosità fascista (art 2).

E' chiaro, peraltro, che, dove la legge appresta un rimedio più efficace, si applichi questo rimedio. E tale è il caso dell'art.1 del Decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944 n 159, che dispone l'abrogazione delle norme dettate a tutela delle istituzioni e organi politici fascisti e l'annullamento della sentenza di condanna pronunziata in conformità ad esse. E' anche evidente che le norme di questa speciale revisione non innovano alle più complesse ipotesi previste dall'art.6 del citato decreto legislativo, di annullamento nell'interesse pubblico delle sentenze, di assoluzione o di con-

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780016

danna, emesse da qualsiasi giudice in istato di coercizione morale determinato dal fascismo. A superare ogni dubbio in proposito provvedono le disposizioni contenute negli art.1 e 17 dello schema.

La competenza a provvedere, nel normale giudizio di revisione, spetta, come è noto, alla Suprema Corte di Cassazione. Ma nel caso si è creduto opportuno di derogare a questo principio. Si tratta infatti di un totale riesame del merito, messo senz'altro a disposizione dell'interessato per la grave sfiducia che circonda le sentenze delle quali è ammessa la revisione, e pertanto non è apparso giustificato mantenere un "iudicium rescindens,, su di esse. La competenza viene quindi dal progetto attribuita alla corte di appello del distretto nel quale è compreso il giudice ordinario che avrebbe dovuto conoscere del reato. E' prevista l'ipotesi che detta corte sia compresa nel territorio non ancora liberato. (art.4). La corte può concedere la libertà provvisoria all'istante.

Le norme sulla procedura costituiscono una combinazione tra quelle della revisione ordinaria e quelle del giudizio di appello. E' ammesso a chiedere la revisione il condannato (o la persona che esercita l'autorità tutoria su di lui) o un suo prossimo congiunto; se il condannato è morto, un prossimo congiunto o l'erede (art.3). Per eliminare il dubbio che la natura speciale della revisione renda inoperanti le norme circa l'effetto estensivo delle impugnazioni, previsto dal codice di procedura penale, l'art.7 richiama espressamente l'art.203 di detto codice.

./.

157

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

L'art.9 prescrive la comunicazione al procuratore generale dell'istanza di revisione e degli atti del procedimento : questi può fare le sue osservazioni e chiedere accertamenti istruttori, che il presidente, anche d'ufficio, può disporre ed eseguire o fare eseguire. E' da tener presente che, come fu già rilevato, non vi è giudizio sull'ammissibilità o meno della revisione : e pertanto l'istruzione fatta è diretta soltanto ad un migliore riesame del merito o all'accertamento della sussistenza dei motivi della revisione, come risulta dall'art.2. Indipendentemente da tale istruzione preliminare (che può anche mancare totalmente quando non sia ritenuta necessaria), si può disporre la rinnovazione del dibattimento (art.15), qualora all'udienza risulti che non si possa decidere sull'istanza allo stato degli atti.

Il dibattimento è sempre prescritto, con la più ampie possibilità di difesa. Se l'istanza è accolta, la corte emette sentenza che sostituisce quella del tribunale speciale. Se assolve perchè il fatto non sussiste o il condannato non l'ha commesso, la corte emette i provvedimenti che nella revisione ordinaria sono di competenza della Corte Suprema, quando annulla senza rinvio, o del giudice di rinvio circa la restituzione di somme pagate dal condannato in esecuzione della sentenza, la riparazione pecuniaria e simili. Con questo nuovo giudizio viene soddisfatta l'esigenza di un riesame nel merito, sacrificata dalla esclusione delle impugnazioni, così che è praticamente reintegrata la garenzia del doppio grado di giurisdizione, nonchè quella di una difesa più ampia e

./.

156

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

conforme alla gravità delle imputazioni, nei giudizi di competenza delle Corti di Assise. Contro la sentenza è ammesso ricorso per Cassazione (art.13).

Nel caso invece che la sentenza rimanga ferma, nonostante l'ampio riesame nel merito, non è il caso di derogare al principio dell'intangibilità della res iudicata e pertanto non è ammesso ricorso.

Infine, se la sentenza è stata emessa in delitti di competenza dell'autorità giudiziaria militare (e ciò in applicazione dell'art.2 del R.decreto-legge 9 dicembre 1941 n.1386) spetta naturalmente, all'autorità giudiziaria militare procedere alla revisione. Le norme per il procedimento relativo sono peraltro rinviate ad appositi provvedimenti (articolo 16).

155

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783016

(71D)

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE CONTENENTE NORME PER LA SPECIALE REVISIONE DELLE SENTENZE DI CONDANNA EMESSE DAL TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO SOPPRESSIONE R. DECRETO-LEGGE 29 LUGLIO 1943 n.668.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il Regio decreto-legge 29 luglio 1943 n.668;
Visto l'art.1 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944 n.151;
Visto l'art.2 del Regio decreto legge 30 ottobre 1943 n.2/B;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia, di concerto col Ministro per la Guerra ;

ABBIAMO SANZIONATO E PROMULGHIAMO QUANTO SEGUE:

Art.1

Fuori dei casi di annullamento previsto dall'art.1 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944 n.159, le sentenze di condanna pronunziate dal tribunale speciale per la difesa dello Stato, istituito con la legge 25 novembre 1926 n.2008, e soppresso con R.decreto-leg

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

EMESSE DAL TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO
SOPPRESSIONE R. DECRETO-LEGGE 29 LUGLIO 1943 n.668.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il Regio decreto-legge 29 luglio 1943 n.668;
Visto l'art.4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944 n.151;
Visto l'art.2 del Regio decreto legge 30 ottobre 1943 n.2/B;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia, di concerto col Ministro per la Guerra ;

ABBIAMO SANZIONATO E PROMULGHIAMO QUANTO SEGUE:

Art.1

Fuori dei casi di annullamento previsto dall'art.1 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944 n.159, le sentenze di condanna pronunziate dal tribunale speciale per la difesa dello Stato,istituito con la legge 25 novembre 1926 n.2008, e soppresso con R.decreto legge 29 luglio 1943 n.668, sono soggette a speciale revi-

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sione secondo le norme del presente decreto.

Art.2

La revisione è ammessa:

a) quando la decisione appare in contrasto con le risultanze processuali;

b) quando la decisione appare altrimenti palesemente iniqua;

c) quando sulla decisione hanno influito motivi di evidente faziosità fascista.

Art.3

Può chiedere la revisione il condannato o un suo prossimo congiunto, ovvero la persona che esercita l'autorità tutoria sul condannato; se il condannato è morto, l'erede o un prossimo congiunto.

153

Art. 4

E' competente a giudicare sull'istanza di revisione la corte di appello del distretto nel quale è compreso il giudice che, secondo le comuni norme di competenza, avrebbe dovuto conoscere del reato.

Se la sede della corte di appello si trova in territorio non ancora liberato, sull'istanza di revisione si pronuncia la corte di appello del territorio entro il quale espia la pena o risiede il condannato, ovvero, se il condannato è morto, ove egli ebbe l'ultima residenza.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Art.5

La corte di appello può concedere all'interessato a domanda o di ufficio la liberta provvisoria.

Art.6

L'istanza per la revisione deve contenere i motivi sui quali essa si fonda, ai termini dell'art.2 del presente decreto, e le indicazioni che si ritengono necessarie a sorreggerli.

Essa può essere proposta personalmente o per mezzo di un avvocato.

L'istanza è presentata, unitamente ai documenti che la parte ritiene di esibire, nella cancelleria della corte di appello competente.

152

Art.7

Se i condannati sono più, si applica l'art.208, primo comma, c.p.pen.

Art.8

Se il condannato è morto nel corso del procedimento, il presidente della corte di appello nomina un curatore il quale esercita nel procedimento i diritti che sarebbero spettati al condannato.

Art. 9

Il presidente della corte di appello, richiamati gli atti dall'autorita che li detiene, e la sentenza o

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

copia di essa, se non è stata esibita dalla parte, ne fa dare comunicazione al procuratore generale, e quindi, tenuto pure conto delle osservazioni fatte dallo stesso procuratore generale, procede, se necessario, anche a mezzo di un consigliere da lui delegato, alle indagini e agli altri atti istruttorii che ritiene utili. Spettano al presidente o al consigliere da lui delegato i poteri del giudice istruttore.

Art.10

151

Il presidente, compiuta l'istruzione preveduta dal l'articolo precedente, qualora l'abbia disposta, fissa l'udienza per la trattazione dell'istanza, delega per la relazione un consigliere e ordina la citazione del condannato, ovvero, se questi è morto ed è stato nominato un curatore ai sensi dell'art.7, della persona che propose l'istanza e del curatore.

Il termine non può essere inferiore ai dieci giorni.

Durante il termine, il condannato ovvero la persona che ha proposto l'istanza e il curatore, anche a mezzo di un avvocato, il procuratore generale possono prendere visione degli atti e del procedimento e presentare istanza e memorie.

Art.11

Il condannato deve all'udienza essere assistito da un difensore; se non è stato nominato un difensore di fiducia, il presidente della corte di appello ne nomina

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

uno ai sensi dell'art.123 c.p.p.

Art.12

All'udienza, il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione dei fatti che determinarono il procedimento, dello svolgimento di questo, e dei motivi dell'istanza.

Viene quindi sentito il condannato o la persona che propose l'istanza.

Il presidente, di ufficio, ovvero su richiesta dei giudici o delle parti, fa dare lettura degli atti che si ritengono necessari per la decisione. Salvo quanto è disposto nell'art.14, terminata la lettura degli atti, il procuratore generale pronunzia le sue requisitorie e successivamente il difensore del condannato espone la sua difesa.

Art.13

La corte di appello, se ritiene fondata l'istanza di revisione in base agli atti del procedimento e ai documenti eventualmente presentati, pronunzia nuova sentenza che sostituisce quella soggetta a revisione.

Se il condannato è assolto perchè il fatto non sussiste o perchè egli non lo ha commesso, la corte provvede in conformità dell'art.567, primo comma c.p.p., e il condannato ha i diritti di cui agli articoli 570 e 571 c.p.pen.

Se il condannato è defunto e risulta che il fatto

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

non sussiste o che egli non lo ha commesso, la corte provvede in conformità all'art. 564, terzo comma, c.p.p. e spetta alla persona che, secondo le leggi civili avrebbero avuto diritto agli alimenti, il diritto di cui allo art. 572 c.p.pen..

Contro la sentenza della corte di appello è ammesso ricorso per cassazione.

Art.14

Se la corte di appello ritiene infondata l'istanza, la rigetta con sentenza e condanna l'istante alla spesa del procedimento. Emette altresì i provvedimenti di cui all'art.568 secondo comma codice procedura penale.

Art. 15

Se la corte di appello ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, può anche disporre la rinnovazione in tutto o in parte del dibattimento con ordinanza, che fissa la data dell'udienza. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni dell'art.520 c.p.p.

Art. 16

Per le sentenze di condanna emesse dal tribunale speciale in applicazione dell'art.2 del R.decreto-legge 9 dicembre 1941 n.1386,la revisione è di competenza degli organi della giustizia militare secondo le norme che saranno date con successivo provvedimento.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 17

Rimane salva la competenza della Suprema Corte di Cassazione per la dichiarazione di inesistenza delle sentenze nei casi indicati nell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944 n.159.

Art. 18

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo,ecc.

148

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2119

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

/pe.
ACC/4104/L. 18 Sept 44.

SUBJECT : Commissario Prefettizio - Villa S.Lucia.

TO : Regional Legal Officer (THRU: Regional Commissioner)Region V.

1. Reference your letter R5/511 /19 of 14 Sept 44.

2. We do not know of any provision of law which prohibits a Prefect to appoint Commissari Prefettizi.

Art.19, para 8, of the Consolidated Text n. 383, of March 3rd 1934, on Communal and Provincial law, states - on the contrary - that the Prefect may appoint " Commissari Prefettizi" to any Commune which, for whatever reason cannot function.

Art.77 of the above mentioned Consolidated Text provides that where a Commune is administered by a Commissario Prefettizio the " Consulta Communale" is suspended by law.

3. Art. 13 of RDL No. 111, of April 4th, 1944, abrogates all provisions of the above mentioned Consolidated Text No.383 of March 3rd 1934, contrary to or incompatible with the provisions of the same RDL. Since the provisions mentioned in para 3 of this memo are neither contrary to nor incompatible with the provisions of RDL No. 111, we are advised that they still apply.

A. R. THACKRAH,
Lt.Colonel,
Italian Branch,
for Chief Legal Officer.

Enclos.:

Copy to: Interior S/C with copy of
R5/511/19 from Reg V for info.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

4104

Legal (69A)

SUBJECT : Commissario Prefettizio - Villa Santa Lucia.

TO : CLO HQ ACC R5/511/19

FROM : REGION V 14 Sep. 44

1. The Sindaco elected by popular acclamation in June was unfortunately a minor. As he was due to return to Rome to resume his studies, it was decided tha-t it would be diplomatically wise to make him a Commissario Prefettizio and this was done a few days ago.

2. Today he has handed over to another man, again acceptable to the people, who will be confirmed as Sindaco by decree of the Prefect and approval pf the Provincial Commissioner.

3. I would be interested to know of any Royal Decree which forbids a Prefect to use a Commissario Prefettizio, as such a decree is at present unknown both to myself and the Local Government officials in this Province.

4. The R.D.L. 44 No 111 Art 1, gives the Prefect full power to appoint Sindaci and to remove them at will, and against such decisions, no appeal can be made. Therefore, the difference between the appointment of a Sindaco and a Commissario Prefettizio would seem to be one in name only except that the former has a Giunta Comunale and the latter does not.

5. According to Schedule A - Reorganization of Provincial and Communal Administration - of Executive Memorandum No 39 (First Revision) dated July 1944, Para 5 (a) - " The democratic title of Sindaco must be adopted where a commune has a Giunta Comunale - Commissario Prefettizio where there is no such local body " .

6. A Commissario Prefettizio fulfils many functions as the agent of the Prefect, one of which is to attend to the administration of a commune for a short time until a suitable Sindaco can be chosen. Such a Commissario is neither acceptable to the people nor to the Prefect, but he is nevrthless a very useful person.

7. If any further information is available on this subject, it will be appreciated if this headquarters can be informed.

LEGAL SUB-COMMISIO
CLO
DCLO
Chief Counsel
CIO
Italian Section
CL RKS

HEADQUARTERS 16 SET 1944 A. C. C.

For the Regional Commissioner

J. I. WILLIS
Lt. Colonel,
RLO

5498

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TO : Adm'n Sec. 4104 file 18 Sept 1944 (68A)

There appears to be no justification for the decree for the following reasons:

1. If the board of administrators is absent, the law provides for the nomination of curatori.

2. If the management is refusing to employ the full resources of the enterprise (whatever they may be at the present juncture), the law also provides a remedy, the provision of this law could be strengthened, if necessary.

3. If the management is not trustworthy, because of fascist precedents or activities, the DLL of 24 Jul 44 enables the authorities to get rid of them.

4. How can it be expected from the present government to manage the affairs of others when it cannot manage its own. Such decree would kill any initiative in private enterprise, which is what Italy needs most, at the present time.

5. It places in the hands of whatever party comes into power at a later date, an ideal fascist instrument of dictatorship.

Above is copy of Memo to Admin Sec's file 5.1.

G. G. HANNAFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Officer.

169

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1. I have no objection against this decree, in so far as the legal form is concerned.

2. From the point of view of its contents, I take the liberty to say that it is the strongest attack on personal freedom.

If the managers of big concerns have profited from the fascist regions, they should be tried with no mercy under the ordinary penal law and, when possible, under Law 27 July 1944; if they have derived any, or many, profits from the fascist regime, their profits should be forfeited to the State, according to the Special Law of 27 July 1944.

In no case should the Executive be given the power to get hold of private enterprises, that is to say of the last strongholds against any eventual attempt to establish a new dictatorship in Italy, which, even if not called fascist, would be fascist in fact. Italy and the world, cannot afford a new fascist experiment.

F. CHIOMENTI

18.9.44

146
148

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Routed Numbered File

4104

This copy to Secretariat Legal Sub Comm.

(67A)

PLMS

HEADQUARTER
ALLIED CONTROL COMMISSION
FINANCE SUB-COMMISSION
AFO 394
Tels. 417 and 555

16 September 1944.

SUBJECT: Amendment of RDL 159 of 27 July 1944.

TO : Vice-President, Administrative Section.

1. In accordance with your request contained in 5 of the attached file (DF/5.5/AS) comments are made as below:-

2. The reply submitted by S.E. Bonomi would appear to be an evasion of the problem of epurazione rather than a sincere consideration of that problem.

3. Specifically the statement in the first paragraph of this letter that the decree should not be amended simply because it is a recent decree does not relieve the Italian Government from giving whatever "careful study and consideration" is necessary (even beyond that already given) in order to carry out the terms of the armistice for the purging of Fascists from the Italian Government.

4. The statements made by Bonomi in reference to the need for amending Art. 22, (incidentally to make it consistent with Art. 14), that it is necessary to pay something to fascists otherwise they will starve to death is quite irrelevant. There is provided in Italian law a system of relief which is being applied to those Italians who were not fascists and why the fascists should receive better treatment than those that were not fascists is not clear.

5. The Italian press has repeatedly critized the present Italian government for its failure to deal effectively with fascists and if Bonomi's reply were to be given publicity, it is doubtful that his government could exist longer; except as a government imposed on the Italian people through support of the Allied Nations.

6. A specific danger, referred to in the preceding paragraph, will develop with the arrival of 27 September, the monthly pay day. The facts are these: By a ministerial circular issued 27 June, payment of salaries to three categories of fascists was prohibited for the months of June and July. Later by agree-

2124

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ment with the Under-decretary of the Treasury the prohibition was continued for August completing the categories to conform with the six mentioned in Art. 14 of RDL 159. For the month of September, however, a complete reversal will have to be made and payment of full salaries will be made to all six categories of known fascists, excepting only those few who have been actually suspended, in which case those suspended will receive their basic pay only. Such a condition can only bring more discredit on the Italian government for its coddling of fascists.

7. It is pertinent to point out that were S.E. Bonomi employed as counsel for former fascists he could not make a stronger plea on their behalf than contained in his reply of 7 September 1944.

8. In reference to the note made by the Chief Commissioner, the suggestion made by Finance Sub-Commission was to the effect that if the epuracione proceedings were conducted efficiently and quickly there would be no need for amendment, since the cases would have been decided individually on their relative merits. This, however, has not been the case and at present the situation described in paragraph 6 has developed.

142

141

a.g.s

Joint Director,
Finance Sub-Commission.

AHFS/t

Copy to Director - Legal S/C. ✓

Art. 235 code of penal procedure (compulsory arrest in case of flagrancy) is replaced by Art.2 of DLL n. 194 of the 10th August 1944.

Limits for application of the compulsory arrest in case of flagrancy have been narriaved by the new law as compared with the relative provisions of the code of penal procedure.

A minimum penalty of five years of imprisonment, instead of two, is required for applying the compulsory arrest in case of flagrancy, and there will be no compulsory arrest in cases involving offences without criminal intent. A minimum penalty of two years imprisonment is required in respect to habitual and professional offenders: idle persons and beggars are no more treated in the same manner as habitual and professional offenders, for whom the code of penal procedure provided for compulsory arrest in case of flagrancy for any offence punishable by imprisonment.

Art.236 of code of penal procedure (discretional arrest in case of flagrancy) is replaced by Art.3 of the aforesaid DLL.

The limits of penalties for offences, to which discretional arrest in case of flagrancy may apply, have been raised from six months to two years.

A special provision of the new law provides for the discretional arrest in case of flagrancy of habitual and professional offenders provided only that the relative offence is punishable by imprisonment. The code of p.p. provided in these cases for the compulsory arrest.

Art.253 of code of penal procedure (compulsory warrant of arrest) is replaced by Art.4 of said DLL. Number of cases of compulsory warrant of arrest is equally reduced by the new law.

Compulsory warrant of arrest is no more contemplated in cases of personal injuries, even if very serious, and in cases of any kind of offences punishable by "reclusione". The warrant of arrest is made compulsory only in case of offences against the State punishable by penalty of imprisonment for not

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

no compulsory arrest in cases involving offences without criminal intent.A minimum penalty of two years imprisonment is required in respect to habitual and professional offenders; idle persons and beggars are no more treated in the same manner as habitual and professional offenders ,for whom the code of penal procedure provided for compulsory arrest in case of flagrancy for any offence punishable by imprisonment.

Art.236 of code of penal procedure (discretional arrest in case of flagrancy) is replaced by Art.3 of the aforesaid DLL.

141

The limits of penalties for offences, to which discretional arrest in case of flagrancy may apply, have been raised from six months to two years.

A special provision of the new law provides for the discretional arrest in case of flagrancy of habitual and professional offenders provided only that the relative offence is punishable by imprisonment. The code of p.p. provided in these cases for the compulsory arrest.

Art.253 of code of penal procedure (compulsory warrant of arrest) is replaced by Art.4 of said DLL. Number of cases of compulsory warrant of arrest is equally reduced by the new law.

Compulsory warrant of arrest is no more contemplated in cases of personal injuries, even if very serious, and in cases of any kind of offences punishable by "reclusione". The warrant of arrest is made compulsory only in case of offences against the State punishable by penalty of imprisonment for not less than five years, in case of voluntary homicide,robbery extortion, false imprisonment and in case of any offence punishable by death or imprisonment with hard labour for life.

Art.254 of code of penal procedure (discretional warrant of arrest) is

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

substituted to Art.5 of said DLL. Discretionary warrant of arrest is contemplated by the new law in cases of minor offences against the State, for which compulsory warrant of arrest was ordered by the code of penal procedure.

The power to issue warrant of arrest has also been considerably restricted in regard to offences with criminal intent, even when committed by habitual professional offenders. Discretional warrant of arrest is no more contemplated in regard to offences without criminal intent and to contraventions (contravvenzioni) .

Art.272 of code of penal procedure (duration of the preventive custody) is replaced by Art.6 of the said DLL. This Article provides for the release of the accused whenever provisional liberty may be granted and the accused has been in prison, pending the trial, for more than six months when the trial is to be held before the tribunal, or eight months, when before the Court of Assize.

In the proceedings within the jurisdiction of the Pretore, the accused has 45 to be released within 30 days if the summons for the hearing has not yet been issued.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2126

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(663)

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 55

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 14 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 100 —	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 300 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 193.
Istituzione della qualifica di carabiniere scelto e nuove norme per la promozione ai gradi di appuntato e di vice brigadiere . . . . . Pag. 335

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 194.
Temporanea limitazione dei casi di arresto e di mandato di cattura e della custodia preventiva . . . . Pag. 336

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 195.
Rettifica di atti di stato civile relativi a persone colpite da leggi razziali . . . . . Pag. 336

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 196.
Proroga del termine di prescrizione degli assegni di conto corrente . . . . . Pag. 338

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 197.
Aumento temporaneo dei termini per procedere al giudizio direttissimo . . . . . Pag. 338

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 13 settembre 1944, n. 198.
Norme relative alla composizione e al funzionamento dell'Alta Corte di Giustizia istituita dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ed altre disposizioni procedurali . . . . . Pag. 339

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Consorzio di credito per le opere pubbliche:
Preavviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di Credito comunale «Città di Roma» della 1ª e 2ª emissione . . . Pag. 341

Preavviso riflettente il sorteggio di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % Serie ordinaria (1ª emissione) ed obbligazioni 5 % . . . . . Pag. 341

Preavviso riguardante l'estrazione di titoli rappresentanti: Obbligazioni 5 % Serie speciale «Quindicennale» (1ª emissione) - Obbligazioni 4,50 % di Credito comunale Serie speciale «Città di Palermo» - Obbligazioni 5 % di Credito comunale Serie speciale «Città di Genova». Pag. 342

Ministero del tesoro: Medie dei titoli. . . . . Pag. 342

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 193.
Istituzione della qualifica di carabiniere scelto e nuove norme per la promozione ai gradi di appuntato e di vice brigadiere.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 2 dicembre 1928, n. 2703;
Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1430, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1929, n. 2294, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 14 giugno 1934, n. 1169;
Vista la legge 2 giugno 1936, n. 1225;
Visto il R. decreto 1° ottobre 1936, n. 2145;
Visto il R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 966;
Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1519;
Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1139;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 1.

E' istituita la qualifica di carabiniere scelto.

Tale qualifica può essere conferita, secondo le norme che regolano l'avanzamento dei militari di truppa dell'Arma, ai carabinieri che, avendo compiuto sei anni di servizio effettivo, di cui gli ultimi tre con ottimi requisiti disciplinari, abbiano la necessaria autorevolezza e risultino di distinta capacità professionale.

Su proposta dei superiori gerarchici, il Comandante generale dell'Arma può revocare la qualifica nei casi di grave mancanza disciplinare o di persistente cattiva condotta.

Art. 2.

Il carabiniere scelto è autorizzato a fregiarsi di apposito distintivo le cui caratteristiche saranno determinate dal Ministero della guerra.

Art. 3.

Il grado di appuntato dei carabinieri Reali è conferito soltanto ai carabinieri scelti che abbiano dato prova di capacità ed abbiano superato un esame al termine di un corso tecnico pratico, di durata non inferiore a due mesi, da seguirsi presso il Comando della legione, per l'abilitazione al comando interinale delle stazioni di minore importanza.

Gli appuntati che abbiano comandato lodevolmente la stazione per almeno un anno e siano meritevoli per il complesso dei requisiti militari e professionali, possono concorrere alla promozione, a scelta senza esami, a vicebrigadiere. Il numero di tali promozioni non può però superare il decimo delle vacanze degli organici del grado di vicebrigadiere.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1944
Registro Guerra n. 1, foglio n. 171. — SALVATORI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 194.

Temporanea limitazione dei casi di arresto e di mandato di cattura e della custodia preventiva.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 235, 236, 253, 254 e 272 Codice di procedura penale;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Durante l'attuale stato di guerra e fino a sei mesi dalla cessazione di esso, saranno applicate nel procedimenti penali, a modifica degli articoli 235, 236, 253, 254 e 272 del Codice di procedura penale, le disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 2.

Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica devono arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto contro la personalità dello Stato, punibile con pena detentiva o con pena più grave, o di un altro delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni o una pena più grave.

Devono altresì procedere all'arresto di chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, o si trova sottoposto a misura di sicurezza personale, o non ha residenza fissa nel territorio dello Stato, quando è colto nella flagranza di qualsiasi delitto punibile con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni.

Se si tratta di un delitto punibile a querela della persona offesa, l'arresto in flagranza deve essere eseguito nei casi preveduti da questo articolo qualora l'offeso dal reato dichiari all'ufficiale od agente di polizia giudiziaria o della forza pubblica presente nel luogo di voler proporre la querela.

Art. 3.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica hanno facoltà di arrestare chi è colto in flagranza di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni.

Hanno altresì facoltà di arrestare chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, o si trova sottoposto a misura di sicurezza personale, o è stato condannato più di due volte a pena detentiva per delitto non colposo o è stato altra volta condannato a pena detentiva per delitto della stessa indole, ovvero non ha residenza fissa nel territorio dello Stato, quando è colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione.

Se si tratta di un delitto punibile a querela della persona offesa per il quale è stabilita la predetta pena, l'arresto in flagranza può essere eseguito qualora l'offeso dal reato dichiari all'ufficiale od agente della polizia giudiziaria o della forza pubblica presente nel luogo di voler proporre querela.

Gli ufficiali o gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica hanno altresì facoltà di arrestare chi è colto in flagranza delle contravvenzioni concernenti le armi o le materie esplodenti, prevedute dal Codice penale o da altre leggi, o delle contravvenzioni prevedute dagli articoli 670, 671, 688, 707 e 708 del Codice penale e chi è stato dichiarato contravventore

2130

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

abituale o professionale, quando ha commesso una contravvenzione della stessa indole di quelle per le quali riportò la dichiarazione di abitualità o di professionalità.

Art. 4.

Deve essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato:

1) di delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni, o una pena più grave;

2) di omicidio volontario consumato o tentato, di rapina, di estorsione o di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;

3) di ogni altro delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o dell'ergastolo.

Deve essere parimenti emesso il mandato di cattura contro l'imputato di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, quando l'imputato è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza o si trova nelle condizioni richieste dall'art. 102 del Codice penale per la dichiarazione di abitualità nel delitto, ovvero è assegnato ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro o sottoposto a libertà vigilata.

Art. 5.

Può essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato:

1) di delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni;

2) di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel massimo a cinque anni;

3) di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni, quando l'imputato è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, o si trova sottoposto a misura di sicurezza personale, o è stato più di due volte condannato a pena detentiva per delitto non colposo o è stato altra volta condannato a pena detentiva per il delitto della stessa indole, ovvero non ha residenza fissa nel territorio dello Stato o risulta che si è dato o è per darsi alla fuga.

Il giudice, nel decidere se debba valersi della facoltà di emettere il mandato di cattura, deve tener conto delle qualità morali e sociali della persona e delle circostanze del fatto.

Art. 6.

Quando nell'istruzione formale la durata della custodia preventiva per il reato per cui si procede ha oltrepassato i quattro mesi, il giudice istruttore deve fare immediatamente rapporto al presidente del tribunale dei motivi per i quali la istruzione non è stata ancora chiusa. Il presidente, esaminati gli atti se lo ritiene necessario, dà gli opportuni provvedimenti per accelerare il procedimento e, qualora ne sia il caso, per accertare la responsabilità del ritardo. Il consigliere delegato della sezione istruttoria fa rapporto al presidente della sezione, il quale provvede in egual modo. Il presidente che ha dato i predetti provvedimenti vigila sul proseguimento della istruzione.

Nei casi in cui è ammessa la libertà provvisoria, quando la durata della custodia preventiva ha oltrepassato i sei mesi se il reato per cui si procede è di competenza del tribunale o gli otto mesi se è di competenza della corte di assise, e non è stata depositata in cancelleria la sentenza di rinvio a giudizio, l'imputato deve essere scarcerato.

Con l'ordinanza di scarcerazione possono essere imposti all'imputato gli obblighi preveduti dal primo capoverso dell'art. 282 del Codice di procedura penale o quello preveduto dal capoverso dell'art. 284 dello stesso Codice.

Se l'imputato trasgredisce gli obblighi impostigli o risulta che si è dato o è per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura.

Quando nell'istruzione sommaria la durata della custodia preventiva per il reato per cui si procede ha oltrepassato i quaranta giorni, senza che il pubblico ministero abbia fatto la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o per la sentenza di proscioglimento, il pubblico ministero medesimo deve trasmettere gli atti al giudice istruttore perchè proceda all'istruzione formale e deve immediatamente fare rapporto al procuratore generale, enunciando i motivi che determinarono il ritardo.

Il procuratore generale esamina se vi è responsabilità per il ritardo.

Quando nei procedimenti di competenza del pretore la durata della custodia preventiva per il reato per cui si procede ha oltrepassato i trenta giorni e non è stato emesso il decreto di citazione a giudizio, l'imputato deve essere scarcerato; il pretore deve fare immediatamente rapporto al procuratore del Re, enunciando i motivi del ritardo.

Il procuratore del Re accerta se vi è responsabilità del ritardo, informandone il procuratore generale.

Alla scarcerazione preveduta nel presente articolo si applicano le disposizioni del primo e terzo capoverso dell'art. 269 del Codice di procedura penale.

Art. 7.

Quando nel Codice di procedura penale e nelle altre leggi vigenti sono richiamati gli articoli 285, 286, 253 e 254 del Codice di procedura penale devono intendersi richiamati in luogo degli stessi rispettivamente gli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente decreto.

Quando nelle anzidette leggi è richiamato il numero 2 dell'art. 254 del Codice di procedura penale deve intendersi richiamato il numero 3 dell'art. 5 del presente decreto.

Art. 8.

Se nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto i termini preveduti dal primo capoverso dell'art. 6 siano scaduti o manchino alla loro scadenza meno di tre mesi per i delitti di competenza del tribunale o meno di sei mesi per i delitti di competenza della corte di assise, la scadenza dei termini stessi è prorogata rispettivamente a tre o sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 125. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 195.

Rettifica di atti di stato civile relativi a persone colpite da leggi razziali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Qualora risulti che atti dello stato civile relativi a persone colpite da leggi razziali sono stati formati, fra l'8 settembre 1943 e il giorno di liberazione del territorio dall'occupazione nemica, in maniera non conforme al vero, il procuratore del Re può promuovere la modificazione degli atti stessi con il procedimento di rettifica preveduto dagli articoli 165 e 168 del R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

Art. 2.

Non sono punibili le persone che abbiano fatto dichiarazioni, attestazioni o certificazioni non conformi al vero ai fini della formazione degli atti indicati nell'articolo precedente.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 123. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 196.

Proroga del termine di prescrizione degli assegni di conto corrente.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto l'art. 3 della legge 22 luglio 1939, n. 1102;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B, e successive disposizioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per la grazia e giustizia e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In caso di mancata riscossione gli assegni, cui sia stato apposto il visto dopo il 30 giugno 1942, si prescrivono a favore dell'Amministrazione, in deroga alle vigenti disposizioni, alla fine dell'esercizio finanziario successivo a quello durante il quale verrà a cessare lo stato di guerra, salvo che in base all'art. 120 del R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645, la prescrizione abbia a verificarsi in periodo di tempo successivo.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1944
Registro Ufficio Risc. Poste n. 1, foglio n. 16.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 197.

Aumento temporaneo dei termini per procedere al giudizio direttissimo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il Codice di procedura penale;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

2132

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I termini stabiliti nell'art. 502 del Codice di procedura penale per il giudizio direttissimo sono raddoppiati.

Art. 2.

Il presente decreto, che avrà efficacia fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti addì 9 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 124. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, n. 198.

Norme relative alla composizione e al funzionamento dell'Alta Corte di Giustizia istituita dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ed altre disposizioni procedurali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'annullamento delle sentenze indicato nell'art. 1 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, è dichiarato con ordinanza, in Camera di consiglio, su istanza del condannato o del pubblico ministero, dal giudice che ha pronunziato la sentenza. Se la sentenza è stata pronunziata dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato, l'annullamento è dichiarato dalla Sezione della Suprema Corte di Cassazione indicata nell'art. 6 del decreto legislativo suddetto.

I provvedimenti adottati sull'istanza di annullamento non sono soggetti ad alcun mezzo di impugnazione.

Art. 2.

Possono essere nominati membri supplenti dell'Alta Corte di Giustizia, istituita con l'art. 2 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, nel numero che sarà richiesto dalle necessità del regolare funzionamento dell'Alta Corte, ma in ogni caso non superiore a nove. I membri supplenti sono chiamati dal presidente a far parte del collegio nel caso di mancanza o di impedimento di membri effettivi. Nel caso di mancanza o di impedimento del presidente, ne assume temporaneamente le funzioni il membro che sia magistrato di grado più elevato e, a parità di grado, il più anziano.

Nei dibattimenti che si prevedono di lunga durata il presidente ha facoltà di disporre che intervenga anche un altro membro. Il membro in soprannumero assiste al dibattimento e sostituisce quello dei membri del collegio che sia comunque impedito o assente. Tale sostituzione non è più ammessa dopo la chiusura del dibattimento.

Qualora le necessità del servizio lo richiedano, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Alta Corte di Giustizia può essere divisa in due sezioni, a ciascuna delle quali sono assegnati, con lo stesso decreto di costituzione delle sezioni, nove membri scelti tra gli effettivi e i supplenti. Qualora l'Alta Corte sia divisa in due sezioni, possono essere nominati altri quattro membri supplenti oltre il numero previsto nel primo comma di questo articolo. La prima sezione è presieduta dal presidente dell'Alta Corte; l'altra sezione dal membro che sia magistrato di grado più elevato e, a parità di grado, dal più anziano.

Il presidente dell'Alta Corte può sostituire i membri assenti o impediti di una sezione con membri appartenenti all'altra sezione.

Art. 3.

Per i delitti di competenza dell'Alta Corte di Giustizia, l'Alto Commissario procede con istruzione sommaria, osservando le disposizioni stabilite nel titolo III del libro II del Codice di procedura penale.

Il termine a comparire davanti all'Alta Corte di Giustizia non può essere inferiore a giorni otto, salvo quanto è disposto nell'art. 183 del Codice di procedura penale.

Art. 4.

L'Alto Commissario, se ritiene che non si debba procedere per la manifesta infondatezza del rapporto o della denunzia relativi a delitti di competenza dell'Alta Corte di Giustizia, ordina la trasmissione degli atti all'archivio.

Nel corso dell'istruzione sommaria, se ritiene che non si debba procedere anche solo per taluno degli imputati, trasmette gli atti all'Alta Corte con le opportune richieste. La Corte, se accoglie la richiesta, pronuncia in Camera di consiglio sentenza di non doversi procedere. Altrimenti restituisce gli atti all'Alto Commissario perchè richieda il decreto di citazione.

Art. 5.

Nella sentenza l'Alta Corte di Giustizia può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nella richiesta del decreto di citazione, infliggere le pene corrispondenti, quantunque più gravi, e applicare le misure di sicurezza anche se la cognizione del reato appartenga ad altro giudice ordinario o speciale.

Art. 6.

Nel caso di connessione tra procedimenti di competenza dell'Alta Corte di Giustizia e procedimenti di competenza di altri giudici speciali o di giudici ordinari la competenza per tutti spetta all'Alta Corte di Giustizia. Questa tuttavia, per ragioni di convenienza, può ordinare con provvedimento insindacabile la separazione dei procedimenti.

21331

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 7.

L'Alta Corte di Giustizia e i giudici ordinari e speciali, se risulta dal dibattimento che i fatti, pur non integrando gli estremi di reato, rientrano nell'ipotesi prevista dall'art. 8 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, possono applicare le sanzioni ivi stabilite, salva la competenza dell'Alta Corte di Giustizia per le persone indicate nell'ultimo comma del detto articolo.

Contro l'applicazione di tali sanzioni, quando esse non siano applicate dall'Alta Corte di Giustizia o dalle Corti di Assise, è ammesso ricorso per Cassazione anche per il merito. Il ricorso è deciso dalla Sezione della Suprema Corte di Cassazione indicata nell'art. 6 del decreto legislativo suddetto.

Art. 8.

La richiesta dell'Alto Commissario all'Alta Corte di Giustizia per la decadenza dalla carica dei membri di Assemblee legislative o di enti ed istituti, che con i loro voti o atti contribuirono al mantenimento del regime fascista e a rendere possibile la guerra, deve essere notificata, a cura della cancelleria dell'Alta Corte, ai singoli interessati con l'invito a presentare le deduzioni difensive entro un termine prefisso, che non può essere inferiore a giorni 15.

Entro questo termine gli interessati possono consultare gli atti nella cancelleria.

L'Alta Corte, prima di provvedere, può procedere a tutte le indagini occorrenti e sentire l'interessato, anche se questi non ne abbia fatto richiesta.

La decadenza dalla carica è disposta con ordinanza in Camera di consiglio.

Art. 9.

Contro le sentenze e gli altri provvedimenti dell'Alta Corte di Giustizia non è ammesso alcun mezzo di impugnazione.

Art. 10.

Il servizio di cancelleria presso l'Alta Corte di Giustizia è disimpegnato da funzionari delle cancellerie giudiziarie, che vi sono destinati in numero adeguato al bisogno con provvedimento del Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 11.

La revoca delle declaratorie di amnistia ed indulto, preveduta dall'art. 6 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, è pronunziata con ordinanza in Camera di consiglio dal giudice che aveva emessa la declaratoria stessa.

Contro l'ordinanza non è ammesso alcun mezzo di impugnativa.

Art. 12.

I magistrati presidenti delle Commissioni provinciali, istituite con l'art. 8 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, sono nominati dal Ministro per la grazia e giustizia.

L'estrazione a sorte tra i giudici popolari dei due membri delle predette Commissioni è fatta con l'osservanza delle disposizioni sull'ordinamento delle Corti di Assise, in quanto applicabili, dal presidente, assistito dal segretario che ne redige verbale.

Il servizio di segreteria è disimpegnato da funzionari delle cancellerie giudiziarie, destinati dal Primo presidente della Corte di Appello che ha sede nel comune capoluogo di provincia in cui la Commissione è istituita o, se il detto comune non è sede di Corte di Appello, dal presidente del locale Tribunale.

Art. 13.

Le Commissioni provinciali, istituite con l'art. 8 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, adottano i provvedimenti di loro competenza su richiesta dei Procuratori del Regno o dell'Alto Commissario.

La competenza a provvedere spetta alla Commissione della provincia nella cui circoscrizione è stato compiuto il fatto per il quale si procede.

La Commissione, prima di adottare i provvedimenti previsti nell'articolo suddetto, deve sentire l'interessato o invitarlo a comparire.

L'interessato può farsi assistere da un difensore.

Contro i provvedimenti della Commissione è ammesso il ricorso per Cassazione, anche per il merito.

Il ricorso è deciso, in Camera di consiglio, dalla Sezione della Suprema Corte di Cassazione indicata nell'art. 6 del decreto legislativo suddetto.

Art. 14.

Quando non vi è esercizio dell'azione penale, la competenza a disporre la confisca prevista dall'art. 9 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, spetta al Tribunale penale del luogo nel quale è situato il bene o è situata in maggior parte dei beni da confiscare.

Il Tribunale provvede, previa citazione dell'interessato, il quale può farsi assistere da un difensore.

La confisca è disposta dal Tribunale con ordinanza in Camera di consiglio, che è soggetta al ricorso per Cassazione, anche per il merito. Il ricorso è deciso dalla Sezione della Suprema Corte di Cassazione indicata nell'art. 6 del decreto legislativo suddetto.

Art. 15.

L'Alto Commissario per l'assolvimento dei compiti a lui demandati dal decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, può chiedere informazioni e documenti anche agli istituti ed aziende di credito, senza che a ciò siano di ostacolo le disposizioni vigenti circa la comunicazione dei dati e delle notizie riguardanti le aziende e gli istituti anzidetti.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SFORZA — CIANCA — DE GASPERI — RUINI — SARAGAT — TOGLIATTI — CARANDINI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 97. — EMANUEL

2134

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Preavviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di Credito comunale « Città di Roma » della 1ª e 2ª emissione.

Si notifica che il giorno 2 ottobre 1944, incominciando alle ore 8,30, si procederà, presso la sede del Consorzio, in via Vittorio Veneto 89, alle seguenti operazioni sulle obbligazioni 5 % di Credito comunale, Serie speciale « Città di Roma » — 1ª e 2ª emissione — del Consorzio stesso:

1) *Estrazione a sorte dei seguenti titoli:*

a) 1ª *Emissione:*

n. 150 titoli di 1 obbligazione
» 130 » » 5 obbligazioni
» 150 » » 10 »
» 136 » » 25 »

In totale n. 606 titoli, rappresentanti, complessivamente 6100 obbligazioni per il capitale nominale di L. 3.050.000.

b) 2ª *Emissione:*

n. 630 titoli di 1 obbligazione
» 240 » » 5 obbligazioni
» 250 » » 10 »
» 340 » » 25 »

In totale n. 1470 titoli, rappresentanti, complessivamente 12.840 obbligazioni per il capitale nominale di L. 6.420.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 7 settembre 1944

Il commissario: A. TARCHIANI

Preavviso riflettente il sorteggio di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % Serie ordinaria (1ª emissione) ed obbligazioni 5 %.

Si notifica che il giorno 2 ottobre 1944, incominciando alle ore 9,30, si procederà, presso la sede del Consorzio, in via Vittorio Veneto 89, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni* 4,50%, *Serie ordinaria* (1ª *emissione*):

1) Estrazione a sorte dei seguenti titoli:

n. 30 titoli di 5 obbligazioni
» 80 » » 10 »
» 52 » » 25 »

In totale n. 162 titoli, rappresentanti, complessivamente, 2250 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.125.000.

b) *In ordine alle obbligazioni* 5%:

1) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1921 (1ª emissione, 42ª estrazione) di:

n. 134 titoli di 1 obbligazione
» 41 » » 5 obbligazioni
» 134 » » 10 »

In totale n. 309 titoli, rappresentanti, complessivamente, 1379 obbligazioni per il valore nominale di L. 689.500.

2) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1922 e 1923 (2ª emissione, 43ª estrazione) di:

n. 39 titoli di 1 obbligazione
» 108 » » 5 obbligazioni
» 365 » » 10 »

In totale n. 512 titoli, rappresentanti, complessivamente, 4220 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.114.500.

3) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1924 (3ª emissione, 40ª estrazione) di:

n. 436 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 4360 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.180.000.

4) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1925 e 1926 (4ª emissione, 39ª estrazione) di:

n. 296 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 2960 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.480.000.

5) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1927 (5ª emissione, 33ª estrazione) di:

n. 26 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 260 obbligazioni per il valore nominale di L. 130.000.

6) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1928 (6ª emissione, 32ª estrazione) di:

n. 3 titoli di 1 obbligazione
» 4 » » 5 obbligazioni
» 458 » » 10 »

In totale n. 465 titoli, rappresentanti, complessivamente, 4603 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.301.500.

7) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1929 (7ª emissione, 31ª estrazione) di:

n. 193 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 1930 obbligazioni per il valore nominale di L. 965.000.

8) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1930-1931 (8ª emissione, 30ª estrazione) di:

n. 135 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 1350 obbligazioni per il valore nominale di L. 675.000.

9) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1931 (9ª emissione, 27ª estrazione) di:

n. 448 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 4480 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.240.000.

10) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1932 (10ª emissione, 26ª estrazione) di:

n. 709 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 7090 obbligazioni per il valore nominale di L. 3.545.000.

11) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1933 (11ª emissione, 23ª estrazione) di:

n. 180 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 1800 obbligazioni per il valore nominale di L. 900.000.

12) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1936 (12ª emissione, 17ª estrazione) di:

n. 322 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 3220 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.610.000.

13) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1937 (13ª emissione, 15ª estrazione) di:

n. 229 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 2290 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.145.000.

14) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1938 (14ª emissione, 14ª estrazione) di:

n. 299 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 2990 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.495.000.

15) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1939 (15ª emissione, 11ª estrazione) di:

n. 357 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 3570 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.785.000.

16) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1942 (16ª emissione, 6ª estrazione) di:

n. 30 titoli di 5 obbligazioni
» 305 » » 10 »
» 68 » » 25 »

e così in totale n. 403 titoli, rappresentanti, complessivamente, 4000 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.450.000.

17) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1942 e 1943 (17ª emissione, 4ª estrazione) di:

n. 212 titoli di 25 obbligazioni rappresentanti, 5300 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.650.000.

18) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1943 (18ª emissione, 4ª estrazione) di:

n. 16 titoli di 25 obbligazioni rappresentanti n. 400 obbligazioni per il valore nominale di L. 200.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 7 settembre 1944

Il commissario: A. TARCHIANI

2135

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795016

Preavviso riguardante l'estrazione di titoli rappresentanti: Obbligazioni 5 % Serie speciale « Quindicennale » (1ª emissione) - Obbligazioni 4,50 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Palermo » - Obbligazioni 5 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Genova ».

Si notifica che il giorno 2 ottobre 1944, incominciando alle ore 11,30, si procederà, presso la sede del Consorzio, in via Vittorio Veneto 89, alle seguenti operazioni riguardanti le obbligazioni emesse dal Consorzio:

a) *In ordine alle obbligazioni 5%, Serie speciale « Quindicennale » - 1ª emissione:*

Estrazione a sorte dei seguenti titoli:
n. 36 titoli di 1 obbligazione
» 263 » » 10 obbligazioni

e così in totale n. 299 titoli, rappresentanti 2.666 obbligazioni per il capitale nominale di L. 1.333.000.

b) *In ordine alle obbligazioni 4,50% di Credito comunale, Serie speciale « Città di Palermo »:*

1) Estrazione a sorte di n. 81 titoli di 10 obbligazioni della 1ª emissione, rappresentanti 810 obbligazioni per il capitale nominale di L. 405.000 (36ª estrazione).

2) Estrazione a sorte di n. 79 titoli di 10 obbligazioni della 2ª emissione, rappresentanti 790 obbligazioni per il capitale nominale di L. 395.000 (35ª estrazione).

3) Estrazione a sorte di n. 75 titoli di 10 obbligazioni della 3ª emissione, rappresentanti 750 obbligazioni per il capitale nominale di L. 375.000 (33ª estrazione).

4) Estrazione a sorte di n. 72 titoli di 10 obbligazioni della 4ª emissione, rappresentanti 720 obbligazioni per il capitale nominale di L. 360.000 (30ª estrazione).

5) Estrazione a sorte di n. 68 titoli di 10 obbligazioni della 5ª emissione, rappresentanti 680 obbligazioni per il capitale nominale di L. 340.000 (29ª estrazione).

6) Estrazione a sorte di n. 65 titoli di 10 obbligazioni della 6ª emissione, rappresentanti 650 obbligazioni per il capitale nominale di L. 325.000 (27ª estrazione).

7) Estrazione a sorte di n. 62 titoli di 10 obbligazioni della 7ª emissione, rappresentanti 620 obbligazioni per il capitale nominale di L. 310.000, (25ª estrazione).

8) Estrazione a sorte di n. 59 titoli di 10 obbligazioni della 8ª emissione, rappresentanti 590 obbligazioni per il capitale nominale di L. 295.000 (23ª estrazione).

9) Estrazione a sorte di n. 56 titoli di 10 obbligazioni della 9ª emissione, rappresentanti 560 obbligazioni per il capitale nominale di L. 280.000 (21ª estrazione).

c) *In ordine alle obbligazioni 5% di Credito comunale, Serie speciale « Città di Genova »:*

1) Estrazione a sorte dei seguenti titoli:
n. 60 titoli di 1 obbligazione
» 85 » » 5 obbligazioni
» 60 » » 10 »

e così in totale n. 221 titoli, rappresentanti, complessivamente, 1.485 obbligazioni per il capitale nominale di L. 742.500.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 7 settembre 1944

Il commissario: A. TARCHIANI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 2 settembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	104 —
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93, 75
Redimibile 3,50 % 1934	»	84, 20
Id. 5 % 1936	»	96, 70
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96, 75
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	93, 80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92, 70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92, 60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92, 70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92, 65
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84, 35

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 4 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906	L.	103 —
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	83 80
Id. 5 % 1936	»	95, 90
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96, 75
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	93, 50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92, 25
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92, 15
Id. 5 % 15 settembre 1950)	»	92, 20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92, 15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83, 70

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

(65A

Draft of the Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom concerning the dissolution of administrative boards of Companies financed or guaranteed by the State and of Companies in which the State is a shareholder as well as of Companies or Enterprises holding a concession to State property.

Where as _____

ART.1.

Provisions of Art.1. and 3 of R. Decree Law N°739 of 21 Aug 1943 are hereby extended to Companies financed or guaranteed by the State and Companies in which the State is a shareholder as well as to Companies or Enterprises holding a concession to State property.

ART.2.

The appointment of Commissioners Extraordinary shall be made by the Minister or by Ministers, acting in mutual agreement, who are heads of the Departments which authorized the grant of financial subsidy or assumption of guaranties or which administer the shares held by the State or the property given in concession.

ART.3.

This Law shall become effective . . . . .

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Title

64A

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/4104/L. /rlp.
14 September 1944.

SUBJECT : Distribution of Relief Supplies in Italy.

TO : Acting Chief Commissioner.

1. I have considered the proposed decree on this subject. There are some points in Arts. 5 and 6 which are not clear to me, but I think this arises because the English text which I have is translated from Italian. I should have liked to have had the Italian text for examination by my experts, but I understand that there is no copy available at this Hq.

2. In my opinion the decree is substantially in order and there is no objection to it. 186

3. I think that the decree should provide (in Art. 5) that the National Committee shall decide on the terms and conditions of employment of the Administrative Director and that the relationship between them shall be that of employer and employed. Is it intended that he should be paid? If so, I think this should be made clear.

4. I feel that the Administrative Director should be made ex officio a member of the Executive Committee, if not also of the National Committee; he need not have voting rights.

(Decree Ref to Acting Chief Com.)

RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC,
Chief Legal Officer.

2138

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL C(MISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

(61A)

ACC/4104/L.

/ap.
12 September 1944.

SUBJECT : Housing Decree.

TO : Public Works and Utilities Sub-Commission.

1. Enclosed is draft of suggested revision of letter to be sent to the Minister of Public Works. Obviously, in the decree, the provisions will have to be put in Italian legal form.

2. Before the decree embodying the principles laid down in the letter is presented to the Council of Ministers for legislative action, I suggest the decree be considered by you and submitted to Finance Sub-Commission and this Sub-Commission. There are certain matters of law which probably will have to be considered when the decree is prepared by the Ministry of Public Works.

3. It would be helpful if the Minister of Public works would have the decree actually drafted by the Minister of Justice, who has a staff available for such work. I believe this would save time in the end by avoiding as far as possible legal conflicts which frequently arise when Ministries attempt to do their own legal drafting.

RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC.,
Chief Legal Officer.

I Incl.

DRAFT

/ap.
12 September 1944.

SUBJECT : Housing Decree.

TO : H. E. The Minister of Public Works.

1. Following the various meetings held in connection with the above it has now been agreed that Your Excellency will submit as soon as possible to the approval of this Sub-Commission a L. D. Luogotenenziale embodying, among others, the following provisions :

a. An appropriation of Lits 1.000.000.000 (one billion lires) will be made by the Government in order to provide the necessary funds for the rehabilitation of housing facilities in towns severely damaged by the war.

b. The Ministry of Public Works, through the Genio Civile will undertake at once and to extent possible first the repairing of all repairable buildings and secondly the building of simple living quarters of a first aid nature in aforesaid localities.

c. The organization known as "Case Popolari" which has to date operated as an autonomous body shall be placed under the Minister of Public Works who will be responsible for its good functioning.

d. All engineers and architects now in the employ of the "Case Popolari" shall be transferred to the Genio Civile to assist them in all housing problems.

e. The Minister of Public Works will survey all existing housing plans immediately and instruct

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

with the above it has now been agreed that Your Excellency will submit as soon as possible to the approval of this Sub-Commission a L. D. Luogotenenziale embodying, among others, the following provisions :

a. An appropriation of Lits 1.000.000.000 (1152 billion lires) will be made by the Government in order to provide the necessary funds for the rehabilitation of housing facilities in towns severely damaged by the war.

b. The Ministry of Public Works, through the Genio Civile will undertake at once and to extent possible first the repairing of all repairable buildings and secondly the building of simple living quarters of a first aid nature in aforesaid localities.

c. The organization known as "Case Popolari" which has to date operated as an autonomous body shall be placed under the Minister of Public Works who will be responsible for its good functioning.

d. All engineers and architects now in the employ of the "Case Popolari" shall be transferred to the Genio Civile to assist them in all housing problems.

e. The Minister of Public Works will survey all existing housing plans immediately and instruct all Compartimenti and Provincial Genio Civile to survey housing problems in their area and to submit forthwith recommendations for immediate needs of a first aid nature only.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

f. The "Case Popolari" will study more permanent housing needs in all liberated Italy and prepare a program to be executed after the war. This organization will be responsible for all administrative work in connection with housing schemes.

g. All plans, contractor's estimates and contracts will be executed by the Genio Civile in accordance with standard Italian practice.

h. Owners who may wish to repair their own premises will apply for a permit to do so and may be granted 50% of the total cost, provided their projects are approved by the Genio Civile and the reconstruction of such houses can easily be done and fits into the Genio Civile program. This 50% State contribution will be taken into account at the eventual settlement of all war damages.

i. Should the owner of any repairable private dwelling be absent or be incapable or unwilling under the provisions of para h to make the necessary repairs to such building, the Genio Civile is authorized to effect the necessary repairs thereon and allocate the rooms, so made available, to homeless persons after first considering the living requirements of the members of the owner's immediate family. The owner's legal status in such building as the result of such repairs having been made will be settled later in accordance with Italian law.

Furthermore it is understood that

1) All questions of disposal of funds will have to be agreed by the Minister of Finance in accord with the Finance Sub-Commission after such expense shall have been approved by the Sub-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

h. Owners who may wish to repair their own premises will apply for a permit to do so and may be granted 50% of the total cost, provided their projects be approved by the Genio Civile and the reconstruction of such houses can easily be done and fits into the Genio Civile program. This 50% State contribution will be taken into account at the eventual settlement of all war damages.

i. Should the owner of any repairable private dwelling be absent or be incapable or unwilling under the provisions of para h to make the necessary repairs to such building, the Genio Civile is authorized to effect the necessary repairs thereon and allocate the rooms, so made available, to homeless persons after first considering the living requirements of the members of the owner's immediate family. The owner's legal status in such building as the result of such repairs having been made will be settled later in accordance with Italian law.

Furthermore it is understood that

1) All questions of disposal of funds will have to be agreed by the Minister of Finance in accord with the Finance Sub-Commission after such expense shall have been approved by the Sub-Commission of Public Works and Utilities.

2) All plans, estimates of material, (locally available or critical), estimates of costs etc will be submitted by you to the Public Works and Utilities Sub-Commission A.C.C. for

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

review and approval as per established practice.

3) All matters of procedure, methods of payments, forms of approval etc. will also be agreed separately between Your Ministry and this Sub-Commission.

4) Kindly acknowledge.

1309

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2144

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

COPY

2143

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

61c

HOUSING DECREE

1. In order to expedite the rehabilitation of essential housing facilities, firstly by repairing all repairable buildings and, secondly, by building simple living quarters of a First Aid nature, the Minister of Public Works, through the Genio Civile, is directed to promptly take charge of this work and expedite it as much as possible.

2. The organization known as "Case Popolari", which has been functioning as an autonomous body only indirectly connected with the Ministry of Public Works, is hereby placed under the Minister of Public Works and he is held responsible for the proper functioning of this body.

1295

3. All Engineers and Architects now in the employ of the Case Popolari are hereby transferred under the Genio Civile and will assist the Genio Civile in all housing problems.

4. The Minister of Public Works will promptly review all plans prepared for housing and will immediately instruct all Compartimenti and Provincial Genio Civile to review housing problems in their areas and submit forthwith recommendations for immediate needs of a First Aid nature only.

5. The "Case Popolari" will make studies of more permanent housing needs in all of liberated Italy and prepare a program to be executed after the war. The Case Popolari will continue administrative work done heretofore in connection with housing projects.

6. All plans, contractors proposals and contracts will be executed by the Genio Civile in accordance with standard Italian practice.

7. All plans, with estimates of materials, divided between locally available materials and critical materials, and estimates of costs, will be submitted to the Public Works

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

and Utilities Sub-Commission, A.C.C., in accordance with established practice, for review and approval before commencing with any work.

8. 1 Copy of the form of approval request will be returned to the Minister of Public Works, when approved, as his authority to proceed with the work and to obtain financing, and one copy will be sent to the Finance Sub-Commission, A.C.C. for information.

9. All estimates and contracts will be prepared separately to cover the following subjects:

a. Demolition and Debris Clearance
b. Roads
c. Bridges
d. Water
e. Sewers
f. Public Buildings
g. Hospitals and other Institutions
h. Private Buildings
i. Drainage

10. (Financing ?)

2147

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HOUSING DECREE

A. Financing

B. Construction

1. In order to expedite the rehabilitation of essential housing facilities, firstly by repairing all repairable buildings and, secondly, by building new simple living quarters of a First Aid nature, the Minister of Public Works, through the Genio Civile, is directed to promptly take charge of this work and expedite it as much as possible.

- 127 -

2. Owners who may wish to repair their own premises will apply for a permit to do so and may be granted 50 % of the total cost, provided their projects are approved by the Genio Civile and the reconstruction of such houses can easily be done and fits into the Genio Civile program. This 50 % State contribution will be subject to eventual settlement of all war damages.

3. Should the Genio Civile deem it essential, in order to provide quick housing relief, to repair a private dwelling on which the owner is not engaged on reconstruction, the Genio Civile are authorized to effect the necessary work on these private dwellings and allocate the rooms made available to homeless persons. The owners legal status in such buildings will be settled later in accordance with Italian Law.

4. The Minister of Public Works will promptly review all plans prepared for housing and will immediately instruct all Compartimenti and Provincial Genio Civile to review housing problems in their areas and submit forthwith recommendations for immediate needs of a First Aid nature only.

5. All plans, contractors proposals and contracts will be executed by the Genio Civile in accordance with standard Italian practice.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

6. All estimates and contracts will be prepared separately to cover the following subjects:

a. Demolition and Debris Clearance
b. Roads
c. Bridges
d. Water
e. Sewers
f. Public Buildings
g. Hospitals and other Institutions
h. Private Buildings
i. Drainage

7. The management of the housing projects under government control will be done by the existing organization known as " Case Popolari "

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

60A

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/4104/L. /rlp.
7 September 1944.

SUBJECT : Decree Law re regulation of Trade in Raw and Tanned Hides.

TO : Commerce Sub-Commission (Attn; Col. Evans).

1. Ref your ACC/5040/Commerce dated 2 September 1944 and subsequent redrafting of proposed Legislative Decree and Ministerial Decree.

2. As to the proposed Ministerial Decree, our Italian legal expert suggests that the preamble should make reference to the decree establishing the Ministry (RDL No. 718, 9 Aug 1943) as this Ministry was newly created. I do not regard this as important if the Minister does not and merely pass along this comment for what it is worth, otherwise this sub-commission has no comments or suggestions.

3. As to the proposed Legislative Decree as redrafted, we have the following comments to make:

a. In articles 3 and 4 reference is made to the date of publication as fixing certain rights. In Italian Government Territory the date of publication in the Official Gazette fixes the same date everywhere in such territory. However, outside of Italian Government Territory, i.e., present Military Government Territory and later in territory when freed from German domination, this decree could become effective only when it is made so by our own machinery either by sending copies of the Official Gazette containing such decree endorsed by the Executive Commissioner to the Prefects of Provinces or incorporating the decree in a general order or a combination of both. The decree thus obviously does not become effective in Military Government Territory upon its "publication", but only by being made effective by one or both of the means above mentioned. Therefore, the Minister may prefer to have the clause read in both instances "at the date on which in any locality the present decree becomes effective".

b. It is to be noted in Article 5 that private individuals are not prevented from selling tanning extracts which they may have as the result of hoarding or may have acquired by other means. To cover this situation, Article 5 might be amended to read as follows: "It is forbidden to anyone to sell, buy or furnish, even gratuitously, tanning extracts without the presentation of a regular release certificate."

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

3. In as much as the tanning industry is intended to be so much limited, would it be advisable also to place some restriction on the manufacture or production of tanning extracts? I merely put this as a question for your consideration.

4. As to Art. 6 how do dealers get tanning extracts if the decree provides that "release certificates" shall only be issued to tanners?

4. The papers you submitted are returned together with our translations of the two redrafted decrees.

RICHARD H. WILMER.
Colonel, CAC.
Chief Legal Officer.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

59A

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
COMMERCE SUB-COMMISSION
APO 394

WES/aie

Ref. ACC/5040/Commerce

2 September 1944

SUBJECT: Decree Law re Regulation of
Trade in Raw and Tanned Hides

TO : Legal Sub-Commission HQ ACC

There is transmitted herewith, for your perusal and approval, draft of a decree law concerning the regulation of trade in raw and tanned hides, together with minutes of a meeting held on August 28, 44 in reference to the same subject.

for
W.P. EVANS
Colonel
Director
Commerce Sub-Commission

2 Incls. as above (in duplicate both in
English and in Italian)

Copy to File 5158

2152

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

58A

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/4104/L. GGH/ap.
7 September 1944.

SUBJECT : Fascist Republican Legislation.

TO : H. E. The Minister of Pardon and Justice.

1. This Sub-Commission has on many occasions drawn Your Excellency's attention to the fact that no official declaration had ever been made by the present Italian Government abrogating, repealing or otherwise disposing of the legislation promulgated by the so called fascist republican government after 8 Sep 43.

2. On July 28 this Sub-Commission approved a draft decree depriving of all legal effects the decisions of the Tribunale Speciale recreated by the fascist republican government by legislative decree of 3 December 1943. However, this Decree has not, to date, appeared in the Gazzetta Ufficiale. This decree, however, deals only with certain phases of such legislation.

3. Although this Sub-Commission is fully aware of the legal and material difficulties which may have prevented the Italian Government from taking all the steps necessary to deal with all laws promulgated by the fascist republican government, it is felt that a decision in respect thereof should be arrived at in the near future. I recall that after Rome was freed from the Germans, studies of all this legislation was commenced and even before your Government moved from Salerno certain tentative decisions were being considered.

4. Could Your Excellency give this matter Your immediate attention, as this undefined situation is causing a great deal of confusion in both AMG and army territories and no doubt also in territory restored to Italian Administration.

RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC.,
Chief Legal Officer.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(57A)

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Sub-Commission
APO 394

/rm.

ACC/4104/L. 5 Sept 44

SUBJECT : Decree Law re Institution of Chambers of Commerce Industry, and Agriculture, etc.....

TO : Commerce Sub-Commission.

121

1. Reference your ACC/5040/Commerce dated 2 Sept 44.

2. Legally the decree appears to be in proper form . .

3. The papers you submitted are returned herewith.

RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC,
Chief Legal Officer.

2154

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

564

4104

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
COMMERCE SUB-COMMISSION
APO 394

WES/aie

Ref. ACC/5040/Commerce

2 September 1944

SUBJECT : Decree Law re Institution of Chambers of Commerce Industry, and Agriculture, etc.

TO : Legal Sub-Commission, HQ ACC

There is transmitted herewith, for your perusal and approval, draft of a decree law instituting the Chambers of Commerce, Industry and Agriculture, as well as Provincial Offices of Commerce and Industry, together with pro memoria thereon.

520

for W.P. EWANS
Colonel
Director
Commerce Sub-Commission

2 Incls. as above (in duplicate both in English and in Italian)

Copy to File 5048

Recvd
4 Sept 44

4104

SCHEME OF LEGISLATIVE DECREES
ON REFORMATION OF PENAL LEGISLATION.

Umberto, di Savoia
prince of Piemonte
Lieutenent General of the Kingdom

By virtue of the authority delegated to us;
Considering the Penal Code and the code of penal procedure;
Considering art.4 Royal Law Decree 25 June 1944 n.151;
Considering the deliberation of the Cabinet Council;
On proposal of the Guardasigilli, Minister Secretary of State of Grace and Justice;

WE SANCTION AND PROCLAIM THE FOLLOWING:

Art.1

In expectation of the publication of the new penal code and code of penal procedure, see next art.9, the same penal code and code of penal procedure will be modified according to the following articles.

Art.2

To art.62 Penal code is added art.62 bis:
"The Judge, independently from the circumstances foreseen by art.62, can take into consideration other circumstances whenever he is of the opinion that they can justify a reduction of sentence. Anyway they are considered, with regard to the application of the present article, as one single circumstance, which can concurr together with one or more circumstances indicated in above art.62.

Art.3

The measures of art.280, 281, and 282 penal code, are revoked according to art.1 Legislative Decree 27 July 1944, n.159.
In art.289, par.1, n.2 of the Penal code, the words "or to the Chief of Government" and n.3 "to the great Council of Fascism", are abolished.
In art.290 of the same penal code the words "the Great Council of Fascism", and in art.313, par.2, the words "against

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Considering art.4 Royal Law Decree 25 June 1944 n.151;
Considering the deliberation of the Cabinet Council;
On proposal of the Guardasigilli, Minister Secretary of State of Grace and Justice;

WE SANCTION AND PROCLAIM THE FOLLOWING:

Art.1

In expectation of the publication of the new penal code and code of penal procedure, see next art.9, the same penal code and code of penal procedure will be modified according to the following articles. 119

Art.2

To art.62 Penal code is added art.62 bis:
"The Judge, independently from the circumstances foreseen by art.62, can take into consideration other circumstances whenever he is of the opinion that they can justify a reduction of sentence. Anyway they are considered, with regard to the application of the present article, as one single circumstance, which can concurr together with one or more circumstances indicated in above art.62.

Art.3

The measures of art.280, 281, and 282 penal code, are revoked according to art.I Legislutive Decree 27 July 1944, n.159.
In art.289, par.I, n.2 of the Penal code, the words "or to the Chief of Government" and n.3 "to the great Council of Fascism", are abolished.
In art.290 of the same penal code the words "the Great Council of Fascism", and in art.313, par.2, the words "against the great Council of Fascism" are abolished.

Art.4

The measures foreseen by art.336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 of the penal code, are not applied when the public official, the person in charge of public service or the public employee is responsible for the fact foreseen by the same articles, exceeding by arbitrary actions the limits of his functions.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art.5

To art.596 penal code the following measures are added:
" When the offence consists in the attribution of a determined fact, the proof of the truth of the same fact is always admitted in the penal procedure:
I°) if the offended person is a public official and the fact attributed to him refers to the exercise of his duties
2°) if for the fact attributed to the offended person the penal procedure is pending or just starting.
" If the truth of the fact is proved or if, in cohsequence of such proof, the person has been condemned, the author of the imputation is not punishable."

Art.6

Comma 3 of art.74 of code of penal procedure, is modified as follows:
" The public prosecutor, if of theX opinion that no penal action should be taken, asks the examining Judge to pronounce the decree.
" In the case foreseen by the above comma, also the Pretore proceeds by decree, informing the public prosecutor, who can recall the case and order to proceed."

Art.7

Art.468 and 470 of code of penal procedure, are substituted by:
Art.468. " When the assumption of the proofs is completed the offended part reads and makes his conclusions, which must include, when some claim has been made, also the determination of the amount of the same; then the public prosecutor makes his speach, followed by the lawyers of the defendant, of the person compelled to the fine, and of the civil responsible.
" The public prosecutor, the lawyer of the offended part, of the person responsible for the fine, of the civil responsible and of the defendant, can reply; the reply is admitted only once and must be maintained in the limits of what is strictly necessary to the confutation of the arguments not discussed previously.
" In any case the defendant and the lawyer for the defence must have the privilege of the last word when they ask for

111

118

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

penal procedure is pending or just starting.
" If the truth of the fact is proved or if, in cohsequence of such proof, the person has been condemned, the author of the imputation is not punishable."

Art.6

Comma 3 of art.74 of code of penal procedure, is modified as follows:
" The public prosecutor, if of thek opinion that no penal action should be taken, asks the examining Judge to pronounce the decree.
" In the case foreseen by the above comma, also the Pretore proceeds by decree, informing the public prosecutor, who can recall the case and order to proceed."

117
118

Art.7

Art.468 and 470 of code of penal procedure, are substituted by:
Art.468. " When the assumption of the proofs is completed the offended part reads and makes his conclusions, which must include, when some claim has been made, also the determination of the amount of the same; then the public prosecutor makes his speach, followed by the lawyers of the defendant, of the person compelled to the fine, and of the civil responsible.
" The public prosecutor, the lawyer of the offended part, of the person responsible for the fine, of the civil responsible and of the defendant, can reply; the reply is admitted only once and must be maintained in the limits of what is strictly necessary to the confutation of the arguments not discussed previously.
" In any case the defendant and the lawyer for the defence must have the privilege of the last word when they ask for it, otherwise the case is made null.
" The debate takes the course chosen by the President or the pretore, observing always the above measures."
Art.470. If during the debate, the defence or the punblic prosecutor dont observe the directives given by the president or the pretore, or speak for too long a time or off the subject, and 2 recalls dont have the due effect, the president or the pretore have the right to order silence to whom has made abuse of talk. In this case and in any other where silence has been imposed, the sentence is given also without hearing the conclusion of the public prosecutor or the defence, from whom the right of speach has been withdrawn.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783016

Art.8

On proposed appeal, according to art.640 and 647 code of penal procedure, against the decree of the supervising judge decides the court of Appeals in the chamber of coune cil by motivated decree, and on appeal for review, proposed according to art.641 and 647 of the same code, decides the Court of Appeals in the chamber of council by motivated decree, and on appeal for review proposed according to art.641 and 647 of the same code, decides the court of Cassation in chamber of Council by motivated decree.

Art.9

The Government is authorized to proceed to the revision of the penal legislation for the formation of a new text of the penal code and code of penal procedure, which will be fully adherent to the juridicial traditions of the Italian people.
When the new penal code and code of penal procedure will be published, the Government will proceed to review and coordinate the military penal code of peace, the military penal code of war, and other penal laws.

117

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

41074

Pro Memoria for the Economic Section.

Decree law concerning Chambers of Commerce, Industry, and Agriculture.

The coordination and the representation of the commercial, industrial, and agricultural interests of each province was effected in Italy before Fascism by Chambers of Commerce, organs which were freely elected by merchants, industrialists, and agriculturalists, and which derived their support and property from fees and contributions paid in by the members of the various interested groups.

These chambers possess an ancient and glorious tradition and furnish to the nation and the national economy a very large and very useful contribution in the form of individual initiative and ability which were productive because they were free.

Fascism changed the nature of the Chambers of Commerce (which included Industry and Agriculture) incorporating them into the Provincial Councils, first called Councils of Economy and later "of Corporations", to which were turned over the sources of income (contributions and fees) as well as the property.

They abolished their liberty by doing away with their elective character; took away in part their sources of income and property, causing them to be used for political ends rather than for economic ends.

In the various provinces of Italy liberated by the United Nations the Allied Military Governments have followed a different line of conduct.

In some, as in the provinces of Sicily and one in Calabria, they abolished the Councils of Corporations and reinstituted the old Chambers of Commerce which re-assumed their former functions.

In others they went so far only as to block the funds and property of the Councils of Corporations which had meanwhile re-assumed the name of "Councils of Economy" and assigned their functions to Prefects who were appointed as Commissars. The latter, however, can with difficulty fulfil these functions because they do not have at their disposal the property and revenue which still remain blocked even in the Provinces which have been restored to the administration of the Italian Government.

In the southern provinces which have at all times remained under the Italian Government (4 in Apulia and 3 in Sardinia), the Councils of Economy were not abolished but were dissolved and the Prefects have been appointed as special Commissars thereof, who are already overburdened with so many other functions.

It is evident that this situation should be faced and dealt with urgently.

The Italian Government intends to reinstitute everywhere the old free and elective Chambers of Commerce, Industry, and Agriculture, as has been done in Sicily by the Allied Military Government and restore to them the revenues which they had and the remainder of the property which was taken from them and [illegible] which they had before Fascism.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

property from fees and contributions paid in by the members of the various interested groups.

These chambers possess an ancient and glorious tradition and furnish to the nation and the national economy a very large and very useful contribution in the form of individual initiative and ability which were productive because they were free.

Fascism changed the nature of the Chambers of Commerce (which included Industry and Agriculture) incorporating them into the Provincial Councils, first called Councils of Economy and later "of Corporations", to which were turned over the sources of income (contributions and fees) as well as the property.

They abolished their liberty by doing away with their elective character, took away in part their sources of income and property, causing them to be used for political ends rather than for economic ends.

In the various provinces of Italy liberated by the United Nations the Allied Military Governments have followed a different line of conduct.

In some, as in the provinces of Sicily and one in Calabria, they abolished the Councils of Corporations and reinstituted the old Chambers of Commerce which re-assumed their former functions.

In others they went so far only as to block the funds and property of the Councils of Corporations which had meanwhile re-assumed the name of "Councils of Economy" and assigned their functions to Prefects who were appointed as Commissars. The latter, however, can with difficulty fulfil these functions because they do not have at their disposal the property and revenue which still remain blocked even in the Provinces which have been restored to the administration of the Italian Government.

In the southern provinces which have at all times remained under the Italian Government (4 in Apulia and 3 in Sardinia), the Councils of Economy were not abolished but were dissolved and the Prefects have been appointed as special Commissars thereof, who are already overburdened with so many other functions.

It is evident that this situation should be faced anddealt with urgently.

The Italian Government intends to reinstitute everywhere the old free and elective Chambers of Commerce, Industry, and Agriculture, as has been done in Sicily by the Allied Military Government and restore to them the revenues which they had and the remainder of the property which was taken from them and the functions which they had before Fascism.

For this purpose it will provide a broad organic law which is now under study but which must be very carefully worked out.

Furthermore, under the present circumstances and before the list of those who will be called upon to elect the Councils of the new cabinet can be properly drawn up, it is not possible to hold free elections.

It is considered necessary to issue immediately a provisional law which will definitely abolish the Fascist organs, cause to reappear the new, free, and elective organs in order that the nation should not remain without such important economic agencies.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Pending the issuance of the definitive law and the holding of elections, the new Chambers of Commerce will meanwhile be administered provisionally by a committee in which, through appointment by the competent Minister and the Prefects, there will be represented the merchants, industrialists, agriculturalists, and workers.

1154

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

4104

legal

54A

Schema di DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE concernente la nomina di Commissari governativi o di sindacatori per la gestione di imprese concessionarie di pubblici servizi o che esercitano un'attività riconosciuta di interesse generale.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, concernente la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una Sezione Speciale di controllo della Corte dei Conti;

Ritenuta la necessità di disciplinare, nelle presenti circostanze, la gestione di imprese private concessionarie di pubblici servizi o che esercitano un'attività riconosciuta di interesse generale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la Grazia e Giustizia, per i Lavori Pubblici, per le Comunicazioni e per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro;

ABBIAMO SANZIONATO E PROMULGHIAMO QUANTO SEGUE:

114

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944,n.151,concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato,il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R.decreto-legge 30 ottobre 1943,n.2/5,concernente la sospensione delle norme relative all'emanazione,promulgazione,registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R.decreto-legge 29 maggio 1944,n.141,che istituisce presso la sede del Governo una Sezione Speciale di controllo della Corte dei Conti;

Ritenuta la necessità di disciplinare,nelle presenti circostanze, la gestione di imprese private concessionarie di pubblici servizi o che esercitano un'attività riconosciuta di interesse generale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la Grazia e Giustizia, per i Lavori Pubblici, per le Comunicazioni e per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro;

ABBIAMO SANZIONATO E PROMULGHIAMO QUANTO SEGUE:

Art. 1

E' data facoltà all'Autorità governativa di affidare ad un Commissario la gestione di imprese private che siano concessionarie di pubblici servizi o che esercitino una attività riconosciuta di interesse generale quando ricorra una delle seguenti condizioni:

1) che per la dispersione dei loro amministratori o titolari,causata

114

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

dalle attuali circostanze,esse si trovino nell'impossibilità di furzio=
nare;

2) che esse abbiano, per qualsiasi motivo, sospeso la loro attività
o l'abbiano ridotta in modo da pregiudicare quel piano congruo della
intiattiva privata sul quale in stato deve contare;

3) che, esse per i precedenti fascisti dei loro titolari o dirigenti
e per la loro opera di illecita speculazione legata alla loro attività
politica, non diano garanzie di serbare effettivamente nel compiti ur=
genti della ricostruzione nazionale.

Art. 2

Il Commissario previsto dall'articolo precedente è nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro
competente; nel decreto di nomina è fissata la durata della gestione
che non potrà superare oltre i sei mesi dalla cessazione dello stato di
guerra.

Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno e depo=
sitato in copia presso la cancelleria del tribunale nella cui giurisdi=
zione è stabilita la sede principale dell'impresa. Quando si tratti di
imprese non costituite in società e nelle relative ultime siano compre=
si beni immobili, il decreto di nomina del Commissario è trascritto,a
cura di questo, presso l'ufficio ipotecario competente.

Art. 3

Nel caso previsto dal numero 2 dell'articolo 1, la nomina del Comis=
sario può essere disposta soltanto dopo che le imprese ter presisie sia=
no state affidate a riprestinare la loro attività sotto la provvisoria
vigilanza di un sindacatore e non accetano otremperato alla diffida ries=
sa nel termine assegnato.

113

iniziativa privata sul quale lo Stato deve contare;

3) che, esse per i precedenti fascisti dei loro titolari o dirigenti e per la loro opera di illecita speculazione legata alla loro attività politica, non diano garanzie di servire efficacemente nei compiti urgenti della ricostruzione nazionale.

Art. 2

Il Commissario previsto dall'articolo precedente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro competente; nel decreto di nomina è fissata la durata della gestione che non potrà andare oltre i sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra.

Il decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione è stabilita la sede principale dell'impresa. Quando si tratti di imprese non costituite in società e nelle relative aziende siano compresi beni immobili, il decreto di nomina del Commissario è trascritto, a cura di questo, presso l'ufficio ipotecario competente.

Art. 3

Nel caso previsto dal numero 2 dell'articolo 1, la nomina del Commissario può essere disposta soltanto dopo che le imprese ivi previste siano state diffidate a ripristinare la loro attività sotto la provvisoria vigilanza di un sindacatore e non abbiano ottemperato alla diffida stessa nel termine assegnato.

Art. 4

Il Commissario governativo assume la rappresentanza dell'azienda e l'amministra e, quando si tratti di società commerciali, sostituisce

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

gli organi ordinari di amministrazione. Ad esso si applicano le disposizioni degli articoli 2631 e seguenti del codice civile.

La gestione del Commissario è sottoposta alla vigilanza del Ministro designato nel decreto di nomina. I Collegi sindacali continuano ad esercitare le loro funzioni anche durante la gestione commissariale. Il Ministro designato per la vigilanza può confermare i sindaci già esistenti ovvero sostituirli in tutto o in parte.

Il Commissario non può compiere atti eccedenti l'ordinaria gestione salvo di comprovata necessità e previa autorizzazione del Ministro indicato nel comma precedente.

Art. 5

Il Commissario prende possesso dei beni costituenti la azienda, previo verbale d'inventario redatto con l'intervento del titolare dell'impresa o di un suo rappresentante.

Qualora manchino il titolare dell'impresa e il suo rappresentante, l'inventario è redatto da un notaio, alla presenza di due testimoni.

Nel caso di dissenso tra il titolare dell'impresa ed il Commissario governativo circa i beni che costituiscono l'azienda, decide il Ministero di cui all'articolo precedente, salva l'azione dell'interessato in sede giudiziaria competente.

La decisione del Ministro è preceduta dal parere di una Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e composta di due Consiglieri di Stato, di cui uno presidente, di un magistrato di grado non inferiore al quinto e di due membri designati uno dal Ministro per i lavori pubblici e l'altro dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 6

Qualora ricorra l'ipotesi del numero 3 dell'articolo 1, può, nei casi meno gravi, essere nominato un sindacatore nei modi previsti dall'art. 2.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 5016

tare le loro funzioni anche durante la gestione commissariale. Il Ministro designato per la vigilanza può confermare i sindaci già esistenti ovvero sostituirli in tutto o in parte.

Il Commissario non può compiere atti eccedenti l'ordinaria gestione salvo di comprovata necessità e previa autorizzazione del Ministro indicato nel comma precedente.

:12

Art. 5

Il Commissario prende possesso dei beni costituenti la azienda, previo verbale d'inventario redatto con l'intervento del titolare dell'impresa o di un suo rappresentante.

Qualora manchino il titolare dell'impresa e il suo rappresentante, l'inventario è redatto da un notaio, alla presenza di due testimoni.

Nel caso di dissenso tra il titolare dell'impresa ed il Commissario governativo circa i beni che costituiscono l'azienda, decide il Ministero di cui all'articolo precedente, salva l'azione dell'interessato in sede giudiziaria competente.

La decisione del Ministro è preceduta dal parere di una Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e composta di due Consiglieri di Stato, di cui uno presidente, di un magistrato di grado non inferiore al quinto e di due membri designati uno dal Ministro per i lavori pubblici e l'altro dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 6

Qualora ricorra l'ipotesi del numero 3 dell'articolo 1, può, nei casi meno gravi, essere nominato un sindacatore nei modi previsti dall'art.2.

Il sindacatore ha diritto di controllare l'attività dell'impresa, di prendere visione dei libri, degli atti e della corrispondenza, e di procedere a qualsiasi accertamento.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il sindacatore esercita la sua attività sotto la vigilanza del Ministro designato nel decreto di nomina.

Il decreto di nomina è pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la sede principale dell'impresa.

Per la durata dei poteri del sindacatore si applica il primo comma dell'art.2.

Le disposizioni dei comma precedenti si applicano anche al sindacatore previsto dall'art.3.

Art. 7

I Commissari di imprese previsti dall'art.1, i quali, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto si trovano già in funzione, sono sottoposti alle disposizioni che regolano la gestione commissariale ai sensi del presente decreto.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri designa, con suo decreto, il Ministro che deve esercitare la vigilanza sui commissari, a norma degli articoli che precedono.

Art. 8

E' data facoltà al Governo di emanare le norme complementari ed integrative del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2170

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ministerial Decree

(53)

1.- The preamble ~~of~~ seems to me not complete. As the Ministry of Industry, Commerce and Labour is a newly created Ministry mention should be made of the ~~Law~~ Decree establishing the same. (R.D. n. 718 of August 9th, 1943).

File

New Draft of Legislative Decree

(53)

Art. 5 (same as art. 4 of old draft):

(a) The draft ~~of~~ seems to me not complete = private individuals are not prevented from selling tanning extracts which they might have hoarded.

I would ~~suggest~~ the following formula:

"From the ~~date of publication of~~ this decree it is forbidden "to sell, buy, or furnish, even gratuitously, tanning extracts without "the presentation of a regular release certificate".

(b) What about the production of tanning extracts? Should not it be regulated in some way?

Art. 6 (same as art. 5 of old draft):

(a) How do dealers get tanning extracts if the decree provides ~~only for~~ that 'release certificates' ~~to be a~~ shall only be issued to tanneries?

(b) Para (2) is pleonastic if Art. 5 is drafted as suggested above.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

4104

1118

Rome 4 Sep.44

533

Th. GUARDASIGILLI
Minis[illegible] of Grace and Justice

To : Presidence of the Cabinet Council - Rome
For information to : Ministry of Interior - Rome
Allied Control Commission
Legal Sub-Commission - Rome.

Subject : Legislation on compulsory Jewish Communities.

The Allied Control Commission - Legal Sub-Commission - has made present the necessity to provide by legislation to modify the actual conditions of the Jewish Communities which according to Royal Decree 30 Oct.1930 No.1731 are foreseen as compulsory, contrary to the present ~~XXXXXX~~ principles of free association.

Since matters of worship are now competence of the Minister of Interior, we bring to your knowledge the above, in case you should consider the expediency to get in touch with the Allied Control Commission and with the above Ministry, to examine the question.

The Minister

Duce

108

6/9

Legal.

Mod. 462 MGG

53D

Roma, 4 settembre 1944

4118

Il Guardasigilli

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

40 2H 2L°

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto

Roma

e per conoscenza:

Al Ministero dell'Interno

Roma

Alla Commissione Alleata di Controllo - Sottocommissione Legale

Roma

OGGETTO: Legislazione sulle comunità israelitiche obbligatorie.

La Commissione Alleata di Controllo - Sottocommissione Legale - ha fatto presente l'opportunità che si provveda legislativamente a modificare le attuali condizioni delle comunità israelitiche che in base al R. decreto 30 ottobre 1930 n. 1731 sono previste come enti obbligatori contro gli attuali principi di libera associazione.

Poichè la materia dei culti rientra attualmente nella competenza del Ministero dell'interno, si segnala quanto sopra a codesta Presidenza nell'ipotesi che si ravvisi l'opportunità di prendere contatti con la Commissione Alleata di Controllo e con il Ministero anzidetto per l'esame della questione in oggetto.

IL MINISTRO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ministri - Gabinetto

Roma

e per conoscenza:
Al Ministero dell'Interno

Roma

Alla Commissione Alleata
di Controllo - Sottocommissione
Legale

Roma

O G G E T T O : Legislazione sulle comunità israelitiche obbligatorie.

La Commissione Alleata di Controllo - Sottocommissione Legale - ha fatto presente l'opportunità che si provveda legislativamente a modificare le attuali condizioni delle comunità israelitiche che in base al R. decreto 30 ottobre 1930 n. 1731 sono previste come enti obbligatori contro gli attuali principî di libera associazione.

Poichè la materia dei culti rientra attualmente nella competenza del Ministero dell'interno, si segnala quanto sopra a codesta Presidenza nell'ipotesi che si ravvisi l'opportunità di prendere contatti con la Commissione Alleata di Controllo e con il Ministero anzidetto per l'esame della questione in oggetto.

IL MINISTRO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

/gb.
1 Sept 44.

ACC/4104/L.

SUBJECT : Draft Decree on examination for Procuratori.

TO : H.E. the Minister of Pardon & Justice.

1. This Sub-Commission has no comments to make in respect to the above draft Decree.

G.G. HANNAFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Officer.

Copy to : ACC/4108/1/L.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

57A Mod 2

✓4104

Ministero di Grazia e Giustizia

Ufficio di Collegamento con l'ACC

Gabinetto di S.E. il Ministro — Roma 29 agosto 1944

Protocollo N. 55/2-1

OGGETTO Schema di decreto relativo agli esami di procuratore.

ALLA COMMISSIONE ALLEATA DI CONTROLLO
Sottocommissione Legale
R O M A

Si trasmette l'unito schema di decreto in oggetto accompagnato dalla relativa relazione.

Poichè gli altri Ministeri interessati hanno già comunicato la loro adesione al provvedimento stesso, questo si sottopone ora a codesta Sottocommissione per l'approvazione.

109

L'UFFICIALE DI COLLEGAMENTO

Bonelli

(51B)

RELAZIONE AL CONSIGLIO DEI MINISTRI SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RELATIVO AGLI ESAMI DI PROCURATORE -

---

Come è noto, la legge forense 25 marzo 1926, n.453, nell'abolire l'ordinamento del 1874, limitò le iscrizioni nell'albo dei procuratori, istituendo il sistema - trasfuso poi integralmente nel R.D. legge 27 novembre 1933, n.1578 - del concorso annuale da indirsi dal Ministro di Grazia e Giustizia per un numero di posti determinato in base alle designazioni degli organi professionali, tenuto conto del complesso degli affari giudiziari e delle vacanze verificatesi nell'albo durante l'anno. Questo sistema incontrò notevoli opposizioni, specialmente da parte dei giovani praticanti i quali nella, ingerenza dello Stato che andava oltre il controllo della idoneità - come invece sarebbe stato sufficiente, trattandosi di esame che lo stesso ordinamento forense definisce come esame di Stato - vollero ravvisare un'ingiustificata restrizione imposta a coloro che si dedicano ad una libera attività, per la quale la sola sicura selezione è quella che si attua naturalmente nella pratica con l'esercizio effettivo della professione.

Per la soluzione del problema che ha assunto attualmente, a causa della guerra, aspetti di particolare urgenza e gravità (è da tener presente che gli ultimi concorsi ai posti di procuratore presso i tribunali del Regno sono stati quelli svoltisi nel 1939), si deve tener conto di alcune situazioni di fatto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Come è noto, la legge forense 25 marzo 1926, n.453, nell'abolire l'ordinamento del 1874, limitò le iscrizioni nell'albo dei procuratori, istituendo il sistema - trasfuso poi integralmente nel R.D. legge 27 novembre 1933, n.1578 - del concorso annuale da indirsi dal Ministro di Grazia e Giustizia per un numero di posti determinato in base alle designazioni degli organi professionali, tenuto conto del complesso degli affari giudiziari e delle vacanze verificatesi nell'albo durante l'anno. Questo sistema incontrò notevoli opposizioni, specialmente da parte dei giovani praticanti i quali nella, ingerenza dello Stato che andava oltre il controllo della idoneità - come invece sarebbe stato sufficiente, trattandosi di esame che lo stesso ordinamento forense definisce come esame di Stato - vollero ravvisare un'ingiustificata restrizione imposta a coloro che si dedicano ad una libera attività, per la quale la sola sicura selezione è quella che si attua naturalmente nella pratica con l'esercizio effettivo della professione.

Per la soluzione del problema che ha assunto attualmente, a causa della guerra, aspetti di particolare urgenza e gravità (è da tener presente che gli ultimi concorsi ai posti di procuratore presso i tribunali del Regno sono stati quelli svoltisi nel 1939), si deve tener conto di alcune situazioni di fatto le quali ne costituiscono gli elementi più salienti.

La stessa distinzione fra praticanti per idoneità e per concorso, distinzione la quale anche dopo la legge del 1926 è sempre sussistita in quanto gli esami per gli ex combattenti hanno continuato ad avere carattere di semplice idoneità, non ha

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

importanza pratica nell'attuale momento, giacchè il beneficio di cui sopra, inizialmente concesso ai combattenti della guerra 1915-1918,non solo è stato esteso dalla legge 23 aprile 1943, n.419 ai combattenti della guerra attuale, ma in generale col R.decreto-legge 13 marzo 1944,n.76 a tutti coloro che nel conflitto in corso hanno prestato servizio militare almeno per un anno. Il numero dei praticanti in tali condizioni si accosta perciò grandemente a quello complessivo di coloro i quali, per idoneità e per concorso, possono accedere all'esame.

Inoltre è da tener presente che il Governo Militare Alleato ha, con due apposite Ordinanze valide per i territori della Sicilia, della Calabria, della Basilicata e della provincia di Salerno, abolito ogni limitazione concernente il numero delle iscrizioni negli albi dei procuratori e che, conforme ad analoga Ordinanza, sono stati recentemente indetti gli esami di idoneità per i praticanti a Napoli. Ad evitare quindi sperequazioni, non essendo opportuno che altrove sia conservato il requisito del superamento del concorso, si provvede ad abolire la predetta limitazione.

Con ciò non si vuole peraltro pregiudicare la questione di principio,la quale formerà oggetto di esame approfondito quando potranno essere liberamente valutate e discusse tutte le opinioni al riguardo.

All'esame stesso sono state apportate, per coerenza al sistema dell'albo aperto, talune varianti per le ragioni che si indicano nelle seguenti osservazioni sui singoli articoli dello schema:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

di combattenti della guerra attuale, ma in generale coi R.decreto-legge 13 marzo 1944,n.76 a tutti coloro che nel conflitto in corso hanno prestato servizio militare almeno per un anno. Il numero dei praticanti in tali condizioni si accosta perciò grandemente a quello complessivo di coloro i quali, per idoneità e per concorso, possono accedere all'esame.

Inoltre è da tener presente che il Governo Militare Alleato ha, con due apposite Ordinanze valide per i territori della Sicilia, della Calabria, della Basilicata e della provincia di Salerno, abolito ogni limitazione concernente il numero delle iscrizioni negli albi dei procuratori e che, conforme ad analoga Ordinanza, sono stati recentemente indetti gli esami di idoneità per i praticanti a Napoli. Ad evitare quindi sperequazioni, non essendo opportuno che altrove sia conservato il requisito del superamento del concorso, si provvede ad abolire la predetta limitazione.

103

Con ciò non si vuole peraltro pregiudicare la questione di principio, la quale formerà oggetto di esame approfondito quando potranno essere liberamente valutate e discusse tutte le opinioni al riguardo.

All'esame stesso sono state apportate, per coerenza al sistema dell'albo aperto, talune varianti per le ragioni che si indicano nelle seguenti osservazioni sui singoli articoli dello schema:

Art. 1 - Provvede a sospendere, fino a quando non sia diversamente stabilito, l'efficacia delle norme del vigente ordinamento forense che recano limitazioni al numero dei posti da conferire annualmente negli albi dei procuratori. La disposizione deve estendersi ai trasferimenti negli albi medesimi in quanto anche per que-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sti vigono analoghe limitazioni connesse al sistema del concorso.

Art. 2 - Le prove scritte dell'esame vengono ridotte da tre a due, com'era stabilito dall'ordinamento del 1926, con l'eliminare quella di diritto penale scritto. Infatti con decreto ministeriale 9 maggio 1944 sono stati indetti nell'Italia meridionale esami di procuratore su due prove scritte, l'una per il diritto civile ed amministrativo, l'altra per la procedura civile e quella penale; e quindi, essendo da escludere che gli esami stessi possano svolgersi secondo criteri diversi ~~nell'Italia meridionale e a Roma~~ dove dovranno essere indetti prossimamente, si è reso necessario sopprimere la prova predetta di diritto penale, non potendosi, per intuitive ragioni, aggiungerla agli esami già banditi nell'imminenza del loro svolgimento.

Art. 3 - Nel maggio scorso si sono svolte a Roma ed in altre sedi dell'Italia occupata dai tedeschi le prove scritte di esame di idoneità per gli ex combattenti dell'attuale guerra. Anche a prescindere da ovvie considerazioni circa la loro legalità, si può ritenere, in rapporto agli sviluppi successivi della guerra nella progressiva liberazione del territorio, che essi finiranno col non avere di fatto esito alcuno per dispersione degli atti relativi. E' equo peraltro che siano dispensati da un nuovo pagamento della tassa prescritta per l'ammissione quei candidati che, avendola corrisposta all'atto della presentazione della domanda, si siano trovati per la cennata situazione bellica nella impossibilità di sostenere in tutto od in parte le relative prove, e ciò qualora i

102

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

quella di diritto penale scritto. Infatti con decreto ministeriale 9 maggio 1944 sono stati indetti nell'Italia meridionale esami di procuratore su due prove scritte, l'una per il diritto civile ed amministrativo, l'altra per la procedura civile e quella penale; e quindi, essendo da escludere che gli esami stessi possano svolgersi secondo criteri diversi nell'Italia meridionale e a Roma dove dovranno essere indetti prossimamente, si è reso necessario sopprimere la prova predetta di diritto penale, non potendosi, per intuitive ragioni, aggiungerla agli esami già banditi nell'imminenza del loro svolgimento.

Art. 3 - Nel maggio scorso si sono svolte a Roma ed in altre sedi dell'Italia occupata dai tedeschi le prove scritte di esami di idoneità per gli ex combattenti dell'attuale guerra. Anche a prescindere da ovvie considerazioni circa la loro legalità, si può ritenere, in rapporto agli sviluppi successivi della guerra nella progressiva liberazione del territorio, che essi finiranno col non avere di fatto esito alcuno per dispersione degli atti relativi. E' equo peraltro che siano dispensati da un nuovo pagamento della tassa prescritta per l'ammissione quei candidati che, avendola corrisposta all'atto della presentazione della domanda, si siano trovati per la cennata situazione bellica nella impossibilità di sostenere in tutto od in parte le relative prove, e ciò qualora i medesimi candidati chiedano di partecipare alle sessioni che saranno tenute prossimamente nell'Italia liberata.

Art. 4 - Questa norma di carattere transitorio concede il titolo di abilitazione a coloro che hanno sostenuto esami di concorso nel-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

l'anno 1939 o nell'anno in corso nei territori liberati dal nemico anteriormente all'entrata in vigore della nuova legge, ed a condizione che abbiano superato le prove scritte ed orali, conseguendo in tal modo l'idoneità. Appare equo infatti, dopo l'abolizione dell'albo chiuso, attribuire i medesimi effetti giuridici sia agli esami svoltisi nel 1939 in tutte le Corti di Appello o nel corrente anno in quelle di Bari e di Cagliari, secondo il sistema del concorso, sia a quelli che stanno per essere fissati per idoneità altrove. Per quanto si riferisce agli esami svoltisi nel 1939 la disposizione si spiega con la evidente opportunità da un lato di non far ripetere le prove a quei candidati che le hanno già superate nell'ultimo concorso e che non sono stati compresi nei limiti utili di graduatoria, e dall'altro di restringere l'agevolazione ai candidati in questione, nella logica presunzione che coloro i quali le hanno superate negli anni precedenti conseguendo la sola idoneità hanno successivamente ripetuto gli esami, o riuscendo 101 ottenere l'iscrizione negli albi o comunque arrivando a partecipare anche a quelli svoltisi nel 1939. Per quanto si riferisce invece agli esami effettuati nel corrente anno presso le Corti di Appello di Bari e di Cagliari si deve tener conto, rispetto ai successivi che saranno banditi secondo il nuovo sistema in altre sedi, che trattasi in sostanza di esami che fanno parte di unica sessione e che si sono effettuati in tempi diversi soltanto per ragioni connesse allo stato di guerra.

Art. 5 - Sono richiamate le norme dell'ordinamento professionale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

in tal modo l'idoneità. Appare equo infatti, dopo l'abolizione dell'albo chiuso, attribuire i medesimi effetti giuridici sia agli esami svoltisi nel 1939 in tutte le Corti di Appello o nel corrente anno in quelle di Bari e di Cagliari, secondo il sistema del concorso, sia a quelli che stanno per essere fissati per idoneità altrove. Per quanto si riferisce agli esami svoltisi nel 1939 la disposizione si spiega con la evidente opportunità da un lato di non far ripetere le prove a quei candidati che le hanno già superate nell'ultimo concorso e che non sono stati compresi nei limiti utili di graduatoria, e dall'altro di restringere l'agevolazione ai candidati in questione, nella logica presunzione che coloro i quali le hanno superate negli anni precedenti conseguendo la sola idoneità hanno successivamente ripetuto gli esami, o riuscendo 101 ottenere l'iscrizione negli albi o comunque arrivando a partecipare anche a quelli svoltisi nel 1939. Per quanto si riferisce invece agli esami effettuati nel corrente anno presso le Corti di Appello di Bari e di Cagliari si deve tener conto, rispetto ai successivi che saranno banditi secondo il nuovo sistema in altre sedi, che trattasi in sostanza di esami che fanno parte di unica sessione e che si sono effettuati in tempi diversi soltanto per ragioni connesse allo stato di guerra.

Art. 5 - Sono richiamate le norme dell'ordinamento professionale del 1933 e successive che, nella vasta materia degli esami di procuratore, continuano ad applicarsi in quanto non siano incompatibili con quelle di cui ai precedenti articoli del decreto. Così per la parte relativa alla pratica, alla composizione delle Commissioni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783016

esaminatrici, alle sedi di esame, ai benefici da riconoscersi ai candidati forniti di determinati requisiti militari vigono le norme citate in questo articolo.

100

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780016

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RELATIVO AGLI ESAMI DI PROCURATORE

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art.4 del decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.151 sulle facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visti il R. decreto-legge 27 novembre 1933,n.1578 convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934,n.36,relativo all'Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore; il R. decreto 22 gennaio 1934,n.37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto decreto; la legge 23 marzo 1940,n.254, il R. decreto-legge 19 maggio 1943,n.509 ed il R. decreto legge 13 marzo 1944,n.76 contenenti modificazioni all'Ordinamento forense;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la Grazia e Giustizia, di concerto con il Ministro per le Finanze e con il Ministro per il Tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art.4 del decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.151 sulle facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visti il R. decreto-legge 27 novembre 1933,n.1578 convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934,n.36,relativo all'Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore; il R. decreto 22 gennaio 1934,n.37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto decreto; la legge 23 marzo 1940,n.254, il R. decreto-legge 19 maggio 1943,n.509 ed il R. decreto legge 13 marzo 1944,n.76 contenenti modificazioni all'Ordinamento forense;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la Grazia e Giustizia, di concerto con il Ministro per le Finanze e con il Ministro per il Tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

E' temporaneamente sospesa l'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per iscrizione o per trasferimento negli albi dei procuratori.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2

L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore ha carattere teorico-pratico ed è scritto ed orale.

Le prove scritte sono due: una per il diritto civile e il diritto amministrativo; l'altra per la procedura civile e per la procedura penale.

La prova orale comprende: il diritto civile, il diritto penale, il diritto amministrativo, il diritto finanziario, la procedura civile e la procedura penale.

Art. 3

I praticanti che, anteriormente all'entrata in vigore di questo decreto, abbiano presentato domanda di ammissione all'esame per la professione di procuratore e che per circostanze dipendenti dallo stato di guerra si siano trovati nella impossibilità di sostenerne, in tutto o in parte, le prove, non sono tenuti, qualora chiedano di partecipare ad altra sessione, a rinnovare il pagamento della tassa prescritta.

Art. 4

L'idoneità conseguita nei concorsi ai posti di procuratore svoltisi nel 1939 ovvero nei territori che sono stati liberati dal nemico anteriormente all'entrata in vigore di questo decreto costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.

Art. 5

In quanto non sia diversamente stabilito da questo decreto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

procuratore ha carattere teorico-pratico ed è scritto ed orale.

Le prove scritte sono due: una per il diritto civile e il diritto amministrativo; l'altra per la procedura civile e per la procedura penale.

La prova orale comprende: il diritto civile, il diritto penale, il diritto amministrativo, il diritto finanziario, la procedura civile e la procedura penale.

Art. 3

I praticanti che, anteriormente all'entrata in vigore di questo decreto, abbiano presentato domanda di ammissione all'esame per la professione di procuratore e che per circostanze dipendenti dallo stato di guerra si siano trovati nella impossibilità di sostenerne, in tutto o in parte, le prove, non sono tenuti, qualora chiedano di partecipare ad altra sessione, a rinnovare il pagamento della tassa prescritta.

Art. 4

L'idoneità conseguita nei concorsi ai posti di procuratore svoltisi nel 1939 ovvero nei territori che sono stati liberati dal nemico anteriormente all'entrata in vigore di questo decreto costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.

Art. 5

In quanto non sia diversamente stabilito da questo decreto continuano ad applicarsi le norme del R.decreto-legge 27 novembre 1933,n.1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934,n.36; del R.decreto 22 gennaio 1934, n.37; della legge 23 marzo 1940,n.254; del R. decreto-legge 13 maggio 1943,

5

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

n.509 e del R. decreto-legge 13 marzo 1944,n.76 sull'ordinamento forense.

Art. 6

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì

97

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 SP 16

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/4104/4. RHW/ap.
31 August 1944.

MEMO

TO : VP Adm Sec

1. There appears to be nothing objectionable legally in the proposed decree attached. Whether it will work depends upon the personnel selected to administer it.

96

RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC.,
Chief Legal Officer.

2192

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

49A

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394.

ACC/4104/L. 29 August 1944.

SUBJECT : Dissolution of the Governatorat of Rome.

TO : Interior Sub-Commission.

1. Reference your ACC/1/4/1/Int dated 28 August 1944, I return herewith the papers which you submitted.

2. In confirming the conference today between myself and Captain Temple I bring attention to the following points :-

(a) Article 6, para. 2.
It would seem to be better to say "the resolutions concerning the budget" instead of "the resolutions approving the budget" for the budget is determined upon by the Communal Authorities and it is approved then by the Minister of Interior in agreement with the Minister of the Treasury". It is therefore more proper to distinguish between the primary resolution and the later approval.

(b) Article 6, para. 3, states that the estimated budget shall be approved by the Minister of the Interior in agreement with the Minister of the Treasury. However, Article 11, para. 7 states that the "rectified account" shall be approved only by the Minister of the Interior. Is this difference intended?

(c) In Article 12 reference is made to Article 11, para.6. I believe the reference should be to Article 11, para. 5.

RICHARD H. AKIMER.
Colonel, A.C.
Acting Chief Legal Officer.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

48A

File 4104.

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

/gb.
19 Aug 44.

ACC/4149/L.

SUBJECT: Draft Decree increasing penalties for unlawful sale of liquor.

TO: Director, Interior Sub-Commission.

1. The Minister of Justice informs this Sub-Commission that he transmitted the above draft decree to the Ministry of Interior for approval about 10 days ago.

2. H.Q. AAI and RC & M.G.S. are pressing for immediate enactment of the above draft.

3. This Sub-Commission would appreciate it if you could contact the Minister of Interior with view of obtaining a speedy action on the decree.

G.G. HANNAFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch
for Acting Chief Legal Officer.

Copy to RC & M.G.S.
File ACC/4104/L.

2194

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

47A

Fld 4104

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/4149/L. /gb.
19 Aug 44.

SUBJECT: Draft Decree increasing penalties for unlawful sale of liquor.

TO: R.C. & M.G.SECTION.

1. The above draft decree was returned by this Sub-Commission to the Ministry of Justice for publication the same day on which your approval was communicated to this Sub-Commission.

2. At the meeting held on 17 Aug 44 the Minister of Justice informed this Sub-Commission that the draft had to be sent for approval of the Ministry of Interior and promised to take all steps necessary for speedy enactment.

3. The Secretary of the Minister's Cabinet was contacted by telephone on 18 Aug 1944 in this matter and a letter of reminder written to the Ministry on the same day.

4. Enclosed a copy of a letter addressed to the Interior Sub-Commission.

5. Kindly excuse the delay in answering your 307/146/CA of 16 Aug 44.

G.G. HANNAFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch
for Acting Chief Legal Officer.

Enclosed: Copy to File ACC/4104/L.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

46A

4104

ACC/4104/L.

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

/gb.
19 Aug 44.

SUBJECT: Draft decree on unlicensed sale of liquor.

TO: H.E. the Minister of Pardon & Justice.

1. This Sub-Commission wishes to stress again the urgent need for a speedy enactment of the above draft decree.

G.G. HANNAFORD
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch
for Acting Chief Legal Officer.

Copy to ACC/4104/L.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

41 4

45A

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Sub-Commission
APO 394

ACC/Legal/Gen/1

53/pm.
16 Aug 44.

SUBJECT : Draft Decree increasing witness fees.

TO : H.E.The Minister of Pardon and Justice.

1. This is to inform Your Excellency that this Sub-Commission has approved the above draft decree.

91

C. C. HANNAFORD,
Lt.Colonel,
Officer i/c Italian Branch,
for Acting Chief Legal Officer.

Copy to: ACC/4104/1.

30

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

44A

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Sub-Commission
APO 394

File

ACC/4104/L.

RS/pa.
16 Aug 44.

SUBJECT : Draft Decree increasing allowances for "Cancellieri" of Judicial Offices.

TO : Finance Sub-Commission.

1. The Minister of Justice proposes to submit the enclosed draft for approval of the Council of Ministers.

2. May this Sub-Commission please be informed whether or not you have any objection against the above draft. An early answer would be appreciated.

90

G. C. HANNAFORD,
Lt.Colonel,
Officer i/c Italian Branch,
for Acting Chief Legal Officer.

(43A

No 4104/2

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
R.C. & M.G. SECTION
APO 394

Ref/252/20/CA.

14 August 1944

EXECUTIVE MEMORANDUM)
)
NUMBER 74)

Release of Assets in the United Kingdom to British Subjects in Liberated Italy

1. Reference is made to Executive Memorandum No. 38, Emergency Financial Assistance to United States or British Nationals.

2. There are at present a number of British subjects in receipt of relief payments, some of whom were previously in receipt of payments made by the Protecting Power prior to the liberation of Italy and others have come to need advances since the liberation. Many of these British subjects possess money and/or assets in the United Kingdom, which so far have been held under the Custodian of Enemy Property and accordingly have not been available for the support of their owners in Italy.

3. Release of such assets in the United Kingdom belonging to British subjects in Liberated Italy will be granted to each subject, who makes the appropriate application and who is found, on enquiry, not to be under suspicion of association during the war with activities disloyal to the British cause. When the application is approved, the money will be returned to the Bank in the United Kingdom, which originally acted for the British subject. The Bank concerned will be the agent for exercising Exchange Control and for seeing that remittances within the prescribed limits are made to the said subject.

89

4. Every British subject at present in receipt of any form of relief payment or advance will be asked whether he or she does possess money or other assets in the United Kingdom. If so, he or she will be requested to complete a form of application, specimen of which is attached.

5. The applicant will be informed of the maximum for monthly remittances, the signature will be witnessed and the form of application will be forwarded through the normal channels to the Finance Sub-Commission at the Headquarters of the Commission for onward transmission to the War Office.

6. The form will be accompanied by a short note stating that the interviewing officer is reasonably satisfied :

i. As to the person's identity.

ii. that he/she is a British subject.

iii. that he/she is not suspected of having been associated during the war with activities disloyal to the British cause.

7. A supply of application forms is attached and should be used without altera-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1. Reference is made to Executive Memorandum No. 38, Emergency Financial Assistance to United States or British Nationals.

2. There are at present a number of British subjects in receipt of relief payments, some of them were previously in receipt of payments made by the Protecting Power prior to the liberation of Italy and others have come to need advances since the liberation. Many of these British subjects possess money and/or assets in the United Kingdom, which so far have been held under the Custodian of Enemy Property and accordingly have not been available for the support of their owners in Italy.

3. Release of such assets in the United Kingdom belonging to British subjects in liberated Italy will be granted to each subject, who makes the appropriate application and who is found, on enquiry, not to be under suspicion of association during the war with activities disloyal to the British cause. When the application is approved, the money will be returned to the Bank in the United Kingdom, which originally acted for the British subject. The Bank concerned will be the agent for exercising Exchange Control and for seeing that remittances within the prescribed limits are made to the said subject.

89

4. Every British subject at present in receipt of any form of relief payment or advance will be asked whether he or she does possess money or other assets in the United Kingdom. If so, he or she will be requested to complete a form of application, specimen of which is attached.

5. The applicant will be informed of the maximum for monthly remittances, the signature will be witnessed and the form of application will be forwarded through the normal channels to the Finance Sub-Commission at the Headquarters of the Commission for onward transmission to the War Office.

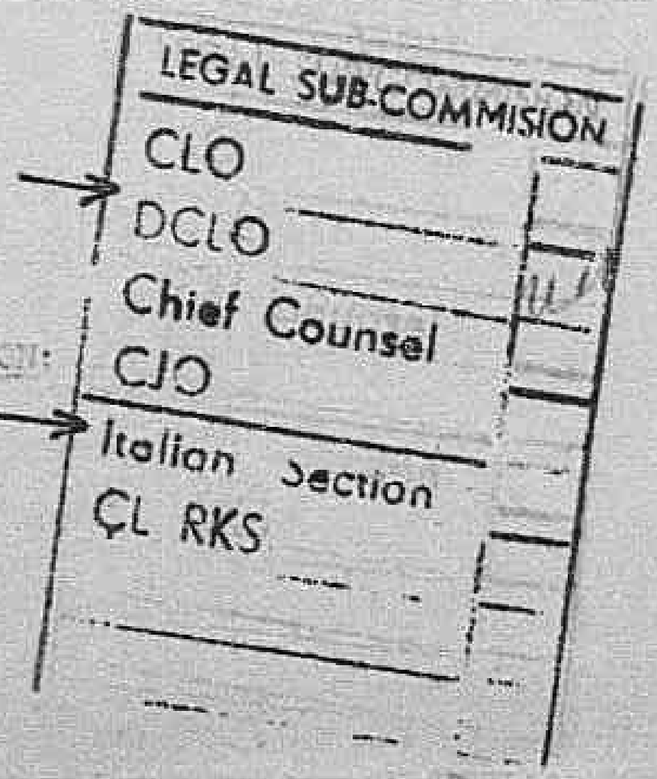
6. The form will be accompanied by a short note stating that the interviewing officer is reasonably satisfied :

i. as to the person's identity.

ii. that he/she is a British subject.

iii. that he/she is not suspected of having been associated during the war with activities disloyal to the British cause.

7. A supply of application forms is attached and should be used without alteration.



DISTRIBUTION:
"A"

M.S.LUSH,
Brigadier,
Executive Commissioner.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

APPLICATION BY BRITISH SUBJECT IN LIBERATED BELLIGERENT TERRITORY (ITALY) REQUIRING REMITTANCES FROM HIS OWN MONIES IN THE STERLING AREA

To: The Under-Secretary of State, Foreign Office, LONDON, S.W.1.

1. I, _____
(Full Name)

_____
(Present Address)

a British subject resident in Italy, request the Board of Trade to direct the Custodian of Enemy Property to pay to:

_____ _____
(Name of Bank) (Address of Bank)

for my account all monies received by such Custodian on my behalf.

2. I attach a list showing the sources from which the Custodian should have received money on my behalf.

NOTE 1: Applicant should indicate such source by naming each Bank at which he has an account; each of his dividend paying investments the name and address of any Trustees or Solicitors who may have received money for his account; his Inspector of Taxes if a claim for repayment of tax has been lodged, etc.

NOTE 2: If any source is in Scotland or Northern Ireland the fact should be indicated. 88

3. I desire that my property other than money be freed from the operation of the Trading with the Enemy Act 1939 and Orders made thereunder.

4. I attach a request to the Bank mentioned in Paragraph 1 to arrange monthly remittances to me at the above address of £.....or such less amount as may be permitted and to report to me the balance at credit of my account.

(ACC/AMG Officer in Italy
to advise applicant of
normal limit)

Witness to the signature of the above named.

Dated .....

Signed .....

NOTE: Wherever possible the witness should be an appropriate local officer of Allied Military Government who should affix his official stamps as well as his signature.

(Detachable)

TO : Bank:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Custodian of Enemy Property to pay to:

(Name of Bank) _____ (Address of Bank) _____

for my account all monies received by such Custodian on my behalf.

2. I attach a list showing the sources from which the Custodian should have received money on my behalf.

NOTE 1: Applicant should indicate such source by naming each Bank at which he has an account; each of his dividend paying investments the name and address of any Trustees or Solicitors who may have received money for his account; his Inspector of Taxes if a claim for repayment of tax has been lodged, etc.

NOTE 2: If any source is in Scotland or Northern Ireland the fact should be indicated. 88

3. I desire that my property other than money be freed from the operation of the Trading with the Enemy Act 1939 and Orders made thereunder.

4. I attach a request to the Bank mentioned in Paragraph 1 to arrange monthly remittances to me at the above address of £.....or such less amount as may be permitted and to report to me the balance at credit of my account.

(ACC/AMG Officer in Italy
to advise applicant of
normal limit)

Witness to the signature
of the above named.

Dated .....

Signed .....

NOTE: Wherever possible the witness should be an appropriate local officer of Allied Military Goverment who should affix his official stamps as well as his signature.

(Detachable)

TO : Bank

(Address)

1. Please reconstitute my account with you.
2. Please arrange to pay out of my account to the Foreign Office any indebtedness I may have incurred in respect of advances made to me by the Protecting Power or by Allied Military Government.
3. Please arrange to remit to me:

(Name) (Address)
until further notice the sum of £..... monthly at my risk through the channel available for private remittances or such lesser sum as may be permitted. Please also report the balance at credit of my account.

Dated ..... Signed .....

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2202

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(42A)

fld

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Sub-Commission
APO 394

GGH/pa.
14 Aug 44.

ACC/4104/L.

SUBJECT : New decree of offences against Food and Supply Regulations.

TO : H.E.The Minister of Pardon and Justice.

1. The Draft-Decree submitted by Your Excellency on July 25th for the observations of this Sub-Commission is returned herewith.

2. This Sub-Commission has no objection to its promulgation in its present form.

3. The draft was however forwarded to the Agricultural Sub-Commission and Sig.Capocci, its Legal Adviser made certain comments on the drafting of the decree which appear to this Sub-Commission of little value.

4. They are however enclosed for your Excellency's information and whatever use you may care to make of them/

87

G. G. HANNAFORD,
Lt.Colonel,
Officer i/c Italian Branch,
for Acting Chief Legal Officer.

2203

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

489/11 41A

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

ACC/4104/L

WGB/ap
12 Aug 44

SUBJECT : Italian Legislation.

TO : Ministry of Pardon and Justice
Ufficio Pubblicazione Gazzetta Ufficiale.

1. Will you please send to this Subcommission for consultation the volumes of the "Lex" containing the following decrees :

R.D. n. 1933 of the 28-9- 1919
" " " 50 " " 4-1- 1920
" " " 1393 " " 23-6- 1923

2. The volumes will be returned after perusal.

W. G. BRYCE,
Lieut.
Italian Branch.
for Acting Chief Legal Officer.

80

2204

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Sub-Commission
APO 394

ACC/5069/L.

FS/ra.
9 Aug 44.

SUBJECT : Draft Decree on suppression of prostitution.

TO : H.E.The Minister of Pardon and Justice.

1. This Sub-Commission has the honour to confirm herewith that the above draft submitted by Your Excellency covers all the proposals put forward by this Sub-Commission.

C. G. HANNAFORD.
Lt.Colonel.
Officer i/c Italian Branch.
for Acting Chief Legal Officer.

Copy to : ACC/813h/L.

85

2205

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Sub-Commission
APO 394

39A

ACC/4104/L.

ES/pm.
9 Aug 44.

SUBJECT : Draft Decree on "" Ufficio Disciplina delle libere Professioni"".

TO : H.E.The Minister of Pardon and Justice.

1. This Sub-Commission has no comments to make in respect to the above draft decree.

G. G. HANNAFORD,
Lt. Colonel,
Officer i/c Italian Branch,
for Acting Chief Legal Officer.

2206

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Agreed

Direzione Affari per free professioni

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

V I S T O il R.D. 12 febbraio 1940, n. 122;

V I S T O il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

V I S T O l'art. 5 del decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

S E N T I T O il Consiglio dei Ministri

S U L L A P R O P O S T A del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia, di concerto con il Ministro del Tesoro ;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1

L'Ufficio "Disciplina delle libere professioni", istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, fa parte integrante, con tutte le sue attribuzioni, della Direzione Generale degli affari civili e del notariato dello stesso Ministero.

Per effetto della precedente disposizione, l'anzidetta Direzione Generale assume la denominazione di "Direzione Generale degli affari civili e delle libere professioni".

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo ecc.

2207

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

RELAZIONE

Con il decreto Reale in data 12 febbraio 1940, n. 122, l'Ufficio delle libere professioni fu distaccato dalla Direzione Generale degli affari civili e delle professioni legali e costituito in un Ufficio autonomo.

L'esperienza ha dimostrato come tale provvedimento non sia stato opportuno, in quanto ha sottratto tale ufficio al suo naturale inquadramento nella suddetta Direzione Generale, la quale è meglio in grado di attendere alla vigilanza sulle libere professioni con criteri uniformi, anche per il fatto che essa deve curare il controllo sull'espletamento della professione di notaio.

In tale senso si è predisposto l'unito schema di decreto luogotenenziale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

4107

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

S/esp

384

AGC/416/44

3 Aug 44

SUBJECT: Draft decree increasing penalties for illegal sales of liquors etc.

TO : The Minister of Pardon and Justice

This sub-commission has the honour to inform Your Excellency that the above draft decree has been approved.

A. R. THACKRAH,
Lt. Col.,
Italian Branch,
for Acting Chief Legal Officer.

82

Copy to : File AGC/416(L)

2209

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Phone 481894

Thru Min. of Finance
Phone 489091 Ext 421

37A

Enter + FILE

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
FINANCE SUB-COMMISSION
Budget Sub-Section
APO 394

31 July 1944.

B/49

SUBJECT: Draft Decree concerning Pensions to Former Members of the Militia.

TO : Director, Legal Sub-Commission, A.C.C.

1. The attached draft decree has been approved by the Council of Ministers and by the Finance Sub-Commission, A.C.C.

2. It is requested that the provisions of the decree may be made effective in A.M.G. territory simultaneously with publication in the Gazzetta Ufficiale.

J. R. H. HALL,
Major,
Deputy Chief
Budget Officer.

JRHH/t

-81
30

(3/B)

R E L A Z I O N E

Nel R.decreto legge 13 marzo 1944 n.85, pubblicato nella Gaz_ zetta Ufficiale del Regno - serie speciale - n.15 del 25 marzo u.s., concernente "Miglioramenti economici a favore dei titolari di pensio_ ni" fu inserita una norma (art.12) intesa ad escludere dai miglioramen_ ti stessi le pensioni od altri assegni vitalizi concessi per benemerenze fasciste con leggi speciali, ovvero in base alla legge 24 dicembre 1925 n.2275 e successive modificazioni.

In quella sede fu al Consiglio dei Ministri posto il quesito se non si dovessero addirittura revocare tutte le pensioni ed altre provvidenze concesse per i titoli sopra indicati.

In conseguenza la Presidenza del Consiglio dei Ministri con let_ tera n.38 del 13 marzo 1944 dava incarico al Ministero delle Finanze di "predisporre uno schema di provvedimento per l'abrogazione delle norme legislative che hanno concesso pensioni, anche di riversibilità, ed assegni privilegiati con le connesse provvidenze per la protezione ed assistenza dei minorati di guerra, in relazione alle cosiddette be_ nemerenze per la causa fascista".

Questo Ministero aveva già predisposto il relativo schema, senonchè l'A.C.C. ha richiesto l'emanazione di un provvedimento di ca_ rattere più generale inteso a revocare anche le disposizioni legisla_ tive che prevedono il diritto a trattamento di pensione o di quiescenza a favore degli appartenenti alla disciolta m.v.s.n., organizzazione mi_ litare che fu, come è noto, istituita a presidio del regime fascista e del suo capo.

Nell'attesa dell'emanazione di tale provvedimento l'A.C.C. si è astenuta dall'estendere i miglioramenti economici previsti dal citato R.decreto legge n.85 nei territori da essa amministrati, non volendo in nessun caso ammettere che potessero essere, sia pure provvisoria_ mente, migliorate le pensioni già in precedenza liquidate a favore

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

concernente "Miglioramenti economici a favore dei titolari di pensio_ ni" fu inserita una norma (art.12) intesa ad escludere dai miglioramen_ ti stessi le pensioni od altri assegni vitalizi concessi per benemerenze fasciste con leggi speciali, ovvero in base alla legge 24 dicembre 1925 n.2275 e successive modificazioni.

In quella sede fu al Consiglio dei Ministri posto il quesito se non si dovessero addirittura revocare tutte le pensioni ed altre provvidenze concesse per i titoli sopra indicati.

In conseguenza la Presidenza del Consiglio dei Ministri con let_ tera n.38 del 13 marzo 1944 dava incarico al Ministero delle Finanze di "predisporre uno schema di provvedimento per l'abrogazione delle norme legislative che hanno concesso pensioni, anche di riversibilità, ed assegni privilegiati con le connesse provvidenze per la protezione ed assistenza dei minorati di guerra, in relazione alle cosiddette be_ nemerenze per la causa fascista".

Questo Ministero aveva già predisposto il relativo schema, senonchè l'A.C.C. ha richiesto l'emanazione di un provvedimento di ca_ rattere più generale inteso a revocare anche le disposizioni legisla_ tive che prevedono il diritto a trattamento di pensione o di quiescenza a favore degli appartenenti alla disciolta m.v.s.n., organizzazione mi_ litare che fu, come è noto, istituita a presidio del regime fascista e del suo capo.

Nell'attesa dell'emanazione di tale provvedimento l'A.C.C. si è astenuta dall'estendere i miglioramenti economici previsti dal citato R.decreto legge n.85 nei territori da essa amministrati, non volendo in nessun caso ammettere che potessero essere, sia pure provvisoria_ mente, migliorate le pensioni già in precedenza liquidate a favore degli appartenenti all'ex m.v.s.n.

L'adozione del provvedimento che si sottopone all'approvazione del Consiglio dei Ministri acquista quindi carattere di particolare ur_ genza per poter finalmente permettere agli aventi diritto delle sopra citate regioni, di godere dei miglioramenti economici sulle pensioni,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

già applicati nelle altre provincie con decorrenza 31 gennaio 1944/

Con lo schema in esame si provvede con l'art.1 all'abrogazione di tutti i provvedimenti in forza dei quali scaturisce il diritto alla liquidazione di pensioni a favore di "benemeriti per la causa fascista" e degli appartenenti alla disciolta m.v.s.n.

Con l'art.2 si provvede a revocare altresì le pensioni e gli altri assegni vitalizi già liquidati, mentre si fa salvo il diritto agli interessati di richiedere la liquidazione della pensione eventualmente spettante per servizi normali resi allo Stato.

Con l'art.3 viene disposto lo scioglimento dell'opera di previdenza della m.v.s.n. e vengono precisate le modalità relative a tale liquidazione, la quale prevede (art.4) il rimborso, agli eventi diritto, delle quote di capitale versate sotto forma di trattenute mensili. Per l'erogazione di tali rimborsi è inoltre stabilita una adeguata rateazione.

La norma di cui all'art.5 prevede invece il non riconoscimento, ai fini delle pensioni privilegiate di guerra dei servizi prestati in occasione dell'intervento italiano nella guerra civile di Spagna. Per la partecipazione, invece, a tutte le altre guerra combattute dall'Italia, nulla viene innovato.

Con l'art.6 si abroga il terzo comma dell'art.3 del R.decreto legge 6 dicembre 1943 n.16/B che prevede la facoltà ai Ministri competenti di provvedere alla liquidazione di pensioni a favore degli appartenenti alla ex m.v.s.n. in base al grado militare ricoperto.

Per quanto invece concerne le milizie speciali che avevano carattere prevalentemente tecnico o di polizia, presi gli opportuni accordi con l'A.C.C., si è stabilito di riconoscere le pensioni già liquidate o da liquidarsi fino a tutto il grado 7°, mentre per il grado 6° e superiori, potendo sorgere fondato dubbio che tali gradi siano stati raggiunti o conferiti per inframmettenze politiche o

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ne di tutti i provvedimenti in forza dei quali scaturisce la facoltà alla liquidazione di pensioni a favore di "benemeriti per la causa fascista" e degli appartenenti alla disciolta m.v.s.n.

Con l'art.2 si provvede a revocare altresì le pensioni e gli altri assegni vitalizi già liquidati, mentre si fa salvo il diritto agli interessati di richiedere la liquidazione della pensione eventualmente spettante per servizi normali resi allo Stato.

Con l'art.3 viene disposto lo scioglimento dell'opera di previdenza della m.v.s.n. e vengono precisate le modalità relative a tale liquidazione, la quale prevede (art.4) il rimborso, agli aventi diritto, delle quote di capitale versate sotto forma di trattenute mensili. Per l'erogazione di tali rimborsi è inoltre stabilita una adeguata rateazione.

La norma di cui all'art.5 prevede invece il non riconoscimento, ai fini delle pensioni privilegiate di guerra dei servizi prestati in occasione dell'intervento italiano nella guerra civile di Spagna. Per la partecipazione, invece, a tutte le altre guerra combattute dall'Italia, nulla viene innovato.

Con l'art.6 si abroga il terzo comma dell'art.3 del R.decreto legge 6 dicembre 1943 n.16/B che prevede la facoltà ai Ministri competenti di provvedere alla liquidazione di pensioni a favore degli appartenenti alla ex m.v.s.n. in base al grado militare ricoperto.

Per quanto invece concerne le milizie speciali che avevano carattere prevalentemente tecnico o di polizia, presi gli opportuni accordi con l'A.C.C., si è stabilito di riconoscere le pensioni già liquidate o da liquidarsi fino a tutto il grado 7°, mentre per il grado 6° e superiori, potendo sorgere fondato dubbio che tali gradi siano stati raggiunti o conferiti per inframmettenze politiche o benemerenze fasciste, si è ritenuto opportuno sospendere le liquidazioni od i pagamenti e disporre al riguardo opportuni accertamenti. All'uopo sono state inserite le norme di cui all'art.7.

L'art.8 prevede la possibilità di revoca delle pensioni ecce_

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

zionali e di altri assegni straordinari vitalisi concessi con leggi speciali dal 28 ottobre 1922 in poi per revocare quelle che risul_ tino concesse per benemerenze fasciste.

Gli art.9 e 10 prevedono la possibilità, per gli interessati, di presentare ricorso avverso i provvedimenti adottati dalle Amministrazioni competenti.

All'uopo viene istituita apposita commissione di tre membri, scelti fra i Magistrati dell'ordine giudiziario, del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, che possono dare assoluto affidamento della più obiettiva imparzialità nell'espletamento di così delicata mansione.

Con l'art.11, infine, viene fissata la decorrenza del prov vedimento.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780016

Schema di decreto legislativo luogotenenziale concernente : "Revoca di benefici in materia di pensioni e di altre provvidenze accordate agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. e sue specialità e ai cittadini aventi benemerenze fasciste".

UMBERTO DI SAVOIA
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R.decreto 27 marzo 1924 n.482;

Vista la legge 24 dicembre 1925 n.2275 e successive modificazioni ed estensioni;

Vista la legge 24 marzo 1930 n.454;

Visto il R.decreto 13 gennaio 1931 n.62 e successive modificazioni;

Vista la legge 12 giugno 1931 n.777;

Visto il R.decreto 15 luglio 1938 n.1282;

Visto il R.decreto legge 6 dicembre 1943 n.16/B;

Visto il R.decreto legge 27 gennaio 1944 n.102;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri del Tesoro, della Guerra, della Marina, dei Lavori Pubblici, delle Comunicazioni, dell'Agricoltura e delle Foreste;

Il Consiglio dei Ministri ha approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo :

11

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art.1

Sono abrogati i seguenti provvedimenti :

- Regio decreto legge 27 gennaio 1944 n.102 concernente : "Trattamento di pensione o di quiescenza agli appartenenti alla di_ sciolta m.v.s.n. e sue specialità".

Tuttavia restano in vigore del provvedimento stesso soltanto i primi due commi dell'articolo 7 che prevedono l'istituzione alle dipendenze del Ministero della Guerra di una commissione militare per lo scioglimento della m.v.s.n. e l'attribuzione dei compiti rela_ tivi allo scioglimento della milizia artiglieria marittima;

- legge 24 dicembre 1925, n.2275 concernente "Pensioni alle famiglie dei caduti per la causa nazionale dal 23 luglio 1919 al 1° novembre 1922 ed ai mutilati per la stessa causa nello stesso periodo, nonchè ai militi della m.v.s.n. mutilati in servizio e alle famiglie dei ca_ duti nell'adempimento del loro volontario dovere" e successive modi_ ficazioni ed estensioni;

- legge 24 marzo 1930 n.454 concernente "Estensioni ai cittadini di_ venuti invalidi per la causa nazionale delle disposizioni delle leggi 25 marzo 1917 n.481, 21 agosto 1921 n.1312 e 3 dicembre 1925 n.2151, e di ogni altra disposizione concernente la protezione ed assistenza de_ gli invalidi di guerra" e successive modificazioni;

- legge 12 giugno 1931, n.777 concernente "Estensione agli orfani ed agli altri congiunti dei caduti per la causa nazionale di tutte le provvidenze in favore degli orfani e dei congiunti dei caduti in guer_ ra" e successive modificazioni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art.2

Le pensioni e gli assegni di guerra o privilegiati ordinari liquidati prima dell'entrata in vigore del presente decreto in for_ za della legge 24 dicembre 1925, n.2275 e successive modificazioni ed estensioni e le pensioni eventualmente liquidate in base al R.de_ creto legge 27 gennaio 1944 n.102 sono revocate.

A favore dei pensionati che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.1 della citata legge 24 dicembre 1925 n.2275, abbiano opta_ to per il trattamento di pensione stabilito dall'articolo stesso, è fatto salvo il diritto di richiedere la liquidazione della pen_ sione normale spettante per i servizi resi allo Stato o ad enti pubblici.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art.3

L'opera di previdenza della M.V.S.N. eretta in ente morale con R.decreto 27 marzo 1924 n. 482 è sciolta. La relativa liquidazione è affidata al Ministero del Tesoro.

Le operazioni di liquidazione della "sezione per indennità e sussidi" dell'ente suddetto devono tenersi distinte da quelle della "sezione per assegni vitalizi" a carico della quale dovranno porsi i rimborsi di cui al successivo articolo quattro. Qualora il patrimonio della "sezione assegni vitalizi" non risultasse sufficiente per effettuare i rimborsi predetti, potrà all'uopo essere utilizzato quello risultante dalla liquidazione dell'altra sezione.

Le attività residuate dopo esaurita la liquidazione di entrambe le sezioni sono devolute allo Stato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 4

Gli iscritti all'Opera di previdenza della m.v.s.n. decadono da tutti i diritti contemplati in loro favore dagli statuti delle due sezioni dell'Opera stessa.

E' soltanto consentito il rimborso, senza interessi, dei contributi personali effettivamente rilasciati a favore della Sezione "assegni vitalizi" della soppressa Opera. Qualora l'ammontare complessivo di detti contributi superi le £.1.000, il rimborso verrà effettuato in rate mensili di importo non superiore a tale cifra.

Per ottenere il rimborso di cui al precedente comma, gli interessati dovranno presentare domanda al Ministero del Tesoro entro un anno dalla cessazione delle ostilità, sotto pena di decadenza.

Nei casi in cui è già stato provveduto alla liquidazione dell'assegno vitalizio, l'ammontare complessivo degli assegni erogati dovrà essere detratto dall'importo dei contributi da rimborsare ai sensi del precedente secondo comma.

73

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783016

Art. 5

Le pensioni e gli assegni di guerra, diretti o di riversibi_
lità, concessi agli appartenenti alla disciolta m.v.s.n. ed alle ri_
spettive famiglie per eventi verificatisi in dipendenza dell'inter_
vento italiano nella guerra civile di Spagna sono revocati.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art.6

E' abrogata la facoltà concessa ai Ministri competenti dal se_
condo periodo del terzo comma dell'art.3 del Regio decreto legge 6 di_
cembre 1943 n.16/B di concedere agli appartenenti alla disciolta m.v.s.n.
in luogo del normale trattamento di quiescenza una pensione in rapporto
al grado militare ricoperto. Le pensioni già liquidate in base a detta
facoltà sono revocate.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

Art.7

Al personale della milizia ferroviaria, della milizia postelegrafonica, della milizia stradale, della milizia portuaria e della milizia forestale che viene eliminato dal servizio in dipendenza dello scioglimento delle milizie stesse spetta il trattamento di quiescenza previsto dalle disposizioni in vigore.

Peraltro nei confronti degli ufficiali e quiparati al grado di tenente colonnello o superiori è sospesa la liquidazione della pensione eventualmente spettante e, del pari, viene sospeso, per i gradi anzidetti, il pagamento delle pensioni già liquidate, in attesa che sia proceduto agli accertamenti necessari per stabilire che i gradi predetti non siano stati raggiunti o conseguiti per interferenze politiche, benemerenze fasciste o provenienza dalla m.v.s.n.-

Tali accertamenti saranno eseguiti dalle Amministrazioni interessate le quali, ove nulla abbiano da rilevare, ai sensi del precedente comma, riconosceranno o confermeranno la validità dei servizi prestati agli effetti della pensione.

In caso contrario le pensioni saranno liquidate in rapporto ai servizi utili riconosciuti e sulla base della media degli stipendi del grado VIII°.

-70

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Art. 8

Le pensioni e gli assegni straordinari vitalizi concessi con leggi speciali dal 28 ottobre 1922 in poi a titolo di benemerenze fasciste sono revocate.

Con decreto del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei Ministri saranno determinati le pensioni e gli assegni che, in ottemperanza a quanto disposto dal precedente comma, devono essere soppressi.

69

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art.9

Contro i provvedimenti adottati in virtù delle disposizioni contenute nel presente decreto è ammesso ricorso alla speciale Commissione istituita in base al successivo art.10.

Nell'interesse dell'Amministrazione il ricorso può essere presentato dal Procuratore Generale presso la Corte dei Conti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art.10

E' istituita una speciale Commissione per l'esame dei ri_corsi di cui all'articolo precedente.

Detta Commissione è così composta :

- da un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al 3°, Presidente -
- da un Consigliere di Stato e da un Consigliere della Corte dei Con_ti, membri -
- un funzionario di grado non inferiore all'8° dei ruoli di gruppo A dell'amministrazione dell'interno eserciterà le funzioni di se_gretario.

La Commissione decide a maggioranza di voti e le sue deci_sioni non sono soggette ad alcun gravame.

67

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art.11

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quel_
lo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

4104 file (36A)

DRAFT OF DEC[illegible]E-LAW OF THE LIEUTENANT G[illegible]ERAL OF THE KINGDOM

ART. 1

Decisions (sentenze) pronounced by the Special Tribunale for the defence of the State, which was suppressed by RDL 29 July 1943 No.668, reconstituted by legislative decree 3 December 1943 No.794, including those of the regional Section of the aforesaid Tribunale instituted in accordance with the Ministerial Decree 9 December 1943 and the Interministerial decrees 13 January 1944 No.49 and 27 January 1944 No.45, and the Penal Decrees issued by the Special Tribunale in accordance with the legislative decree 22 March 1944 No.95, are hereby deprived of all legal effect.

Decisions pronounced by the Special Tribunale extraordinary and by the Special Tribunals Extraordinary instituted by legislative decree 11 November 1943, and those pronounced in consequence of the revision as laid down by legislative decree 22 January 1944 No.6, are likewise deprived of all legal effect.

In any other case the penal action shall remain in force if in the act on which any decision or decree as described in the two foregoing paragraphs was pronounced, the elements of an offence be revealed.

ART. 2

The Procuratore del Re at the Civil and Penal Tribunali of the place where the sentenced person expeating the penalty in consequence of any sentence imposed by the Special Tribunale for the defence of the State, by the Special Tribunale Extraordinary or by the Provincial Tribunali extraordinary, shall instigate the declaration of nullity; and if in the act which was the object of the accusation there be revealed the elements of an offence, he shall initiate, either on his own initiation or on the application of a third party penal action in accordance with Art. 74 Penal Code - otherwise he shall set the prisoner free. 65

If the Tribunale of the place in which the sentenced person is expeating the penalty is not competent, the Procuratore del Re at the Tribunale of the place where the offence was committed shall be asked to proceed in accordance with the rules in the first paragraph.

If the place where the offence was committed is in a part of Italy still occupied, the Procuratore del Re shall provide for the liberation of the sentenced person always provided that

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

decrees 13 January 1944 No.49 and 27 January 1944 No.45, and the Penal Decrees issued by the Special Tribunale in accordance with the legislative decree 22 March 1944 No.95, are hereby deprived of all legal effect.

Decisions pronounced by the Special Tribunale extraordinary and by the Special Tribunals Extraordinary instituted by legislative decree 11 November 1943, and those pronounced in consequence of the revision as laid down by legislative decree 22 January 1944 No.6, are likewise deprived of all legal effect.

In any other case the penal action shall remain in force if in the act on which any decision or decree as described in the two foregoing paragraphs was pronounced, the elements of an offence be revealed.

ART. 2

The Procuratore del Re at the Civil and Penal Tribunali of the place where the sentenced person expiating the penalty in consequence of any sentence imposed by the Special Tribunale for the defence of the State, by the Special Tribunale Extraordinary or by the Provincial Tribunali extraordinary, shall instigate the declaration of nullity; and if in the act which was the object of the accusation there be revealed the elements of an offence, he shall initiate, either on his own initiation or on the application of a third party penal action in accordance with Art. 74 Penal Code - otherwise he shall set the prisoner free. 65

If the Tribunale of the place in which the sentenced person is expiating the penalty is not competent, the Procuratore del Re at the Tribunale of the place where the offence was committed shall be asked to proceed in accordance with the rules in the first paragraph.

If the place where the offence was committed is in a part of Italy still occupied, the Procuratore del Re shall provide for the liberation of the sentenced person always provided that the offence is not one for which the issue of a warrant of arrest is obligatory or furthermore if it be optional, he is (not?) of the opinion that he should issue an order for arrest.

ART. 3

Any period of preventative detention shall run from the date of the examination.

ART. 4

This Decree shall become effective etc.

(modification proposed "as in last para of memorandum

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

35A

SYNOPSIS OF MEMORANDUM

A RDL rendering sentences pronounced by the "Tribunale Speciale per la difesa dello Stato" from 8 Sept.1943 to the date of the entry of the Allies in Rome, non existant.

The memorandum stresses the fact that the reconstitution of the Tribunale Speciale by the fascist Republican Government was unconstitutional, as this government was illegitimate.
The fascist created two Courts :

a) The Tribunale Speciale, which was suppressed by the Royal Government on 21 July 1943 and reconstituted by the Republican Fascist Government on 3 December 43.

b) Special Extraordinary Courts and Provincial Courts for the punishment of traitors, denigrators and enemy of fascism by legislative decree of the said government of 11 November 43.

Article 1 of the present decree declares non existent for lack of constitutional formation the sentences pronounced by the said Courts together with their judicial consequences.

Penal action against ~~the former members of such Courts~~ offenders under common law is also provided for, even if sentence was pronounced by Tribunale Speciale

Article 2 sets out the procedure to be applied, rendering proceedings as speedy as possible.

Article 3 settles a point of procedure in connection with preventive arrest which will be regulated by the provisions of Art.272 of the Penal Code of Procedure.

Article 4 stresses the fact that the fascist decree is only a preliminary step and does prevent in any way the promulgation of further legislation dealing with the revision of sentences delivered by the "Legitimate Tribunale Speciale" from its creation in 1926 to 29 July 43, date of its abrogation by RDL.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

2230

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(34A)

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394.

TEL.EXT.563. 28 July 1944.

REFERENCE : ACC/4104/L.

SUBJECT : Draft Decree on annulment of sentences of the Tribunale Speciale.

TO : H.E.The Minister of Pardon & Justice.

This Sub-Commission has the honour to inform Your Excellency that the above draft decree seems to constitute an adequate solution of the problem.

Cpl

A. R. THACKRAH, 63
Lt.Col.,
Italian Branch
for Acting Chief Legal Officer.

2231

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

33A

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394.

27 July 1944.

REFERENCE : ACC/1404/ L.

SUBJECT : Law on temporary modifications of the CP, CPP and law No.635 of 27 May 1935.

TO : H.E.The Minister of Pardon & Justice.

1. This Sub-Commission has the honour to inform Your Excellency that the draft of the above law appears to meet the requirements of the present emergency and that there are no comments to be made by this Sub-Commission.

Draft returned to M.J. on 29 Feb. 45

G. G. HAMILFORD.
Lieutenant-Colonel,
Officer i/c Italian Branch,
for Acting Chief Legal Officer.

RS/wcw.

62

2232

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

For Col. Wilmer to see 4104 (32A)

Query: implementation in A.M.G. Sanitary?

Major
Parke Davis - 2d Anaesthesia Suggestion

Refer to Col Hippocrates.

Sgt Stein: Re Agenda 8/7/44?

Note

(328) 4104

TRANSLATION

Draft of Decree Law.

Conferring on Advocates of the State the defence of property interests of the Allied Military Forces and rules for the conduct and resumption of service of Advocates of the State.

Umberto Di Savoia etc.

Ref: Consolidated Text of the Laws and legal rules concerning representing and defending ~~in a~~ at trials by the State and the organization of Advocates of the State, approved by R. Decree No.1611 30 October 1933 and successive modifications.
R.Decree No.1612 30 October 1933.
R.D.L. No.2/B 30 October 1943.
Ministerial Debate
Proposed by the President of the Council Prime Minister Secretary of State.

etc.etc.

Art 1

For the duration of the present war Advocates of the State may assume the representation and defence of property interests of the Allied Military Forces and of any members thereof in any civil or penal trial which may be held in liberated territory, whenever so requested by the Allied Command.

In carrying out such duties the provisions contained in the second paragraph of Art.1 Consolidated Text No.1611 30th October 1933 shall apply.

Art 2

To overcome the temporary unquestionable needs of the service, in regard to the present war conditions, authority is hereby given, until six months after the cessation of the present state of war, to retain in service officials and employees on the rolls of Advocates of the State who have distinguished themselves in their work, zeal and self-sacrfice, who are over the age limit but are not yet 75 years of age.

By reasons of the same needs of the service like the officials and employees of the said rolls retired for not more than two years may be temporarily re-instated in service providing they are not more than 75 years of age.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

representing and defending ~~it~~ trials by the State and the organization of Advocates of the State, approved by R. Decree No.1611 30 October 1933 and successive modifications.
R.Decree No.1612 30 October 1933.
R.D.L. No.2/B 30 October 1943.
Ministerial Debate
Proposed by the President of the Council Prime Minister Secretary of State.

etc.etc.

Art 1

For the duration of the present war Advocates of the State may assume the representation and defence of property interests of the Allied Military Forces and of any members thereof in any civil or penal trial which may be held in liberated territory, whenever so requested by the Allied Command.

In carrying out such duties the provisions contained in the second paragraph of Art.1 Consolidated Text No.1611 30th October 1933 shall apply.

Art 2

To overcome the temporary unquestionable needs of the service, in regard to the present war conditions, authority is hereby given, until six months after the cessation of the present state of war, to retain in service officials and employees on the rolls of Advocates of the State who have distinguished themselves in their work, zeal and self-sacrfice, who are over the age limit but are not yet 75 years of age.

By reasons of the same needs of the service like ~~s~~ officials and employees of the said rolls retired for not more than two years may be temporarily re-instated in service providing they are not more than 75 years of age.

The relative provisions shall be made by the President of the Council of Ministers together with the Minister of Finance with the favourable opinion of the Commission for personal affairs.

Any person re-instated in service shall be entitled to the economic provisions established by R.D.L. No.34 31 June 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3

Any person retained or re-instated in service in accordance with the provisions of the preceeding article may be dismissed at any time by the absolute order of the President of the Council of Ministers.

Any service of the aforesaid persons as a result of this decree shall not be counted in regard to any pension nor give any right to a fresh settlement of quiescenza (contractual financial indemnity).

Art. 4

This decree shall come into force etc etc.

60

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Schema di decreto legislativo luogotenenziale.

(32c)

Concernente all'Avvocatura dello Stato della difesa degli interessi patrimoniali delle Forze Militari Alleate e norme per il trattamento e la utilizzazione in servizio di personale dell'Avvocatura dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE

Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il Testo Unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R.decreto 30 ottobre 1933, n.1611, e successive modificazioni;

Visto il R.decreto 30 ottobre 1933, n.1612;

Visto il R.decreto-legge 30 ottobre 1941, n.2/B;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

ABBIAMO SANZIONATO E PROMULGHIAMO QUANTO SEGUE:

Art.1

Per la durata della presente guerra l'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa degli interessi patrimoniali delle forze militari alleate e degli appartenenti alle stesse nei giudizi civili e penali che si svolgano nel territorio liberato, qualora ne sia fatta richiesta dai Governi alleati.

Per l'esercizio di tali funzioni si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art.1 del T.U. 30 ottobre 1933, n.1611.

Art.2

Per sopperire a temporanee indispensabili esigenze di servizio in relazione alle attuali contingenze belliche, è data facoltà, fino a sei mesi dalla cessazione del presente stato di guerra, di trattenere in servizio, oltre i limiti di età, e non oltre il compimento del 70° anno di età, funzionari ed impiegati dei ruoli dell'Avvocatura dello Stato che si siano distinti per operosità, at-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2237

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2238

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Per le stesse esigenze di servizio possono altresì essere mantenuti temporaneamente in servizio, non oltre il compimento del 75° anno di età, funzionari ed impiegati dei detti quali collocati a riposo da non oltre due anni.

I relativi provvedimenti sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa col Ministro delle Finanze, previo parere favorevole della Commissione per gli affari del personale.

Al personale rimasto in servizio verrà fatto per il periodo suddetto il trattamento economico stabilito dal R.Decreto-Legge 31 maggio 1944 n.34.

Art.3

Il personale trattenuto a rimanere a norma dell'articolo precedente può essere licenziato in qualsiasi momento, a criterio insindacabile del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il servizio prestato dal detto personale in dipendenza del presente decreto non è computabile agli effetti della pensione nè dà diritto a nuova liquidazione del trattamento di quiescenza.

Art.4

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno-serie speciale.

Ordiniamo, e chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a , li 1944.

22391

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ADVANCE HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/R/28/L.

/xlp.
5 July 1944.

SUBJECT : Italian Fascist Legislation promulgated since 8 Sept 1943.

TO : Regional Legal Officer (Thru: Regional Commissioner), Region IV

1. Colonel Upjohn, when in Rome yesterday, considered your letter RA/LO/Reg/C/2 of 28th June.

2. As a result, our letter ACC/R/27/L of 5 July was sent out on his instructions. Will you please take that as an answer to your letter of 28th June?
(enclosure Encls returned herewith)

GRH

GERALD R. UPJOHN,
Colonel,
Chief Legal Officer.

Enc: Record in re
BOGLIOCCO and GIOVANNINI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

4104

Legal SC (20)

591 (30)

HEADQUARTERS REGION IV.
ALLIED CONTROL COMMISSION
A.P.O. 394

TO : Chief Legal Officer, A.C.C.

FROM : Regional Legal Officer.

SUBJECT: Case of Bagliocco and Giovannini.

: R4/LE/Reg/C/2.

DATE : 28 June 1944.

1. Attached papers are forwarded to you for your consideration and guidance to me as to the action which should be taken.

2. The situation which has arisen in this case is one that does not appear to be covered by the directions hitherto issued, and as it is obviously one of a type that is liable to recur I should welcome some Guidance as to policy for the future.

3. It appears that the two men concerned were guilty of an offence under Royal Decree of 22/4/43 No. 245. I understand that by the terms of this Decree they should have been tried by the appropriate Tribunale or Pretura. But apparently by Decree of the Duce of 7/1/44 No. 4 power was given to the "Commissione Provinciale" to inflict fine without trial before the appropriate Court. The "Commissione Provinciale" purports to have imposed such a fine in this case.

4. Under the old Proclamation No. 13 such action would clearly have been void. But Proclamation No. 13 has not been posted in the territory in question, and the new Proclamation No. 1, on the other hand, by Part I, Article III, expressly states that "existing laws will remain in force and effect except in so far as it may be necessary for (the Military Governor) in the discharge of his duties ..... to change or supersede them by proclamation or order by him or under his direction". I have not so far received any notification of any order changing the Law established under the Decree in question.

5. It appears to me obviously undesirable that the Allied

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Control Commission should countenance or lend its support to the execution of sentences imposed without trial. It also appears undesirable that persons should be punished for breaches of Fascist decrees committed (as I have no reason to doubt is the fact in the present case) for the express purpose of assisting the Allied Forces.

6. If it is the policy to regard proceedings under the Decree of the Duce of 7/1/44 as void, and to set aside any proceedings that have taken place in pursuance of that decree, may I please have explicit ruling to that effect, informing me of the proper procedure that should be adopted?

7. If on the other hand it is the policy to respect the validity of the Decree of the Duce of 7/1/44, then it would appear that the only course upon to the two men concerned will be to petition the Military Governor for pardon under Executive Memorandum No. 4 as amended by ACC/4030/I/L of 28 April 1944. Subject to any comments which you might have to offer this is the course that I should advise the two men to take.

8. You will observe that for the time being the position of the two men is safeguarded by Major MacFadyean's order to the Maresciallo not to enforce the Decreto Penale pending receipt of further authority of A.M.G.

H. L. Wimmer

Colonel,
Regional Legal Officer
Region 4.

55

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(29)

ADVANCE HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
AMG 394

ACC/R/271/L. /rlp.
5 July 1944.

SUBJECT : Italian Fascist Legislation promulgated since 8 Sept 1943.

TO : Regional Legal Officers (Thru Regional Commissioners).
Regions IV, V, VIII and Rome Region;
Senior Legal Officers, 5th and 8th Armies.

1. There is at present under discussion the text of a Decree which will clarify the situation in regard to legislation passed by the Fascist Republican Government and the position of persons sentenced under such legislation.

2. Pending further instructions from this Hq. the policy will be to preserve the "status quo" and any pending proceedings will be stayed.

GERALD R. UPJOHN,
Colonel,
Chief Legal Officer.

2243

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Sub-Commission
APO 394

ART/ds.

REFERENCE : AJC/4104/L.

5 July 44

SUBJECT : Change of Titles.

TO : RLOs (thru RCh) Regions 1, 2, 3, 4, 5, 6, & 7
CLOs 5th and 6th Armies.

1. The Minister of Justice advises that as a result of the institution of the Legislative Decree under the new form of Government the titles of the "Procuratori Generali del Re" and the "Procuratori del Re" are modified respectively to

" Procuratore Generale del Regno "
and
" Procuratore del Regno"

A.R.THACKRAH,
Lt.Colonel,
for Chief Legal Officer.

Copy to AEC/4062/L.

2244

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
GABINETTO DI S. E. IL MINISTRO GUARDASIGILLI

Salerno, 30 giugno 1944

(27)

A .....

Ufficio .....
Prot. N. 350
Risposta al foglio del .....
Div. ... Sez ... N. .....

OGGETTO. Modifica denominazione degli Uffici di P.M.

ALLE LL.EE. I PROCURATORI GENERALI DI CORTE D'APPELLO
AGLI AVVOCATI GENERALI di Sezioni distaccate di Corte d'Appello
e p.c.
ALLA COMMISSIONE ALLEATA DI CONTROLLO

In relazione al Decreto Legislativo Luogotenenziale che modifica la formula degli atti intitolati al Re si dispone che i Procuratori Generali del Re ed i Procuratori del Re modifichino le denominazioni degli uffici ricoperti adottando rispettivamente quelle di "Procuratore Generale del Regno" e di "Procuratore del Regno".

Si prega impartire al riguardo sollecite disposizioni ai dipendenti uffici.

Si gradirà cenno di assicurazione.

52

IL MINISTRO

2245

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Title

0 4104

(26)

ADVANCE HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/R/23/L. /rlp.
4 July 1944.

SUBJECT : Transfer of the administration of religious cults from the Ministry of the Interior to the Ministry of Justice.

TO : H.E., the Minister of Pardon and Justice, Rome.

1. Your Excellency's request for agreement of the text of a decree transferring the administration of the religious cults to the Ministry of Justice, has been forwarded to the Vice President of the Administrative Section.

2. As the provisions of this decree have been drawn up with a view to returning to the "status quo ante" the Fascist period and thus liberate the exercise of religious beliefs from any political interference, there is a little doubt that its terms will be approved.

G. G. HANNAFORD.
Lt.Col.,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Officer.

51

4104/

(25)

REGIO DECRETO LEGGE 30 NOVEMBRE 1942, N. 1365.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2[illegible]/1942, n. 285).

Modificazioni dell'art. 1 della legge 16 giugno 1940, N. 582, recante norme per l'aggravamento delle pene riguardo ai delitti commessi profittando delle circostanze dipendenti dallo stato di guerra.

Visto l'art. 18, comma primo, della legge 18 gennaio 1939, n. 129;

Vista la legge 16 giugno 1940, n. 582;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere pene speciali per determinati delitti, se commessi in circostanze dipendenti dallo stato di guerra ;

Sentito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Duce del fascismo, Capo del governo, e del ministro per la grazia e giustizia;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1. L'art. 1 della legge 16 giugno 1940, n. 582 è sostituito dal seguente:

"Quando la circostanza aggravante preveduta dall'art. 61, n. 5, del codice penale ricorra in dipendenza dello stato di guerra:

"a) per i delitti di devastazione e saccheggio (art. 419), di violenza carnale (art. 519), di omicidio (art. 575), di rapina (art. 628), di estorsione (art. 629) e di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630) e per tutti i delitti punibili con la pena dell'ergastolo si applica la pena di morte.

La stessa pena si applica per il delitto di furto se commesso su cose rimaste incustodite in dipendenza di incursioni nemiche o comunque di allarme per cause di guerra;

"b) per ogni altro delitto la pena stabilita dalla legge è raddoppiata".

Art. 2. I delitti preveduti dal precedente articolo lettera a) si considerano a tutti gli effetti quali reati contro la personalità dello Stato. Ai delitti stessi è applicabile la disposizione dell'art. 2 del regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2136.

Art. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle assemblee legislative per la sua conversione in legge, autorizzandosi i ministri proponenti a presentare il relativo disegno di legge.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto l'art. 18, comma primo, [illegible] 1939, n. 129;

Vista la legge 16 giugno 1940, n. 582;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere pene speciali per determinati delitti, se commessi in circostanze dipendenti dallo stato di guerra ;

Sentito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Duce del fascismo, Capo del governo, e del ministro per la grazia e giustizia;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1. L'art. 1 della legge 16 giugno 1940, n. 582 è sostituito dal seguente:

"Quando la circostanza aggravante preveduta dall'art. 61, n. 5, del codice penale ricorra in dipendenza dello stato di guerra:

"a) per i delitti di devastazione e saccheggio (art. 419), di violenza carnale (art. 519), di omicidio (art. 575), di rapina (art. 628), di estorsione (art. 629) e di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630) e per tutti i delitti punibili con la pena dell'ergastolo si applica la pena di morte.

La stessa pena si applica per il delitto di furto se commesso su cose rimaste incustodite in dipendenza di incursioni nemiche o comunque di allarme per cause di guerra;

"b) per ogni altro delitto la pena stabilita dalla legge è raddoppiata".

Art. 2. I delitti prevedvti dal precedente articolo lettera a) si considerano a tutti gli effetti quali reati contro la personalità dello Stato. Ai delitti stessi è applicabile la disposizione dell'art. 2 del regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2136.

-50

Art. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle assemblee legislative per la sua conversione in legge, autorizzandosi i ministri proponenti a presentare il relativo disegno di legge.

F16

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS
REGIO[illegible] 3, ALLIED CONTROL COMMISSION
APO 394, U.S. ARMY

MCH/LC

Naples, Italy
9 May 1944

SUBJECT : Extension of legal delays and suspension of prescription.

TO : C. L. O., Legal Subcommission, Rear Headquarters Allied Control Commission, SALERNO (Attention officer i/c Italian Branch).

1. Receipt is acknowledged of your letter of 4 May 1944, ACC/4104/L. with enclosed copy of the Gazetta Ufficiale (Serie speciale).

2. The terms of R.D.L. of 3 January 1944 No. 1. cover the points raised in the letter of the First President of 7 March 1944.

M.C. HOLT Major
Officer i/c. Italian Courts
A. C. C. REGION III

2249

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

GOH/gmf

23

ACC/4104/L

4 May 1944

SUBJECT: Extension of legal delays and suspension of prescription.

TO : RLO (thru HC) Region 3 (Attn. Major Palmieri).

1. Please find enclosed a copy of the Gazetta Ufficiale (Serie Speciale) rendering operative in AMG territory Royal Decrees promulgated by the Italian Government at various dates.

2. RDL of 3 Jan. 44 No. 1 on page 2 "Norme per la sospensione del corso delle prescrizioni, dei termini di decadenza e dei termini processuali" appears to cover the points raised in S.E. Libonati's letter of 7 March 44.

Would you please let this Subcommission know whether you are satisfied that this is the case.

G. G. HANNAFORD, Major
Officer i/c Italian Branch
for Chief Legal Officer.

68 .1

2250

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

GGH/ap

29 April 1944.

ACC/4104/L

SUBJECT : Royal Decree authorizing the Minister of Justice to transfer ~~permanently~~ the territorial jurisdiction of judicial offices in respect of penal and administrative matters from one district to another.

TO : H. E. The Minister of Justice.

1. This Sub-Commission has no objection to the promulgation of a Royal Decree as per draft copy attached signed "P-c-c" and dealing with the above matter.

G. G. HANNAFORD,
Major,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Officer.

43

2251

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

4104

21

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

UFFICIO LEGISLATIVO

Protoc. N. 30

Risp. al foglio N. .....

del .....

Salerno, 28 aprile 1944.

OGGETTO: Schema di R.D.L. concernente l'estensione alla materia civile della giurisdizione della sezione di Corte di Appello distaccata in Lucera.

ALLA COMMISSIONE ALLEATA DI CONTROLLO

(Sottocommissione Legale)

S A L E R N O

Si trasmette copia dello schema di cui sopra, con preghiera di esame e di un cenno di benestare.

PER IL MINISTRO

46

2252

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ufficio Legislativo

Protoc. N. 67

Risp. al foglio N. .....

del .....

Salerno li 28 aprile 1944.=

OGGETTO: Schema di R.D.L. che autorizza il Ministro di Grazia e Giustizia a modificare temporaneamente la competenza territoriale degli uffici giudiziari in materia penale e amministrativa.=

ALLA COMMISSIONE ALLEATA DI CONTROLLO
Sottocommissione Legale

S A L E R N O

Si trasmette copia dello schema di cui sopra, con preghiera di esame e di un cenno di benestare.=

per il MINISTRO

Flaccia

45

2253

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

4104

CONFIDENTIAL

SOVIET (19)

MEMORANDUM :

SUBJECT : Legislation enacted by the Badoglio Government aiming at the reestablishment of civil and political rights of Italian citizens.

TO : Chief Legal Officer.

1. Right to be tried by an ordinary court.

a. Special tribunal for defense of the State set up by the fascist regime to try political and certain other offences has been abolished by Royal Decree Law of 29 July 1943, No. 668.

2. Right to elect a legislative body.

R. Decree Law of 2 August 1943, no. 705 dissolved the fascist Camera dei fasci e delle Corporazioni and provided for an election of a new Chamber of Deputies to be held four months after the cessation of the present state of war.

3. Equality of all citizens.

a. The entire body of provisions discriminatory against bachelors in public service, in the armed forces, etc., has been abolished by Royal Decree Law of 2 August 1943, No. 707.

b. R. Decree Law of 20 Jan 1944, No. 25 restored civil and political rights "to Italian citizens and aliens formerly declared or considered to be of jewish race." The law expressly repealed the series of discriminatory provisions reducing Italian jews to second rate citizenship and abrogated "any other provision or rule in whatever form enacted which has a racial character or is in any way contrary to or incompatible with this decree." Another decree revesting Italian citizens and aliens of Jewish religion with full economic rights was prepared by the Italian Government, but has not been published for fear that Jewish property situated in enemy held Italy and made subject to restoration to the Jewish owners by the said decree would be destroyed and other retaliatory measures taken by the fascists and Germans.

c. R. Decree Law of 6 Jan 1944, No. 9 provides for readmission into State and other public or quasi public service of any employee

2234

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(18)

(i) dismissed in pursuance to racial law
(ii) dismissed because of His refusal to take oath of allegiance to the fascist regime
(iii) dismissed in consequence of a condemnation for political crimes or of a confinement for political motives
(iv) who can prove that his dismissal was due exclusively to political considerations.

4. Right of labor to freely organize.

The central organs of the corporative structure have been abolished and the right to free organization of labor union has been introduced in practice. As announced by the Chief of Government in Gazzetta Ufficiale of 25 March 1940, No. 15, a new law is about to be published regulating the entire field of labor relations and adopting in substance the provisions of the Allied Military Government in regard to Provincial and Regional Labor Offices, procedures for settlement of individual and collective labor disputes, employment agencies, etc.

5. Freedom of speech, press and assembly.

a. Freedom to express political opinion prevails in the entire territory of liberated Italy within the limits compatible with military security and with the exception that no fascist propaganda is tolerated.

b. The press is controlled by the Allied Publication Board through the regular Italian agencies. Permits for publication are issued to applicants who have no fascist precedents without regard to their political views.

c. Authorization to hold political meetings granted unless military considerations prevent it.

43

42

One copy To 4104 - one to Jurisdiction - one offered, appears
R.D.L. CHE MODIFICA L'ART.3 DEL R.D.L. 11 FEBBRAIO 1944 N.31. to Chief Interp.

(17)

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

draft

Visto il R.D.L. 11 febbraio 1944,n.30;

Visto il R.D.L.11 febbraio 1944,n.31;

Visto l'art.18 della legge 19 gennaio 1939,n.129;

Visto il R.D.L.30 ottobre 1943,n.2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli,Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

L'art.3 del R.D.L. 11 febbraio 1944 n.31 è sostituito dal seguente:

"" Chiunque entro il territorio restituito alla Amministrazione Italiana compie atti ostili o commette delitti contro il patrimonio in danno delle forze militari alleate & dei membri di esse o dei funzionari, rappresentanti ed agenti delle Nazioni Unite viene giudicato dall'Autorità Giudiziaria italiana,salvo che i Tribunali militari Alleati avochino a sè il giudizio.In tal caso detti Tribunali seguono la loro procedura,ma applicano le leggi penali sostanziali italiane.

Il giudizio è sempre di competenza dei Tribunali Militari Alleati se il fatto è commesso da militari delle forze armate delle Nazioni Unite, o da persone ad essi assimilate.

Nella ipotesi di cui al primo comma,qualsiasi membro delle Forze Armate Alleate potrà procedere all'arresto di ogni persona che si abbia ragionevole motivo di ritenere implicata nei fatti ivi previsti,tranne che si tratti di un ufficiale o di un alto funzionario italiano.In tal caso,salvo ragioni di speciale urgenza,il Governo Italiano o la competente superiore Autorità locale viene richiesta di provvedere a quanto sia necessario.""

Il presente decreto entra in vigore nel giorno stesso della sua pub

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R.D.L.30 ottobre 1943,n.2/8;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli,Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

L'art.3 del R.D.L. 11 febbraio 1944 n.31 è sostituito dal seguente:

"" Chiunque entro il territorio restituito alla Amministrazione Italiana compie atti ostili o commette delitti contro il patrimonio in danno delle forze militari alleate e dei membri di esse o dei funzionari, rappresentanti ed agenti delle Nazioni Unite viene giudicato dall'Autorità Giudiziaria Italiana,salvo che i Tribunali militari Alleati avochino a sè il giudizio.In tal caso detti Tribunali seguono la loro procedura,ma applicano le leggi penale sostanziali italiane.

Il giudizio è sempre di competenza dei Tribunali Militari Alleati se il fatto è commesso da militari delle forze armate delle Nazioni Unite, o da persone ad essi assimilate.

Nelle ipotesi di cui al primo comma,qualsiasi membro delle Forze Armate Alleate potrà procedere all'arresto di ogni persone che si abbia ragionevole motivo di ritenere implicata nei fatti ivi previsti,tranne che si tratti di un ufficiale o di un alto funzionario italiano.In tal caso,salvo ragioni di speciale urgenza,il Governo Italiano o la competente superiore Autorità locale viene richiesta di provvedere a quanto sia necessario.""

Il presente decreto entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno-serie speciale-.

Esso sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia,proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(16)

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 5 aprile 1944.

Visto:
Il Guardasigilli:

41

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Libro gachon of the Spanish Territorial from the Library of Congress

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA n.174 in data 29.VII.1943

REGIO DECRETO LEGGE 29 luglio 43, n.668

Soppressione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
Per grazia di Dio Volontà della Nazione
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n.129;
Ritenuto che si versa in Stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato di concerto con i Ministri l'Interno, per la Grazia e Giustizia, per la Guerra, la Marina e per l'Aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1

Il Tribunale speciale per la difesa dello Stato, istituito con la legge 25 novembre 1926, n.2008 è soppresso.

La cognizione dei reati già spettante al tribunale predetto è devoluta durante lo stato di guerra, ai tribunali militari, secondo la rispettive competenza territoriale. La devoluzione ha'n luogo anche per i procedimenti in corso.

Relativamente ai predetti reati, i Tribunali militari procedono in ogni caso, durante lo stato di guerra col rito di guerra.

Art.2

Nei procedimenti relativi ai reati devoluti alla competenza dei Tribunali militari a norma dell'articolo precedente, il giudice militare può valersi della facoltà preveduta dall'articolo 283 del Codice Penale militare di guerra. Per gli stessi procedimenti che siano in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'Autorità giudiziaria militare può concedere la libertà provvisoria anche che alla data suddetta sia già stato disposto il rinvio a giudizio.

Art.3

La cognizione delle trasgressione alla ordinanze di polizia emanate dall'autorità militare in seguito a passaggio all'autorità stessa dei poteri per la tutela dell'ordine pubblico, ai sensi dell'art.217 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza appartiene ai Tribunali militari.

Art.4

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n.129:
Ritenuto che si versa in Stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato di concerto con i Ministri D'Interno, per la Grazia e Giustizia, per la Guerra, la Marina e per l'Aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1

Il Tribunale speciale per la difesa dello Stato, istituito con la legge 25 novembre 1926, n.2008 è soppresso.
La cognizione dei reati già spettante al tribunale predetto è devoluta durante lo stato di guerra, ai tribunali militari, secondo la rispettiva competenza territoriale. La devoluzione ha luogo anche per i procedimenti in corso.
Relativamente ai predetti reati, i Tribunali militari procedono in ogni caso, durante lo stato di guerra col rito di guerra.

Art.2

Nei procedimenti relativi ai reati devoluti alla competenza dei Tribunali militari a norma dell'articolo precedente, il giudice militare può valersi della facoltà preveduta dall'articolo 238 del Codice Penale militare di guerra. Per gli stessi procedimenti che siano in corso alla data di entrare in vigore del presente decreto.L'Autorità giudiziaria militare può concedere la libertà provvisoria anche che alla data suddetta sia già stato disposto il rinvio a giudizio.

Art.3

La cognizione delle trasgressione alle ordinanze di polizia emanate dall'autorità militare in seguito a passaggio all'autorità stessa dei poteri per la tutela dell'ordine pubblico, ai sensi dell'art.217 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza appartiene ai Tribunali militari.

Art.4

Quando sia ritenuto necessario un giusizio immediato a scopo di esemplarità il comandante dell'unità presso cui è costituito il Tribunale militare, che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, che proceda nei modi e con le norme stabilite dagli articoli 283, secondo comma, 284 e 285 del Codice Penale militare di guerra e dagli articoli 84, secondo comma 86,87 e 88 dell'ordinamento giudiziario militare

././././.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

(12)

per giudicare le persone arrestate, perchè imputate di reati soggetti alla giurisdizione militare di guerra, punibili con pena detentiva e con pena più grave.
L'ordine di convocazione del Tribunale indicato nel comma precedente non può essere dato dopo, che nel procedimento, già iniziato nei modi ordinari l'istruzione, sia stata chiusa.

Nel caso di convocazione del Tribunale indicato nel primo comma del presente articolo restano validi gli atti di istruzione eventualmente compiuti con le forme ordinarie.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1943.

VITTORIO EMANUELE III

Badoglio - Tornaciari -
Azzariti - Sorice -
De Courten - Sandalli -

39

13

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

2261

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

The Head of the Government, who proposed this law is authorized to present it.

We order those concerned to observe this decree and to have others observe it as law of the nation.

Salerno, Feb. 11, 1944

VICTOR EMANUEL

BADOGLIO - REALE - DE SANTIS - JUNG
SICILIANI - CORBINO

Seen: (according to the Royal Decree, Oct. 30, 1943, N. 1/B)

: Badoglio

ROYAL LEGAL DECREE - Jan. 31, 1944, No. 33.

Regulations regarding the payment of interest due on five year bonds with premium made by the Royal Legal Decree of May 26, 1943, No. 398 and not yet made to subscribers.

VICTOR EMANUEL
By Grace of God and will of the Nation
King of Italy

In reference to Art. 18, law of Jan. 19, 1939, No. 129;

Agreed upon the urgency and necessity because of war:

In reference R. L. Decree, May 26, 1943, No. 398, for the issuing of five year Bonds at 5% with premium.

In reference R. L. Decree of Oct. 30, 1943, No. 2/B;
In reference R. L. Decree of Nov. 10, 1943, No. 5/B;

The Council of Ministers was heard:

On a motion made by the Undersecretary of State for Finance:

We have decreed and decree:

38

ART I

The bi-annual payment of interests due on Dec. 15, 1943 on five-year bonds with premium, formulated with Royal Legal Decree of May 26, 1943, No. 398 and not given to the subscribers because of the actual contingencies, can be made by the Sezione di R. Tesoriere Prov. 6, which gave a temporary receipt blank 2. (5-year Bond), upon showing the same receipt and upon application by paper without ~~seal~~ stamp, and in duplicates.

ART II

The Sezione of R. Tesoreria Provinciale, having checked the temporary

2262

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

receipt with its matrix in its possession, writes on both the amount due for the interest that is due on Dec. 15, 1943, and will pay the said interests, he will have the subscriber acknowledge receipt of such payment on both copies of the application, and will give him a receipt.

One copy of the application will be filed in the books.

ART III

When the Royal Tesoreria receives the 5-year Bonds, to be distributed to the subscribers, it will detach from them the coupon on Dec. 15, 1943 which refers to the payment effected on the basis of the present decree, and will give it, void, to the Direzione General of the Public Debt.

ART IV

The present decree will go into effect on the date of its publication in the Gazzetta Ufficiale del Regno (Special Copy) and will be presented to the Legislative Assembly to be made into law.

The Minister of Finance is authorized to present this bill.

We order all concerned to observe this decree and to have it observed as law of the nation.

From Supreme Command Jan. 31, 1944

VICTOR EMANUEL

Approved (According R.D. Oct. 30, 1943 No. 1/B BADOGLIO - JUNG
Badoglio)

ROYAL LEGAL DECREE - Jan 31, 1944

Employment of ex pensioned employees of National Administration.

VICTOR EMANUEL III
By Grace of God and will of the Nation

Having seen the R. Decree of Nov. 11, 1923, No. 2395 and successive modifications,
Having seen law of Dec. 30, 1923, No. 2910 and successive modifications,
Having seen law of May 21, 1940, No. 528,
Having seen law of Dec. 11, 1941, No. 1414
Having seen R. Decree July 8, 1943, No. 610
Having seen Art. 18 of law of Jan. 19, 1939, N. 129.

37

Recognized the necessity because of war:

Having seen R. Decree Oct. 30, 1943, No. 2/B
Having seen R. Decree Nov. 10, 1943, No. 5/B
Having seen R. Decree Dec. 16, 1943, No. 18/B

2283

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Having heard the Council of Ministers,

Upon a motion made by the Head of the Government and of the Undersecretary of State for Finance,

We have decreed and decree:

ART I

Up to 6 months after the conclusion of the peace, the temporary assumption in service with the Central Administrations of civil personnel (pensioned) already with the Administration of the Nation is authorized.

ART II

To the pensioned employees that are employed, a compensation to be established by the proper Minister will be given, in agreement with the Minister of Finance: the said compensation must not exceed the fixed stipend, and will be given as such, supplement of active service, eventual family allowance, temporary war allowance in reference to law of Dec. 11, 1941, No. 1414 and R. L. Decree of July 8, 1943, No. 610 and of temporary integration in reference to R. I. Decree, Dec 6, 1943, No. R/B determined according to the laws in effect and that refer to the rank of the day in which discharge from service was effected and correspondent seniority in said grade, regarding the pension exacted, including the eventual welfare allowance. This fixed stipend is subject to revision in relation to eventual and successive modifications of the economic treatment.

To the said pensioned employees also, the mission indemnity corresponding to the rank that the employee received when in service will be alloted, whenever the proper Minister will deem it opportune.

ART III

The employment of these pensioned workers on the basis of the preceding Art. are effected with the condition that they will be discharged immediately as soon as the need which determined their employment will cease to exist.

In any case, these employees cannot be held in service longer than the period established by Art. 1 of the present decree.

ART IV

The service given by these employees, according to the terms of the present decree, does not grant them the privilege to a new pension, nor a bonus upon disbharge.

ART V

The present decree will be published in the Gazzetta Ufficiale del Regno - Special Copy - and will go in effect the day after its publication.

It will be presented to the Legislative Assembly to be made into law.
The Head of the Government is authorized to present this designated law.

2264

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

We order all those concerned to observe this decree and to have it observed as law of the Nation.

From Supreme Command Jan 31, 1944

VICTOR EMANUEL
Approved According to R.Decree Oct. 30, 1943 No. 1/B
Badoglio

ROYAL LEGAL DECREE - Jan. 31, 1944 No. 35

Power to manufacture money bills issued by the State in detraction from the regulations in Ref. to Regulation attached to the R.L.D. May 20, 1935, No. 874.

VICTOR EMANUEL III
By Grace of God and will of the nation
King of Italy

Having seen Art. 18 of law of Jan. 19, 1939, No. 139
Having seen R.L.Decree of May 20, 1935, No. 874.
converted into the law Dec 23, 1935, No. 2393, for the manufacture of currency of the Nation;
Having seen the R.L. Decree Oct. 30, 1896, No. 508 for the manufacture of paper bills;
Having seen the R.L. Decree of Oct. 30, 1943 No. 2/B
Having seen the R.L. Decree of Nov. 10, 1943 No. 5/B

Resolved the necessity and urgency because of the war:

Having heard the Council of Ministers:

Upon a motion made by our Secretary of State for the Finance:

We have decreed and decree:

ART I

Up to 6 months after the conclusion of the peace, the Minister of Finance is authorized to detract from the regulations regarding the manufacture of paper bills issued by the State in reference to regulation approved with R.L. Decree May 20, 1935, No. 874, made into law on Dec. 23, 1935, No. 2393 and the regulations for the manufacture of bills issued by Banks in reference to the regulation approved with the R.L.D. Oct. 30, 1896, No. 508.

35

ART II

Up to the same date of the functions of surveillance, of control and of syndicate regarding the manufacture of bills issed by the State are exercised. Within the limits of the situation determined by war contingencies, by the General Statal Accountancy.

2263

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ART III

The present decree goes into effect on the day of its publication in the Gazetta Ufficiale del Regno - Special Series. It will be presented to the Legislative Assembly to be made into law.

The Minister of Finance is authorized to present this designated law:

We order all those concerned, to observe this decree and to exact its observation as law of the nation.

From Supreme Command - Jan 31, 1944

VICTOR EMANUEL

BADOGLIO - JUNG

Seen: (According to R.L.D. Oct. 30, 1943, No. 1/B) Badoglio

ROYAL LEGAL DECREE - Jan. 31, 1944 No. 36

Lifting the Ban on the Sale of liquor and of its relative fiscal right.

VICTOR EMANUEL III
By Grece of God and the will of the Nation
King of Italy

Having seen Art. 18 of law Jan. 19, 1939- No. 129,
Having seen R.L.D. June 14, 1940, No. 764 converted with modification into law Nov. 25, 1940 No. 770;
Having seen the R.L.D. Dec 27, 1940, No. 172 converted with modification into law March 20, 1941, No. 384:
Having seen the Ministerial Decree of Feb. 3, 1943 which regulates the production and the sale of alcoholic drinks.

Deemed it necessary and urgent to provide for the substitution of the Art. 3 of the R.L.D. Dec. 2, 1943, No. 13/B:

Having seen the R.L.D. Oct. 30, 1943, No. 3/B
Having seen the R.L.D. Nov. 10, 1943, No. 5/B

On a motion made by the Undersecretary of the State of Finance, and in agreement with those of Agriculture and Forestry and of Industry, Commerce and Labor:
Having heard the Council of Ministers:

34

We have decreed and decree:

ART I

Art. 3 of the R.L.D. Dec 2, 1943 No. 13/B is replaced by the following:

Upon the act of peyment of the fiscal tax in reference to Art. 2, the Uffici Tecinci for the manufecture taxes will see to it that a label carrying the stamp of the Financial Administration and with these words written on it "Release of liquors fiscal tax" be attached to the mouth of the bottles, with

2766

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

with all the established particulars for the application of the counter-stamp of the State in reference to decree of Feb. 2, 1933, No. 23.

The present decree will be published in the Gazzetta Ufficiale del Regno - Special Edition and will go into effect the day after its publication.

It will be presented to the Legislative Assembly to be made into law.

The Minister of Finance is authorized to present this designated law.

We order all those concerned to observe, etc.

VICTOR EMANUEL
BADOGLIO - JUNG - SICILIANI -
CORBINO

Seen: According to R.L.D. Oct. 30, 1943, No. 1/B

ROYAL LEGAL DECREE - Jan. 31, 1944 - No. 37

Release of liquors and the institution of a fiscal tax.

VICTOR EMANUEL - King of Italy

Having seen the Testo Unico of the dispositions of legislative character concerning the levy on the manufacture of alcohol approved with Ministrial Decree July 8, 1944 with successive modifications.

Seen the R.L.D. April 27, 1933, No. 635, converted in law April 8, 1937, No. 594, which gave a new asset to the fiscal regime of alchohols.

Seen the R.L.D. Jen. 24, 1938, No. 3 - made into law April 11, 1938, No. 767.

Seen the law of July 6, 1940, No. 872

Seen the Art. 18 of law Jan 19, 1939, No. 129

Seen the M. Decree August 17, 1941 which determines the prices of some oil seeds destined to the pressing industry.

Seen the R.L.D. Dec. 2, 1943, No. 13/B regarding release of liquors;

Seen the absolute necessity to proceed to the release of alcholics and to impose a tax based of the discord of relative prices.

Seen the R.L.D. Oct. 30, 1943, No. 2/B,

Upon a motion made by the Undersecretary of State for Finances, in agreement with those for Agriculture and Forestry and for Industry, Commerce and Labor.

33

Having heard the Council of Ministers.

We have decreed and decree:

ART I

The commerce of liquors, whatever their destination, is free, except the observance of the present fiscal laws concerning their production and sale.

2267

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ART II

In addition to the existing levies on pure and unexpurgated liquors of the production distilling drives of 1942 - 43 and the preceeding ones, which at the moment this decree goes into effect are stored in the Finance Office, an extra fiscal duty of 500 lire for each hectaliter at the temperature of 15, 56° centigrade.

The fiscal release of liquors will be effected giving priority to those produced in the campaigns of 1942 - 1943 and those preceeding this period.

ART III

The payment of the final duty on the acqueviti, grappa and liquors in ref. to Art. 2 of R.D.L. Dec 2, 1943 No. 13/B must be made, according to the investigations carried out by the Office and, if these are not satisfactorily it will be made according to reports already made. Without presence of the party concerned, and without injunctions within March 15, 1944.

The liquors for which the said peyment of the duty was not made within the specified period. They will be confiscated and sold at auction for the collection fo the fiscal duty.

ART IV

The technical office of Taxes of Production will provide for the confiscation with the assistance of the police.

The sale will be arranged by the Tax Agent in whose jurisdiction the sale is made with the formalities established by the general accounting regulation of the state for auctions and licititions by private arrangements.

In the auction notice which will be published a description of all the items must be made with the indication of due taxes. The auction notice will be posted inon the Bulletin fo the Finance Department and sent to the Provincial Council of Economy and to the local Municipio so that it will have the interest publicity. The auction sales take place through a public auctioneer.

The opening figure of the auction must include the approximate price of the articles and the taxes due on them, plus the storage expenses.

The sale can be made also in separate lots. The items that have not been thus sold, will be sold by private arrangements. In such a case the sale will be accompanied by a report signed by the buyer, the agent of administration assigned to contracts and by two witnesses.

From the sum collected from the sale the Administration will keep the amount of the taxes and of the expenditures made by the Tax agent. In case there is a surplus left over it will be placed in the Cassa Depositi e Prestiti at the disposal of whom ever is due to.

32

ART V

The manufacture of acqueviti, grappa and liquors is free starting on April 15, 1944, except for the application of the present fiscal cases.

2268

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ART VI

Deviating temporarily from what article 3 had indicated R.L.D. Feb 2, 1933 No. 23 - Until the Offici Tecnici of thetaxes of production are not able to issue counter stamps of state in reference to said article, in their place, lables carrying a special stamp of the Administration with the wording "Tax of Production" Will be placed on top of the bottles together with the year of manufacture, and also the indication corresponding to the volume of the bottle.

ART VII

The average price of dregs given already by the wine producers to the distillators for the campaign of 1943 - 1944 is established at 20 lire per quintale. (10 quintale = 1 ton) V. B.)

The average price for the transport (already made) of the same dregs from the shops of the wine makers to the distilling factory is established at 15 lire per quintale.

The said expenses are charged to the distilling firms.

For the balancing of these the Ente Nezionale of Distillation of 2nd category will provide.

ART VIII

All the dispositions limiting the commerce of raisin stores is abolished.

ART IX

The present decree will go into effect on the same day of its publication in the Gazzetta Ufficiale del Regno - Special Series - and it will be presented to the Legislative Assembly to be made into law.

The Minister of Finance is authorized to present this designated law.

We order all those concerned to observe this decree etc. - - -

Supreme Command Jan 31 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - SICILIANI - CORBINO

(Seen: According to R. D. Oct. 30, 1943 No. 1/B)

ROYAL LOYAL DECREE 31 January 1944 No. 38

Control of fatty substances and the production of soaps.

VITTORIO EMANUELE III
King of Italy

In reference Art. 18 of law Jan 19, 1939 - No. 129.
In reference R. L. D. Oct. 30, 1943, No. 2/B
In reference R. L. D. Nov. 10, 1943, No. 5/B
In reference R. L. D. Oct. 12, 1939, No. 1696 which carries the rates for the control of the production of soaps.
In reference The Ministral Decree of Dec 31, 1941 which disciplines the control of the use of olive oil dregs and fondami of burning oils and greases.

31

2269

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Having seen the urgent necessity to resume the production of soaps, suspended in the plants located in the liberated provinces because of the war, to bring up to date the provisions that control the essential material for the production of soaps. Having Considered the opportunity to adjust the control of the manufacture of soaps to the actual situation.

Having heard the Council of Ministers:

Upon a motion of the Undersecretary of State for Finance, in agreement with that of Industry, Commerce and Labor:

We have decreed and decree:

ART I

All the firms producing under any name the fatty substances listed below have to give to the proper Provincial Economic Council within the first five days of each month the quantity of the afore-mentioned substances produced during the preceding month and the stocks at hand at the end of the same month:

(a) Extracted oils with disolvants, and with an acidity of over 30 degrees.
(b) Refining paste of oils and oleines.
(c) Oleine from animal fat.
(d) Animal fats.
(e) Oil dregs "fondemi"
(f) Coco-nut oils.
(g) Fat of chrysalis.
(h) Any other oil or vegetable or animal fat destined to the soap factory except those mentioned in the R.L.D. Dec 21, 1937 No. 2131, made into law April 7, 1938 No. 469, containing rules on the utilizations of animal fats.

For the products listed in (a)(b)(c)(d)(e) the quantities that the producer intends to send to the soap industry and for this purpose to be put at the disposal at the Ministry of Industry, Commerce and Labor, must be indicated separately from those which he intends to send out for other uses. For thses last, the producer will indicate what are their estimated uses and the indicated quantities of each.

ART II

The Provincial Economic Councils must send on the 20th of each month the list of reports referred to in Art. 1. to the Ministery of Industry Commerce and Labor.

ART III

The Ministery of Industry will distribute to the individual soap factories on a basis of the quotas of fatty acids already established by the Confederation of Industrialists, and on the basis of the availability of raw materials reported according to the preceding articles, the said substances.

The said plan of distribution will be communicated for information to the Industrial Unions, and for the execution to the Provincial Economic Councils which will provide for the release of coupons which will be used obtain the substances to each soap factory.

2270

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ART IV

The soap factories cannot send to their plants the quantities of fatty substances for which The Ministry of Industry, Commerce and Labor might have provided differently.

ART V

The fatty substances mentioned in the preceding articles, together with the raw materials that are imported remain at the disposal of the Ministry of Industry and Commerce, and Labor and will be utilized in comformity with the instructions which will be given by the same Ministry, through the Provincial Economic Councils.

ART VI

The power is given to the Ministry of Industry, Commerce and Labor to establish with a proper decree, which will be published in the Gazzetta Ufficiale - Special Services. The tyoe or types of soap that can be produced and put on the market, together with their composition and variegation.

ART VII

Soaps of any kind which were produced prior to the coming into effect of the decree of The Ministry of Industry, Commerce and Labor, mentioned in the preceding article, can be sold to the public at the price fixed at proper time by the Provincial Economic Councils until three months after the publication of the same decree.

ART VIII

A fine from 3,000 to 10,000 lire is imposed on:

(a) Whoever fails to make the report established in Art. 1. of this decree, or willfully furnishes wrong facts.

(b) Whoever sends to the soap plant fatty substances that were announced to be used for other purposes or vice-versa.

(c) Whoever sells or obtains fatty substances for the soap factory from persons or firms other than those indicated by the Ministry of Industry, commerce, and Labor. Through the Provincial Economic Councils.

(d) Whoever gives other parties fatty substances allocated to him by the afore-mentioned Ministry, or uses them for the production of a type of soaps different from those established through the decree of Ministry of Industry, Commerce and Labor as mentioned in Art 6. of the present decree.

(e) Whoever produces, after the coming into effect of the Ministrial decree mentioned in letter (d) of the present Article, soap of a type and composition different from that established in the same decree.

In cases of repitition of the offence, the closing of the plant can be effected up to 6 months, by the prefect.

ART IX

Whoever puts on sale, after the 3-month period mentioned in Art. 7. of this decree, soap of a type and composition different from that established in the decree of the Ministry of Industry, commerce, and Labor mentioned in Art. 6 of this article shall be punished by a fine of 3.000 to 10.000 lire.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

In case the offence is repeated, the Communial Authority can suspend the license, in feference to R.L.D. Dec. 16, 1926, made law on Jan. 18, 1927 No. 2501 and the firm closed up to six months.

ART X

The punishment already described in Articles 9 and 10 of this decree will be imposed whenever the act does not constitute a greater crime according to other laws.

The Ministry of Industry, Commerce and Labor can also impose besides, the reduction and suspension of the allocation of raw materials upon whoever does not abide tothe duties as established in Art. 4. of this decree.

ART XI

To the Royal guards of Finance are entrusted the services of vigilance on the collection of raw materials for the soap industry, on the production and sale of soaps.

ART XII

This decree will go into effect on the day of its publication in the Special Series of the Gazzetta Ufficiale and will be presented to the Legislative Assembly to be made into law.

The Minister of Finance is authorized to present this designated law.

VITTORIO EMANUELE
BADOGLIO - JUNG - CORBINO

ROYAL LEGAL DECREE Jan 31, 1944 - No. 39.

Greater allowance to the budget for the expenditures of each Ministery for the Financial period 1943 - 1944.

VITTORIO EMANUELE III

BY THE GRACE OF GOD AND THE WILL OF THE NATION

Having seen the laws of June 17, 1943, No 538 - June 17, 1943, No 473 June 10, 1943, No 573.
Having seen Art. 18 of the law of Jan 19, 1934, No 129.
Having seen R.L.D. Oct. 30, 1943, No 2/B.
Having seen R.L.D. Nov. 10, 1943, No 5/B.
Agreed upon the necessity derived from war.
Having heard the council of Ministers.
Upon a motion made by the Undersecretary of State for Finance. 28

ART I

Due to extraordinary circumstances depending on the war the inclusion of the sollowing smus in the budget of expenditures of the Ministries mentioned below is authorized.

2272

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTRY OF FINANCE

Chapter 44 bis. (newly instituted) Office indemnity to the Ministers and to the Undersecritaries of State: 750,000 lire.

Chapter 44 ter. (newly instituted) For trips of the Ministers and the Undersecritaries of State: 750,000 lire.

MINISTRY OF WAR

Chapter 66 Bis. (newly instituted) Expenses for the peyment of the indemnities of properly requisitioned by the Allied Troops. (To be kept in mind) L. -- Chapter 66 ter (newly instituted) Expenses for the reparations of damages caused by Allied Troops (To be kept in mind) --

MINISTERY OF COMMUNICATION

Chapter 108 Bis. (newly instituted) Reparations for war damages to the railroads, trolley lines, and funiculars belonging to the State and conceded for operation to private Industry -- 4,500,000 lire.

AUTONOMOUS FIRM OF POSTS AND TELEGRAPHS

Chapter 6 Bis. (newly instituted) Expenses for investigation of a restricted and urgent character -- 200,000 lire.

ART II

This decree will go into effect on the day after its publication in the Gazzetta Ufficiale and will be presented to the Legislative Assembly for its conversion into law.

The Minister of Finance is authorized to present this draft of law.

VITTORIO EMANUELE
BADOGLIO - JUNG

Seen (according to R.L.D. Oct 30, 1943 No 1/B

ROYAL LEGAL DECREE - JAN 31, 1944. No 40.

Increase of general importation tarriffs on the finished tobacco products for personnal use.

In reference to the revenue law of Sept 25, 1940 No 1424

In reference to The Regulation for the excution of this said law approved by R. D. Feb 13, 1896 No. 65 and successive modifications.

In reference to Tariff Text of customs duties of the Kingdom of Italy approved with R.D. June 9, 1921 No. 806 made into law on April 17, 1925. No 473 ans successive modifications.

In reference to the R.D. Feb 16, 1931, No. 129 which contains rules for the excution of the R.L.D. Dec. 15, 1930, No 1936 concerning the application of the legal value to the customs duties.

In reference to Article 51 of the law of July 17, 1942 No. 907 on the monoply of salts and tobaccoes.

In reference to Article 18 of the law Jan. 19, 1939 No 129.

Agreed upon the urgent and absolute necessity to effect a modification of the tariff regarding imported tobacco for personal use in relation to the recent increase in the sale prices of the national tobacco products.

2273

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Having seen R.L.D. Oct 30, 1943. No 2/B.
Having seen R.L.D. Nov 10, 1943 No 5/B.
Having heard the Council of Ministers upon a motion made by the Undersecretary of State for Finance.
We have decreed and decree.

ART I

The general import duties on products contained in voice No. 115, letter b) Nos. 1 to 7 inclusive of the Tariff of customs duties of the Kingdom of Italy are Changed as follows:

(1) Cigaretts from 477 lire to 954 per kilogram.
(2) Cigars, Manila, Havana, Havana type and other cigars of superior quality form 477 lire to 954 lire per kilogram.
(3) Ordinary Cigars from 237 lire to 514 lire per kilogram.
(4) Pipe tobacco, sweet and light and Havana pipe tobacco from 367 lire to 734 lire per kilogram.
(5) Other pipe tobacco from 220 lire to 440 lire.
(6) Smuffing tobacco from 183.50 to 367 lire.
(7) Others from 183.50 to 367 lire per kilogram.

ART II

This decree which goes into effect on the same day of its publication in the Gazette Ufficiale (Special Series) will be presented to the Legistative Assembly to be converted into law.
The Minister of Finance is authorized to present the bill.
Supereme Command Jan 31, 1944

VITTORIO EMANUELE
BADOGLIO - JUNG

Seen (according to R.D. Oct 30, 1943.

ROYAL LEGAL DECREE Jan 31, 1944, No. 41

Reimbursement to tax collectors for greater collection expenses.

VITTORIO EMANUELE
King Of Italy

In reference to the R.D. Oct. 17, 1922 No 1401 which approves the Testo Unico of the laws regarding the collection of taxes.
In reference to the law of June 16, 1939, No. 942.
Agreed upon the urgent and absolute necessity due to war to adjust the services of collection to their proper costs.
In reference to Article 18 of law of Jan 19, 1939, No. 129.
In reference to the R.L.D. of Oct 30, 1943, No. 2/B
In reference to the R.L.D. of Nov 10, 1943, No. 5/B
Upon a motion made by the undersecretary of state for Finance.
We have decreed and decree:

ART I

Beginning on Jan 1st of this year and until Dec 31st of the year after

2274

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

the end of the war an extraordinary commission ate of 3% is instituted.

Said Commissions rate would be applied at the time of the collections of taxes and contributions and on the total amount of these.

ART I

Within 12 days from the maturity of each installment, the tax collector will send the total amount of the rate mentioned in Article 1, collected in the two month period covered by the installment, to the provincial receiver. He will communicate the amount collected to the competent intendent of finance.

ART III

Five days after the period assigned to the collector by the preceding article, the provincial receiver will deposit in the Province's Treasury the amount of the commission mentioned in Article 1, which was transmitted to him by the tax collectors, referring to the newly formed chapter of the state budget, entitled "Reimbursement Fund" for increased Tax-collection expenses.

ART IV

For a delay in the payment on the part of the collectors as well as the receivers of the province, an indemnity for delay will be imposed, in favor of the State of 6 cents for every lire of the amount that was not payed.

For the collection of the indemnity for delay and for anything else not forseen in this decree the rules of the actual laws on the collection of direct taxes will be applied.

ART V

To the collectors will be reimbursed the quota of greater expenses of collectinn consisting of the outlays caused by increased salaries, texes and contributions based on the modifications after Dec. 5, 1943.

The said quota will be increased by 15% for increased general expenses, and cut by 85% of the greater yeald for commissions, depending on the higher revenue of the tax payer's list in comparison to 1943. The amount of reimbursements cannot exceed the total yeald of the commission rate mentioned in Article 1.

ART VI

The settlement will be made by the intendent of finance. The tax collecter may file a recourse against the settlement to the Ministry of Finance which will decide without right of reccurse.

ART VII

The Ministry of Finance is authorized to enamate with proper decrees, the complimentary rules for the activation of this provision, and is otherwise authorized to dispose with a proper decree the occurring variations in the budget. This decree goes into effect on the day of its publication in the Gazzetta Ufficiale and will be presented to the Legislative Assembly to be converted into law.

The Minister of Finance is authorized to present this designated law.

Supereme Command Jan 31, 1944.

VICTOR EMANUELE
BADOGLIO - JUNG

2275

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

In reference the Royal Legel Decree, Nov. 10, 1943, N. 5/B
In reference to the agreements reached with the Allied Military Government in relation to the return to Italian administration of territories already under the Allied Military Government.

In reference to the Royal L. Decree of Feb. 11, 1944, N. 30.
Agreed to place in status of necessity because of war:

The Council of Ministers heard:

On the proposal by the Head of the Government, Prime Minister and Secretary of State, in agreement with the Undersecretaries of State for the Interior, for Justice, for Finances, for Forestry and Agriculture and for Industry, Commerce and Labor:

We have decreed:

ART I

Renumerations to workers prices of all goods established as maximum, and the established tariffs for services in the territories given back to the Italian administration remain unchanged as of the measure that went into effect on Feb. 11, 1944 at 0000 hrs.

The regulations regarding the maximum quantities of products that are to remain stored remains likewise unchanged.

ART II

According to the conduct of the war, the power has been given to the Head of the Government to impose - in the said territories, and with the agreement with the Ministers in case, specific directives or limitations to any productive or commercial activity, establishing also the zone in which this activity must be exercised.

The power has likewise been given to the Minister of Finance:

(a) To requisition or to place under any other form of controlled administration, under his vigilance, goods or firms with which fascists or citizens by birth or law of enemy nationality are directly or indirectly interested.

(b) To keep funds and bank deposits frozen, determining the relative modalities and to act so that the Institutes where these funds or deposits are will give a report every 15 days to the Ministry of Finance of the operations effected.

ART III

The present decree, formulated at 0000 hrs. on Feb. 11, 1944, will go into effect on the same day of its publication in a special copy of the Gazzetta Ufficiale del Regno.

It will be presented to the Legislative Assembly to be made law.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

NEAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

CGH/gfm

(9)

27 February 1944.

Acc/4104/c

SUBJECT: Revision of Fascist Legislation.

TO , Chief Commissioner (thru V.P. Admin.)

1. This Subcommission has been informed confidentially by M.F. The Minister of Justice that a comprehensive revision of the entire legislation between 1922 and 1943 is now under study with a view to eliminating all provisions of a fascist character.

2. The Minister is endeavouring to collect at the Ministry all available legal specialists to hasten the prosecution of this arduous task and will keep this Subcommission regularly informed of the progress made.

G. R. UPJOHN, Colonel
Chief Legal Officer.

23

Copy to: Political Director, ACC.

...gal Decree Law, Jan 3, 1944. No 1 (Published in the Official journal of ... Realm - Special Series No 1). Rules for the suspension of the course of p... scriptions, of legal terms and of process terms.

Victor Emmanuel III
by the Grace of God and will of the Nation
King of Italy

Having seen the R.D.L. Nov. 15, 1925, n. 2071 made law by no. 562, March 18, 1926;
Having seen law No 890, July 9, 1940;
Having seen law No 891, July 9, 1940;
Having seen law No 924, July 9, 1940;
Having seen law No. 633, July 4, 1941;
Having seen the R.D.L. No 87, Jan 19, 1942;
Having seen the proclamation issued by the Chief of the Army G.H.Q., under our authority on Oct. 2, 1943;
Having seen the R.D.L. No. 2/B Oct 30, 1943;
Having seen the R.D.L. No. 5/B Nov 10, 1943;
Having seen the Art. 18 of law No. 129, Jan 19, 1939;
Being aware of the necessity and urgency due to the war;
Having heard the Ministerial Council;
On proposal of the Chief of Government, 1st Secretary of State, with the accord of the Undersecretaries of State for Justice and Finance

We decree,

Art. 1

The course of prescription terms has been suspended by force of law up to the 31st Dec. 1944.

Also suspended by force of law until the same date is the course of peremptory terms, both legal and conventional, which cause to expire an action, defense or any right whatsoever, when the impossibility of observing it arises due to the emergencies of war.

This suppension can also be declared "d'office."

Art. 2

The suspension of Art. 1 is valid also for prescription terms or legal terms laid down in the tax laws. The terms relative to the payment of taxes are not, however, suspended except where the tax-payer shows a physical impossibility in fulfilling the obligation because of being (when the tax falls due) in an enemy occupied locality or in a locality with which the postal and railway communications have been broken, or because the tax collector (translator's note: or taxing authority) should find himself in said localities.

Art. 3

Independently of the cases provided for in the preceding articles, the course of judicial civilian proceedings, of administrative proceedings, or of those reflecting tax matters can be suspended when one of the parties is in zone non libera (translator's note: occupied but now in the King's Italy) of the national territory.

The suspension set forth in this article can be also declared "d'office" or by the competent administrative authority. These pronouncements are incontestable.

Art. 4

When the suspension of proceedings has not been declared "d'office", the

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Having seen law No. 924, July 9, 1940;
Having seen law No. 633, July 4, 1941;
Having seen the R.D.L. No 87, Jan 19, 1942;
Having seen the proclamation issued by the Chief of the Army G.H.Q. under our authority on Oct. 2, 1943;
Having seen the R.D.L. No. 2/B Oct 30, 1943;
Having seen the R.D.L. No. 3/B Nov 10, 1943;
Having seen the Art. 18 of law No. 129, Jan 19, 1939;
Being aware of the necessity and urgency due to the war;
Having heard the Ministerial Council;
On proposal of the Chief of Government, 1st Secretary of State, with the accord of the Undersecretaries of State for Justice and Finance

We decree,

Art. 1

The course of prescription terms has been suspended by force of law up to the 31st Dec. 1944.

Also suspended by force of law until the same date is the course of peremptory terms, both legal and conventional, which cause to expire an action, defense or any right whatsoever, when the impossibility of observing it arises due to the emergencies of war.

This suppension can also be declared "d'office."

Art. 2

The suspension of Art. 1 is valid also for prescription terms or legal terms laid down in the tax laws. The terms relative to the payment of taxes are not, however, suspended except where the tax-payer shows a physical impossibility in fulfilling the obligation because of being (when the tax falls due) in an enemy occupied locality or in a locality with which the postal and railway communications have been broken, or because the tax collector (translator's note: or taxing authority) should find himself in said localities.

Art. 3

Independently of the cases provided for in the preceding articles, the course of judicial civilian proceedings, of administrative proceedings, or of those reflecting tax matters can be suspended when one of the parties is in zone non libera (translator's note: unoccupied but now in the King's Italy) of the national territory.

The suspension set forth in this article can be also declared "d'office" or by the competent administrative authority. These pronouncements are incontestable.

Art. 4

When the suspension of proceedings has not been declared "d'office", the application must be made to the judicial authority or competent administrative one, the which is set forth in base of the demand -

The application also must be made orally in the "hearing", in which case the proceeding will be inscribed.

This pronouncement is incontestable.

In the same manner one must treat the case of the suspension of terms.

Art. 5

The officer concerned must keep a special registry of the pronouncements adopted in accordance with the preceeding articles.

Art. 6

The provisions of law n. 890, July 9, 1940, of R.D.L. n.87 Jan 19, 1942, of law 924 July 9, 1940 remain effective.

- 1 -

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Art. 7

[illegible] terms of all the mortgage renewals, which must arranged "d'office" or by [illegible]ation are to December 31, 1944.

Art. 8

The provisions of the present decree for the suspension of prescriptions or of legal terms and the provision for the renewal of mortgages are in effect since Sept. 8, 1943.

Art. 9

The present decree will become effective on the day after its publication in the official gazetti of the Realm - Special Series. It will be presented to the Legislative Assembly for enactment into law.

The Chief of Government, the proponent, is authorized to present the proper draft of the law.

We order, to whosoever it pertains, to observe the present decree as a State law.

From the Supreme Command, Jan 3, 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - DE SABTIS - JUNG

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

BEST COPY POSSIBLE

TRANSLATION

(6)

Royal Decree Law, 6 Dec. 1943, n. 16/B

Dissolution of the Voluntary Militia for National Safety and of the Special Militia.

Whereas we have considered the R.D. 14 Jan. 1923, n. 31 and the subsequent additions and modifications;

Whereas we have considered the R. Decree Laws 30 Oct. 1943, n. 2/B and 10 Nov. 1943, n. 5/B;

Whereas we have found it a matter of unavoidable urgency to provide for the dissolution of the voluntary militia for national safety and of its special branches as well as for the dissolution of the special militia and to restore their functions to the ordinary police organs;

Whereas we have heard the Council of Ministers; Upon the proposal of the Chief of Government in agreement with the Ministers of the Navy, of the Air Force and of the Undersecretaries for Interior, for Justice, and for Finance, for War, for Public Works, for Agriculture and Forestry, and for Communications;

We have decreed and we do hereby decree:

TITLE 1.

The voluntary militia of legionaires for national safety and its special branches (frontier, anti-aircraft, naval branch).

Art. 1

The voluntary militia for national safety, established by R. decree 14 Jan. 1923 n. 31, and subsequently divided in pursuance to other provisions into the Militia of Legionaires and its special branches (frontier, anti-aircraft, M.A.C.A., naval "Milmart") is dissolved.

No party is allowed to form organizations of military character or structure.

Art. 2

Such personnel who are not in permanent service of the voluntary militia for national safety and of its special branches and who belong to classes at present performing active military service and to front-line classes of officers, will be taken over by the branch of the armed forces with which they are at present serving and in the rank which they held in their original branch of armed forces. The remaining personnel who are not in permanent service will be re-transferred in their original branch of armed forces in the rank held therein and will be given leave of absence.

Art. 3

Those officers in permanent service who belonged to the same category of officers in the armed forces before they joined the militia, may apply for readmission into that branch of armed forces with which they are at present serving.

The competent Ministers will pass upon the readmission without a[illegible] of recourse and will determine the rank and seniority of the readmitted[illegible]

The remaining officers in permanent service and those who will [illegible] for readmission or whose application will be rejected, will be tr[illegible] same manner as the officers who are not in permanent service and [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Whereas we have found it a matter of unavoidable urgency to provide for the dissolution of the voluntary militia for national safety and of its special branches as well as for the dissolution of the special militia and to restore their functions to the ordinary police organs;

Whereas we have heard the Council of Ministers; Upon the proposal of the Chief of Government in agreement with the Ministers of the Navy, of the Air Force and of the Undersecretaries for Interior, for Justice, and for Finance, for War, for Public Works, for Agriculture and Forestry, and for Communications;

We have decreed and we do hereby decree:

TITLE I.

The voluntary militia of legionaires for national safety and its special branches (frontier, anti-aircraft, naval branch).

Art. 1

The voluntary militia for national safety, established by R. decree 14 Jan. 1923 n. 31, and subsequently divided in pursuance to other provisions into the Militia of Legionaires and its special branches (frontier, anti-aircraft, M.A.C.A., naval "Milmart") is dissolved.

No party is allowed to form organizations of military character or structure.

Art. 2

Such personnel who are not in permanent service of the voluntary militia for national safety and of its special branches and who belong to classes at present performing active military service and to front-line classes of officers, will be taken over by the branch of the armed forces with which they are at present serving and in the rank which they held in their original branch of armed forces. The remaining personnel who are not in permanent service will be re-transferred in their original branch of armed forces in the rank held therein and will be given leave of absence.

Art. 3

Those officers in permanent service who belonged to the same category of officers in the armed forces before they joined the militia, may apply for readmission into that branch of armed forces with which they are at present serving.

The competent Ministers will pass upon the readmission without appeal or recourse and will determine the rank and seniority of the readmitted officers.

The remaining officers in permanent service and those who will not apply for readmission or whose application will be rejected, will be treated in the same manner as the officers who are not in permanent service and will receive an allowance pertaining to inactive reserve or a pension according to the laws. Instead of an allowance pertaining to inactive reserve a pension may be granted by the competent Ministers on basis of a valuation without appeal or recourse; the pension thus granted must not exceed the minimum allowance pertaining to the rank held by the respective officer.

The personnel in permanent service who does not hold commissions will be treated in the same manner.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 4

All weapons, equipment and material of any kind belonging to the militia of legionaires and to its special branches will be taken over by such units of the R. Army (of the R. Navy for the "Milmart") as designated by the competent General Staffs.

All barracks and premises which in whatever way serve the purposes of the aforesaid militia will be handed over to the locally competent military authorities.

TITLE II

The Railway Militia

Art. 5

All functions heretofore performed by the Railway Militia will be assumed by the R. Carabinieri and by the Public Safety authorities according to particular provisions set forth in a R. decree to be issued upon proposal of the Ministers of Interior and of Communications in agreement with the Minister of War.

Art. 6

Members of the Railway Militia will return to the ranks of the personnel of the civilian railway administration from which they were drawn and they will be assigned to such career grades and categories for allowances as the competent administration may decide without a right of recourse.

Those who have not been recruited from the ranks of the Civilian Railway personnel will be dealt with in accordance with Art. 2 & 3 above.

Art. 7

All military weapons and equipment will be turned over to such units of the R. Army as designated by the competent General Staff. All premises at present occupied by the Railway Militia will be restored to the Railway administration along with all furnishings, materiel and means of transportation belonging to such premises.

TITLE III

The Militia for Posts, Telegraphs and Telephones

Art. 8

The Militia for Posts, Telegraphs and Telegphones is dissolved. Its functions are restored to the organs who performed them formerly.

1019

Art. 9

Members of the Militia for Posts, Telegraphs and Telephones return to the ranks of the Civil Administration of Posts, Telegraphs and Telephones from which they were drawn and will be assigned to such career grades and categories for allowances as the competent administration may decide without a right of recourse.

Art. 10

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TITLE II

The Railway Militia

Art. 5

All functions heretofore performed by the Railway Militia will be assumed by the R. Carabinieri and by the Public Safety authorities according to particular provisions set forth in a R. decree to be issued upon proposal of the Ministers of Interior and of Communications in agreement with the Minister of War.

Art. 6

Members of the Railway Militia will return to the ranks of the personnel of the civilian railway administration from which they were drawn and they will be assigned to such career grades and categories for allowances as the competent administration may decide without a right of recourse.

Those who have not been recruited from the ranks of the Civilian Railway personnel will be dealt with in accordance with Art. 2 & 3 above.

Art. 7

All military weapons and equipment will be turned over to such units of the R. Army as designated by the competent General Staff. All premises at present occupied by the Railway Militia will be restored to the Railway administration along with all furnishings, materiel and means of transportation belonging to such premises.

TITLE III

The Militia for Posts, Telegraphs and Telephones

Art. 8

The Militia for Posts, Telegraphs and Telegphones is dissolved. Its functions are restored to the organs who performed them formerly.

Art. 9

Members of the Militia for Posts, Telegraphs and Telephones return to the ranks of the Civil Administration of Posts, Telegraphs and Telephones from which they were drawn and will be assigned to such career grades and categories for allowances as the competent administration may decide without a right of recourse.

Art. 10

All military weapons and equipment will be turned over to such units of the R. Army as designated by the competent General Staffs. All premises at present occupied by the aforesaid militia will be restored to the administration of posts, telegraphs and telephones together with furnishings, materiel, & means of transportation belonging to such premises.

TITLE IV

Art. 11

The Highway Militia

The highway militia is dissolved. Its functions are restored to the

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783046

R. Carabinieri and to other organsthat performed them formerly.

Art. 12

The personnel in permanent service of the highway militia may apply for admission to permanent service with the R. Carabinieri. Such admission doesnot depend on the minimum height requirements as regards the officers.

The Minister for War having heard the Commanding General of the R. Carabinieri will pass upon the applications for admission without right of reccurse and will determine the grade and seniority of each applicant.

The members admitted in service with the R. Carabinieri will be employed in a special branch to be organized apart from the regular quotas provided for the R. Carabinieri. Personnel not in permanent service will be dealt with according to Art. 2 above.

Art. 13

All premises at present occupied by the highway militia are restored to the administration which has provided them; in absence of such administration they will be taken over by the R. Carabinieri.

Provisions of Art. 4 will apply in regard to other objects.

TITLE V

Art. 14

The Port Militia

The port militia is dissolved. Its functions are restored to the R. Carabinieri and to other organs which performed them formerly.

Art. 15

Provisions of Art. 12 will apply to the personnel of the port militia.

Art. 16

The premises at present occupied by the port militia are restored to the administration which has provided them; in absence of such administration they will be taken over by the R. Carabinieri. Provisions of Art. 4 will apply in regard to other objects.

TITLE VI

Art. 17
The Forest Militia

The forest militia with its cadres will constitute the R. Forest Corps which will be entrusted also with guarding the R. silk worm plantations and with the supervision of fishing in internal waters.

A Royal decree to be issued upon proposal of the Ministry of Agriculture and Forests will detemine the procedure for reactivation of the R. Forest Corps and its functions as well as the color of the uniforms.

Transitory Norms

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

in a special branch to be organized apart from the [illegible]
for the R. Carabinieri. Personnel not in permanent service will be dealt with according to Art. 2 above.

Art. 13

All premises at present occupied by the highway militia are restored to the administration which has provided them; in absence of such administration they will be taken over by the R. Carabinieri.
Provisions of Art. 4 will apply in regard to other objects.

TITLE V

Art. 14

The Port Militia

The port militia is dissolved. Its functions are restored to the R. Carabinieri and to other organs which performed them formerly.

Art. 15

Provisions of Art. 12 will apply to the personnel of the port militia.

Art. 16

The premises at present occupied by the port militia are restored to the administration which has provided them; in absence of such administration they will be taken over by the R. Carabinieri. Provisions of Art. 4 will apply in regard to other objects.

TITLE VI

Art. 17
The Forest Militia

The forest militia with its cadres will constitute the R. Forest Corps which will be entrusted also with guarding the R. silk worm plantations and with the supervision of fishing in internal waters.
A Royal decree to be issued upon proposal of the Ministry of Agriculture and Forests will detemine the procedure for reactivation of the R. Forest Corps and its functions as well as the color of the uniforms.

Transitory Norms
Art. 18

The personnel of the militia of legionaires and of the special branches who in pursuance with this decree must be given leave of absence, will be at free disposal of the military district offices to which such personnel belong and of other bodies situated in the free zone who keep the roll of persons on leave of absence.
The personnel belonging to the military district offices with the seat not yet freed from the German occupation will be dealt with in the same manner as the personnel of armed forces in an analogous position. Provisions to be issued for execution of this decree will adjust the temporary status of such personnel.

18

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 19

In view of the present military exigencies the Minister of War & of the Navy is given power to provide by necessary decrees for maintaining in service the officers of the dissolved militia "M.A.C.A." and "Milmart" who do not hold a commission in their original branch of armed force. An absolutely indispensible number of these officers will thus be kept in service in their present rank until there is a possibility of their replacement.

Art. 20

The present decree will become effective on the day subsequent to the date of its publication in Gazzetta Ufficiale of the Kingdom, Special Series, and will be presented to the legislative assembly to be embodied into a law.

The Head of Government is authorized to present the necessary draft of the law. We order whoever is concerned to obey this decree and enforce it as law of the State.

RS/gmf

17

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

The present decree will become effective on the day subsequent to the date of its publication in Gazzette Ufficiile of the Kingdom, Special Series, and will be presented to the legislative assembly to be embodied into a law.

The Head of Government is authorized to present the necessary draft of the law. We order whoever is concerned to obey this decree and enforce it as law of the State.

ES/gmf

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

2283

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decree ~~January~~ of 1931
Complementary certain provisions
of the Code of Penal Procedure

4104

(5)

R.D. 28 Maggio 1931, N. 602

Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Penale.

****

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2260, che delega al Governo del Re la facoltà di emendare il codice di Procedura penale;

Visto il Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1399, che approva il testo definitivo del codice di procedura penale ;

Sentito il parere della Commissione parlamentare istituita a' termini dell'articolo 2 della legge predetta ;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta, del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari del culto ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Titolo Primo
Disposizioni di Attuazione.

Capo I. - Disposizioni generali.

Art. 1. - Nel caso preveduto dall'art. 3 del codice di procedura penale il procuratore del Re informa senza ritardo dei provvedimenti dall'Autorità da cui ha ricevuto il rapporto.

La parte che ha interesse alla sospensione del giudizio può farsi rilasciare dal pubblico ministero e dal pretore un certificato dal quale risulti che è in corso il procedimento penale per il reato di cui si tratta.

Art. 2. - Anche quando speciali disposizioni legislative o regolamentari consentono ad enti, associazioni o privati la facoltà di costituirsi parte civile nei procedimenti penali per determinati reati, tale costituzione non può essere ammessa qualora non concorrano le condizioni stabilite dal codice penale e dal codice di procedura penale per l'esercizio dell'azione civile.

Art. 3 - Durante il giudizio, l'imputato e le altre parti private possono essere ammessi al beneficio del patrocinio gratuito con decreto motivato del presidente della corte o del tribunale o del pretore del luogo in cui si procede. Durante la istruzione il beneficio può essere conceduto con decreto motivato del giudice istruttore o del presidente della sezione istruttoria, se si procede ad istruzione formale, del pubblico ministero, se si procede ad istruzione sommaria, ovvero del pretore nei procedimenti di sua competenza.

Il beneficio del patrocinio gratuito si estende alla facoltà per le parti di farsi assistere da consulenti tecnici.

Si osservano le disposizioni della legge sul patrocinio gratuito in quanto non sia diversamente stabilito.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Visto il Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1399, che approva il testo definitivo del codice di procedura penale ;

Sentito il parere della Commissione parlamentare istituita a' termini dell'articolo 2 della legge predetta ;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta, del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari del culto ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Titolo Prime
Disposizioni di Attuazione.

Capo I. - Disposizioni generali.

Art. 1. - Nel caso preveduto dall'art. 3 del codice di procedura penale il procuratore del Re informa senza ritardo dei provvedimenti dall'Autorità da cui ha ricevuto il rapporto.

La parte che ha interesse alla sospensione del giudizio può farsi rilasciare dal pubblico ministero o dal pretore un certificato dal quale risulti che è in corso il procedimento penale per il reato di cui si tratta.

Art. 2. - Anche quando speciali disposizioni legislative o regolamentari consentono ad enti, associazioni o privati la facoltà di costituirsi parte civile nei procedimenti penali per determinati reati, tale costituzione non può essere ammessa qualora non concorrano le condizioni stabilite dal codice penale e dal codice di procedura penale per l'esercizio dell'azione civile.

Art. 3 - Durante il giudizio, l'imputato e le altre parti private possono essere ammessi al beneficio del patrocinio gratuito con decreto motivato del presidente della corte o del tribunale o del pretore del luogo in cui si procede. Durante la istruzione il beneficio può essere conceduto con decreto motivato del giudice istruttore o del presidente della sezione istruttoria, se si procede ad istruzione formale, del pubblico ministero, se si procede ad istruzione sommaria, ovvero del pretore nei procedimenti di sua competenza.

Il beneficio del patrocinio gratuito si estende alla facoltà per le parti di farsi assistere da consulenti tecnici.

Si osservano le disposizioni della legge sul patrocinio gratuito in quanto non sia diversamente stabilito.

Art. 4 - La difesa d'ufficio è gratuita soltanto per gli imputati che si trovano nelle condizioni per cui è ammesso il patrocinio gratuito; negli altri casi il difensore d'ufficio ha diritto all'onorario da parte dell'imputato.

Art. 5. - La nomina d'ufficio è comunicata verbalmente al difensore quando è presente e di essa è fatta menzione nel processo verbale. Quando il difensore non è presente, la nomina gli è comunicata per iscritto, ma

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780016

diante avviso notificato dall'ufficiale giudiziario.

Il difensore di fiducia o d'ufficio, che non possa adempiere ai doveri della difesa, deve esporre per iscritto all'Autorità precedente le ragioni dell'impedimento. Anche dopo questa dichiarazione, fino a quando l'Autorità competente non ha provveduto alla sostituzione, il difensore deve adempiere a tutti gli obblighi del suo ufficio.

Art. 6. - Quando si procede contro impiegati dello Stato o di altri enti pubblici, il pubblico ministero nei procedimenti di competenza della corte d'assise o del tribunale e il pretore nei procedimenti di sua competenza debbono informare l'autorità da cui gl'impiegati dipendono, dando notizia del titolo del reato per il quale si procede.

Art. 7. - le cancellature che occorre seguire nelle sentenze, nelle ordinanze, nei decreti, nei processi verbali o in altri atti processuali devono essere fatte in modo da lasciar leggere le parole cancellate. Gli spazi vuoti devono essere lineati.

Le variazioni od aggiunte che occorre eseguire prima della sottoscrizione sono fatte con postille approvate.

Art. 8. - Per l'attuazione di quanto è prescritto dal secondo capoverso dell'art.217 del codice di procedura penale la scrittura impugnata di falso è sottoscritta in ciascuna pagina dal giudice e dal cancelliere ed è custodita nella cancelleria insieme con il processo verbale al quale deve essere allegata.

Capo II. - Disposizioni sui giurì d'onore.

Art. 9. - Agli effetti dell'art. 597 del codice penale, la facoltà di deferire a un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatte s'intende esercitata quando i componenti il giurì hanno accettato la nomina. La accettazione deve risultare da atto scritto.

Su richiesta dell'offeso e dell'offensore la nomina del giurì può essere fatta dal presidente del tribunale competente per il giudizio di prime grado o per il giudizio d'appello.

Su richiesta dell'offeso e dell'offensore, la nomina dei componenti il giurì può anche essere fatta da associazioni legalmente riconosciute come enti morali., scegliendoli fra le persone iscritte in appositi albi formati dalle stesse associazioni e approvati dal presidente del tribunale.

Se vengono a mancare per qualunque causa tutti od alcuni dei componenti il giurì, il presidente del tribunale o le associazioni provvedono alla loro sostituzione.

Art. 10. - Il giurì d'onore si compone di uno o più membri in numero dispari.

Il giurì deve pronunciare il verdetto nel termine di tre mesi dal giorno dell'accettazione. Il presidente del tribunale per gravi motivi può prorogare questo termine fino ad altri tre mesi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

enti pubblici, il pubblico ministero nei procedimenti di competenza della corte d'assise o del tribunale e il pretore nei procedimenti di sua competenza debbono informare l'autorità da cui gl'impiegati dipendono, dando notizia del titolo del reato per il quale si procede.

Art. 7. - le cancellature che occorre seguire nelle sentenze, nelle ordinanze, nei decreti, nei processi verbali o in altri atti processuali devono essere fatte in modo da lasciar leggere le parole cancellate. Gli spazi vuoti devono essere linearti.

Le variazioni od aggiunte che occorre eseguire prima della sottoscrizione sono fatte con postille approvate.

Art. 8. - Per l'attuazione di quanto è prescritto dal secondo capoverso dell'art.217 del codice di procedura penale la scrittura impugnata di falso è sottoscritta in ciascuna pagina dal giudice e dal cancelliere ed è custodita nella cancelleria insieme con il processo verbale al quale deve essere allegata.

Capo II. - Disposizioni sui giurì d'onore.

Art. 9. - Agli effetti dell'art. 597 del codice penale, la facoltà di deferire a un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto s'intende esercitata quando i componenti il giurì hanno accettato la nomina. La accettazione deve risultare da atto scritto.

Su richiesta dell'offeso e dell'offensore la nomina del giurì può essere fatta dal presidente del tribunale competente per il giudizio di primo grado o per il giudizio d'appello.

Su richiesta dell'offeso e dell'offensore, la nomina dei componenti il giurì può anche essere fatta da associazioni legalmente riconosciute come enti morali., scegliendoli fra le persone iscritte in appositi albi formati dalle stesse associazioni e approvati dal presidente del tribunale.

Se vengono a mancare per qualunque causa tutti od alcuni dei componenti il giurì, il presidente del tribunale e le associazioni provvedono alla loro sostituzione.

Art. 10. - Il giurì d'onore si compone di uno o più membri in numero dispari.

Il giurì deve pronunciare il verdetto nel termine di tre mesi dal giorno dell'accettazione. Il presidente del tribunale per gravi motivi può prorogare questo termine fino ad altri tre mesi.

Art. 11. - Le sedute del giurì non sono pubbliche. I componenti il giurì sono obbligati al segreto per tutto ciò che concerne gli atti da essi compiuti, salvo che per il verdetto.

E' vietata la pubblicazione, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa di informazioni, degli atti e documenti concernenti il giudizio, fatta eccezione per il verdetto. Sono applicabili gli art. 684 e 685 del codice penale,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il giurì, quando lo ritiene necessario, può, anche di sua iniziativa sentire i testimoni.

Il giurì, quando sia stato nominato nei modi indicati nei capoversi dell'art. 9, può chiedere documenti ed informazioni alle pubbliche amministrazioni, le quali hanno l'obbligo di fornirli, salvo che vi ostino gravi ragioni di servizio.

Art. 12. - I componenti il giurì che violano gli obblighi stabiliti dal capoverso dell'art. 10 e dal primo capoverso dell'art. 11, possono essere condannati al pagamento di una somma da L. 200 a 2.000 a favore della cassa delle ammende.

Nel caso in cui il giurì sia stato nominato nei modi indicati nei capoversi dell'art. 9, il testimonio che omette senza legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, può essere condannato al pagamento di una somma da L. 50 a L. 1.000 a favore della cassa delle ammende,.

Le condanne previste dalle disposizioni precedenti sono pronunciate dal presidente del tribunale, sentito il trasgressore, e alla loro esecuzione provvede il cancelliere del tribunale, osservate le disposizioni dell'art. 627 del codice di procedura penale.

Capo III. - Disposizione relative ai detenuti.

Art. 13. - Il Procuratore del Re, almeno una volta al mese deve recarsi nelle carceri giudiziarie della sua circoscrizione per la vigilanza sui detenuti. Eguale obbligo ai pretori riguardo alle carceri mandamentali

Capo IV. - Dell'Istruzione.

Art. 14. - I mandati e gli ordini di accompagnamento, di arresto e di cattura sono trasmessi, in duplice copia direttamente dal cancelliere del giudice o dal segretario del pubblico ministero che li ha emessi, alla Autorità che deve provvedere per l'esecuzione.

Art. 15. - Quando è stata impugnata un ordinanza concernente la libertà personale dell'imputato, ai termini dell'ultimo capoverso dell'art. 269 e della prima parte e del primo capoverso dell'art. 280 del codice di procedura penale, il cancelliere, appena decorsi i termini stabiliti dalla legge, deve trasmettere, in originale o in copia, al giudice superiore gli atti necessari per decidere sull'impugnazione.

Il giudice decide sull'impugnazione prma con precedenza assoluta su ogni altro affare.

Art. 16. - Se per la morte di una persona sorge sospetto di reato, il pretore o il Procuratore del Re accerta la causa della morte e, se lo ravvisa necessario, ordina o richiede l'autopsia dopo aver compiuto le indagini occorrenti per la identificazione. Trattandosi di persona sconosciuta, ordina che il cadavere sia esposto nel luogo pubblico, a ciò de-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 12. - I componenti il giurì che violano gli obblighi [illegible] dal capoverso dell'art. 10 e dal primo capoverso dell'art. 11, possono essere condannati al pagamento di una somma da L. 200 a 2.000 a favore della cassa delle ammende.

Nel caso in cui il giurì sia stato nominato nei modi indicati nei capoversi dell'art. 9, il testimonio che omette senza legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabilito, può essere condannato al pagamento di una somma da L. 50 a L. 1.000 a favore della cassa delle ammende,.

Le condanne previste dalle disposizioni precedenti sono pronunciate dal presidente del tribunale, sentito il trasgressore, e alla loro esecuzione provvede il cancelliere del tribunale, osservate le disposizioni dell'art. 627 del codice di procedura penale.

Capo III. - Disposizione relative ai detenuti.

Art. 13. - Il Procuratore del Re, almeno una volta al mese deve recarsi nelle carceri giudiziarie della sua circoscrizione per la vigilanza sui detenuti. Eguale obbligo ai pretori riguardo alle carceri mandamentali.

Capo IV. - Dell'Istruzione.

Art. 14. - I mandati e gli ordini di accompagnamento, di arresto e di cattura sono trasmessi, in duplice copia direttamente dal cancelliere del giudice o dal segretario del pubblico ministero che li ha emessi, alla Autorità che deve provvedere per l'esecuzione.

Art. 15. - Quando è stata impugnata un ordinanza concernente la libertà personale dell'imputato, ai termini dell'ultimo capoverso dell'art. 269 o della prima parte o del primo capoverso dell'art. 280 del codice di procedura penale, il cancelliere, appena decorsi i termini stabiliti dalla legge, deve trasmettere, in originale o in copia, al giudice superiore gli atti necessari per decidere sull'impugnazione.

Il giudice decide sull'impugnazione prma con precedenza assoluta su ogni altro affare.

Art. 16. - Se per la morte di una persona sorge sospetto di reato, il pretore o il Procuratore del Re accerta la causa della morte e, se lo ravvisa necessario, ordina o richiede l'autopsia dopo aver compiuto le indagini occorrenti per la identificazione. Trattandosi di persona sconosciuta, ordina che il cadavere sia esposto nel luogo pubblico, a ciò destinato e , occorrente sia fotografato; descrive in processo verbale le vesti e gli oggetti rinvenuti con esso, assicurandone la custodia.

Nei predetti casi la sepoltura non può essere eseguita senza l'ordine del pretore o del procuratore del Re.

Il disotterramento di un cadavere può essere ordinato, con le dovute caudele, dall'autorità giudiziaria, se vi sono gravi indizi di delitto.

Art. 17. - Agli effetti della disposizione del primo capoverso del-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

l'art. 391 del codice di procedura penale le autopsie, quando non sono collegate a ricerche di carattere complesse, si considerano indagini facili e brevi.

L'autopsia può essere ordinata solo quando è necessaria per stabilire la causa della morte .

Art. 18. - Nel caso di omicidio, deve essere proposto al perito il quesito sulla causa della morte, sui mezzi che la hanno prodotta, sul tempo in cui è avvenuta e su ogni altra circostanza rivelante.

Nel caso d'infanticidio per causa di onore deve essere inoltre proposte il quesito se la morte sia stata cagionata immediatamente dopo e durante il parto.

Art. 19. - Nel caso di lesione personale, al perito è fatta descrivere la lesione e gli è proposto il quesito circa le cause di essa, la durata della malattia, le conseguenze che ne sono derivate e i mezzi che l'hanno prodotta.

Se non è possibile esprimere un parere definitivo, il perito procede a nuovo esame nel giorno stabilito dall'Autorità giudiziaria.

Art. 20. - Nel caso di aborto, è proposto al perito il quesito se risulti che l'aborto sia stato cagionato da altri e procurato dalla gestante, in quale tempo, con quali mezzi e conseguenze, e, quando ne è il caso, se la donna aveva capacità d'intendere e di volere.

Quando l'aborto non si è verificato,è proposto, al perito anche il quesito se la donna era ~~inxxiita~~ incinta.

Art. 21. - Quando è stato iniziato procedimento penale per falsità in biglietti di banca e in monete metalliche, la perizia è eseguita rispettivamente da un tecnico della direzione generale della banca d'Italia e della direzione generale del Tesoro. All'uopo l'Autorità giudiziaria che ha ordinata la perizia, se non ha sede in Roma, richiede per l'esecuzione l'Autorità giudiziaria di Roma. La perizia deve essere eseguita d'urgenza.

Art. 22. - Gli atti d'istruzione, che possono essere esaminati dal perito ai termini del secondo capoverso dell'art. 317 del codice di procedura penale, sono raccolti in fascicoli separati; sulla copertina del fascicolo sono segnate la data del deposito in cancelleria e la durata di esso stabilita dal giudice. Ultimata la perizia, gli atti sono riuniti a quelli non depositati.

13

Art. 23. - La liquidazione degli onorari ai periti nominati dal giudice ~~fatta~~ è fatta dal giudice stesso.

Se la perizia è stata ordinata nel dibattimento, la liquidazione è fatta con ordinanza dal presidente del tribunale o della corte, sentito il pubblico ministero.

Se la liquidazione è fatta dal pretore, deve essere comunicata al procuratore del rRe per il visto.

La liquidazione degli onorari ai periti nominati dal pubblico ministero è fatta dallo stesso pubblico ministero.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

quesito sulla causa della morte, sui mezzi che la hanno prodotta, sul tempo in cui è avvenuta e su ogni altra circostanza rivelante.

Nel caso d'infanticidio per causa di onore deve essere inoltre proposte il quesito se la morte sia stata cagionata immediatamente dopo o durante il parto.

Art. 19. - Nel caso di lesione personale, al perito è fatta descrivere la lesione e gli è proposto il quesito circa le cause di essa, la durata della malattia, le conseguenze che ne sono derivate e i mezzi che l'hanno prodotta.

Se non è possibile esprimere un parere definitivo, il perito procede a nuovo esame nel giorno stabilito dall'Autorità giudiziaria.

Art. 20. - Nel caso di aborto, è proposto al perito il quesito se risulti che l'aborto sia stato cagionato da altri e procurato dalla gestante, in quale tempo, con quali mezzi e conseguenze, e, quando ne è il caso, se la donna aveva capacità d'intendere e di volere.

Quando l'aborto non si è verificato, è proposto, al perito anche il quesito se la donna era incinta.

Art. 21. - Quando è stato iniziato procedimento penale per falsità in biglietti di banca o in monete metalliche, la perizia è eseguita rispettivamente da un tecnico della direzione generale della banca d'Italia o della direzione generale del Tesoro. All'uopo l'Autorità giudiziaria che ha ordinato la perizia, se non ha sede in Roma, richiede per l'esecuzione l'Autorità giudiziaria di Roma. La perizia deve essere eseguita d'urgenza.

Art. 22. - Gli atti d'istruzione, che possono essere esaminati dal perito ai termini del secondo capoverso dell'art. 317 del codice di procedura penale, sono raccolti in fascicoli separati; sulla copertina del fascicolo sono segnate la data del deposito in cancelleria e la durata di esso stabilita dal giudice. Ultimata la perizia, gli atti sono riuniti a quelli non depositati.

13

Art. 23. - La liquidazione degli onorari ai periti nominati dal giudice è fatta dal giudice stesso.

Se la perizia è stata ordinata nel dibattimento, la liquidazione è fatta con ordinanza dal presidente del tribunale o della corte, sentito il pubblico ministero.

Se la liquidazione è fatta dal pretore, deve essere comunicata al procuratore del rRe per il visto.

La liquidazione degli onorari ai periti nominati dal pubblico ministero è fatta dallo stesso pubblico ministero.

Art. 24. - Nel processo verbale di sequestro è inserito l'elenco delle cose sequestrate, sono descritte le cautele adottate per assicurarle e sono indicati la specie e il numero dei sigilli appesti.

Le carte, quando è possibile, sono numerate e sottoscritte, singolarmente da chi procede al sequestro. Se ciò non è possibile, sono rinchiuse in uno o più pacchi sigillati, numerati e timbrati.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Nel processo verbale deve essere indicato anche il luogo della custodia, questi deve dichiarare di assumere gli obblighi di legge e sottoscrivere il processo verbale. Tuttavia la inosservanza di queste formalità non esime il custode, che abbia assunto l'ufficio, dall'adempimento dei suoi doveri e dalla relativa responsabilità disciplinare e penale.

Sulle cose sequestrate ovvero sui pacchi in cui sono rinchiuse è apposta l'indicazione del procedimento al quale si riferiscono.

Art. 25. - Nel procedere all'interrogatorio il giudice o il pubblico ministero invita l'imputato anche a dichiarare se ha un soprannome o pseudonimo, se sa leggere e scrivere, se ha beni patrimoniali, quali sono le sue condizioni di vita individuale, famigliare e sociale, se ha adempiuto agli obblighi del servizio militare, se è stato sottoposto ad altri procedimenti penali e se ha riportato condanne nello Stato e all'Estero. Gli chiede inoltre, quando se è il caso, se esercita e ha esercitato uffici o servizi pubblici, o servizi di pubblica necessità, se copre o ha coperto cariche pubbliche, se gli sono stati conferiti dignità o gradi accademici, titoli nobiliari ovvero decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche.

Capo V. - Del giudizio di prime grado.

Art. 26. - Se l'imputato si trova detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui è convocata la corte d'Assise il procuratore generale, dopo il deposito in cancelleria della sentenza di rinvio a giudizio e della richiesta di citazione, provvede a che sia trasferito nelle carceri del luogo del giudizio.

Il cancelliere del giudice competente trasmette, a richiesta del procuratore generale, gli atti, i documenti e le cose sequestrate alla cancelleria della corte d'appello, e, se il giudizio deve essere tenuto in luogo diverso da quello in cui ha sede la corte d'appello, alla cancelleria del tribunale locale.

Art. 27. - Nei casi preveduti dell'art. 421 del codice di procedura penale, qualora si tratti di un reato di competenza della corte d'assise e non sia necessario procedere al dibattimento, la sentenza è pronunciata, dopo il decreto di apertura della sessione, dal presidente della corte d'assise.

Art. 28. - Le spese, che nei termini dell'art. 419 del codice di procedura penale, devono essere anticipate dall'imputato e dalle altre parti non ammesse al patrocinio gratuito, sono tassate provvisoriamente dal cancelliere per ogni persona da citarsi. Se sorge contestazione sull'ammontare della tassazione decide insindacabilmente senza alcuna formalità, il presidente o il pretore.

La tassazione è stesa in fine della lista.

Le predette somme sono versate direttamente dalle parti e dai loro difensori a titolo di deposito giudiziario negli uffici postali. Il depo-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780016

ministero invita l'imputato anche a dichiarare se ha un soprannome o pseudonimo, se sa leggere e scrivere, si[illegible]ne beni patrimoniali, quali sono le sue condizioni di vita individuale, famigliare e sociale, se ha adempiuto agli obblighi del servizio militare, se è stato sottoposto ad altri procedimenti penali e se ha riportato condanne nello Stato e all'Estero. Gli chiede inoltre, quando se è il caso, se esercita e ha esercitato uffici e servizi pubblici, e servizi di pubblica necessità, se copre o ha coperto cariche pubbliche, se gli sono stati conferiti dignità e gradi accademici, titoli nobiliari ovvero decorazioni e altre pubbliche insegne onorifiche.

Capo V. - Del giudizio di primo grado.

Art. 26. - Se l'imputato si trova detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui è convocata la corte d'Assise il procuratore generale, dopo il deposito in cancelleria della sentenza di rinvio a giudizio e della richiesta di citazione, provvede a che sia trasferito nelle carceri del luogo del giudizio.

Il cancelliere del giudice competente trasmette, a richiesta del procuratore generale, gli atti, i documenti e le cose sequestrate alla cancelleria della corte d'appello, e, se il giudizio deve essere tenuto in luogo diverso da quello in cui ha sede la corte d'appello, alla cancelleria del tribunale locale.

Art. 27. - Nei casi preveduti dell'art. 421 del codice di procedura penale, qualora si tratti di un reato di competenza della corte d'assise e non sia necessario procedere al dibattimento, la sentenza è pronunciata, dopo il decreto di apertura della sessione, dal presidente della corte d'assise.

Art. 28. - Le spese, che nei termini dell'art. 419 del codice di procedura penale, devono essere anticipate dall'imputato e dalle altre parti non ammesse al patrocinio gratuito, sono tassate provvisoriamente dal cancelliere per ogni persona da citarsi. Se sorge contestazione sull'ammontare della tassazione decide insindacabilmente senza alcuna formalità, il presidente o il pretore.

La tassazione è stesa in fine della lista.

Le predette somme sono versate direttamente dalle parti o dai loro difensori a titolo di deposito giudiziario negli uffici postali. Il depositante rimette la ricevuta al cancelliere, il quale ne fa annotazione nella stessa lista.

Art. 29. - La parte civile, agli effetti dell'ultimo capoverso dell'art. 489 del codice di procedura penale, deve presentare la nota delle spese da essa sostenute, al più tardi, con le sue conclusioni nel dibattimento.

Art. 30. - La minuta della sentenza è consegnata dal presidente al cancelliere, che, senza ritardo, ne forma l'originale e lo fa sottoscrivere

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

dei giudici che hanno deliberato la sentenza. Il pretore consegna la minuta della sentenza al cancelliere, che, senza ritardo ne forma l'originale e lo fa sottoscrivere dal pretore.

Capo VI. - De giudizio sulle impugnazioni.

Art. 31. - Gli atti indicati nell'art. 208 del codice di procedura penale, appena pervenuti alla Corte di Cassazione, sono annotati dal cancelliere in apposito registro.

Il cancelliere iscrive pure nello stesso registro tutti gli affari in materia penale appena pervengono alla cancelleria i relativi ricorsi.

Art. 32. - Gli ufficiali giudiziari devono d'urgenza notificare ai difensori e restituire gli avvisi ricevuti dal cancelliere della corte di cassazione ai termini dell'art. 533 del codice di procedura penale.

L'ufficiale giudiziario che ritarda la notificazione o la restituzione o non le esegue regolarmente è denunziato dal cancelliere della corte di cassazione all'Autorità dalla quale dipende, ed è condannato previo giudizio disciplinare al pagamento di una somma da L. 200 a 1.000. a favore della cassa delle ammende, senza pregiudizio delle sanzioni penali.

Art. 33. - Quando è stato proposto ricorso per cassazione ai termini dell'art. 528 del codice di procedura penale contro una sentenza penale alla pena di morte pronunciata ad un giudice speciale, l'Autorità che ha ricevuto la dichiarazione d'impugnazione deve immediatamente informare il Ministero della giustizia. Non può essere data esecuzione alla sentenza prima che il Ministro abbia dichiarato di non voler esercitare la facoltà preveduta nel capoverso del predetto articolo.

Art. 34. - Le sezioni penali unite della corte di cassazione sono convocate con decreto del primo presidente, che designa ad intervenirvi un egual numero di giudici di ciascuna delle sezioni penali. L'udienza è presieduta dal primo presidente o da un presidente di sezione da lui delegato.

Art. 35. - Nella sentenza della corte di cassazione la indicazione dei motivi del ricorso e delle ragioni su cui si fondano è limitata a ciò che è strettamente necessario per la motivazione della sentenza.

Art. 36. - I documenti da unirsi alla domanda di riparazione pecuniaria, ai termini dell'art. 573 del codice di procedura penale, sono rilasciati gratuitamente dagli uffici competenti e sono esenti da tasse di bollo.

Capo VII. - Dell'esecuzione.

Art. 37. - Quando una sentenza di proscioglimento importa la liberazione dell'imputato detenuto, l'ordine di scarcerazione è emesso immediatamente dal pubblico ministero e dal pretore, secondo la rispet

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il cancelliere iscrive pure nello stesso registro tutti gli affari in materia penale appena pervengono alla cancelleria i relativi ricorsi.

Art. 32. - Gli ufficiali giudiziari devono d'urgenza notificare ai difensori e restituire gli avvisi ricevuti dal cancelliere della corte di cassazione ai termini dell'art. 533 del codice di procedura penale.

L'ufficiale giudiziario che ritarda la notificazione o la restituzione o non le esegue regolarmente è denunziato dal cancelliere della corte di cassazione all'Autorità dalla quale dipende, ed è condannato previo giudizio disciplinare al pagamento di una somma da L. 200 a 1.000. a favore della cassa delle ammende, senza pregiudizio delle sanzioni penali.

Art. 33. - Quando è stato proposto ricorso per cassazione ai termini dell'art. 528 del codice di procedura penale contro una sentenza penale alla pena di morte pronunciata ad un giudice speciale, l'Autorità a che ha ricevuto la dichiarazione d'impugnazione deve immediatamente informare il Ministero della giustizia. Non può essere data esecuzione alla sentenza prima che il Ministro abbia dichiarato di non voler esercitare la facoltà preveduta nel capoverso del predetto articolo.

Art. 34. - Le sezioni penali unite della corte di cassazione sono convocate con decreto del primo presidente, che designa ad intervenirvi un egual numero di giudici di ciascuna delle sezioni penali. L'udienza è presieduta dal primo presidente o da un presidente di sezione da lui delegato.

Art. 35. - Nella sentenza della corte di cassazione la indicazione dei motivi del ricorso e delle ragioni su cui si fondano è limitata a ciò che è strettamente necessario per la motivazione della sentenza.

Art. 36. - I documenti da unirsi alla domanda di riparazione pecuniaria, ai termini dell'art. 573 del codice di procedura penale, sono rilasciate gratuitamente dagli uffici competenti e sono esenti da tasse di bollo.

Capo VII. - Dell'esecuzione.

Art. 37. - Quando una sentenza di proscioglimento importa la liberazione dell'imputato detenuto, l'ordine di scarcerazione è emesso immediatamente dal pubblico ministero o dal pretore, secondo la rispettiva competenza.

Art. 38. - Nel termine di cinque giorni indicato nel terzo capoverso dell'art. 576 del codice di procedura penale la sentenza di condanna è iscritta nel registro delle esecuzioni, previa determinazione, quando occorre, della pena che deve essere scontata.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780046

L'ordine di carcerazione del condannato, menzionato nell'articolo 581 nel codice di procedura penale, è trasmesso nel termine predetto al l'Autorità di pubblica sicurezza.

Art. 39. - Qualora il condannato alla pena di morte chieda di fare dichiarazioni, il direttore dello stabilimento ne avvisa immediatamente il procuratore del Re, che le riceve senza ritardo e ne fa compilare processo verbale.

Se la richiesta è fatta nell'imminenza dell'esecuzione, le dichiarazioni sono ricevute dal rappresentante del pubblico ministero presente sul posto.

Art. 40. - L'insolvibilità del condannato e della persona civilmente obbligata per l'ammenda, agli effetti indicati negli articoli 136, 196 e 197 del codice penale e nell'articolo 586 del codice di procedura penale, si prova con certificati dell'Autorità comunale, del procuratore delle imposte e dell'ufficio di polizia tributaria del luogo ove il condannato e la persona civilmente obbligata per l'ammenda ha il domicilio o la residenza, ovvero si deve ritenere che possieda beni o cespiti di reddito. Tali certificati devono essere richiesti e rilasciati di urgenza.

Art. 41. - Per la notificazione della copia del decreto di condanna insieme con il precetto di pagamento, ai termini degli articoli 507 e 586 del codice di procedura penale, all'ufficiale giudiziario è dovuto un solo diritto.

Art. 42. - Il procuratore del Re e il Pretore devono trasmettere al Consiglio di patronato del luogo di residenza del minorenne, per gli opportuni provvedimenti di assistenza, l'estratto di ogni provvedimento che importa la perdita e la sospensione della patria potestà, della tutela legale e dell'ufficio di tutore.

Art. 43. - La liberazione condizionale è concedute con decreto del Ministro della giustizia.

Art. 44. - La domanda di riabilitazione è sottoscritta dall'interessato e da un suo procuratore speciale. Essa contiene la dichiarazione e l'elezione di domicilio nel luogo in cui ha sede la corte d'appello competente. Se il domicilio non è stato dichiarato o eletto, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria della corte.

Il patrocinio gratuito può essere concedute anche per il procedimento di riabilitazione.

Art. 45. - La sentenza che concede la riabilitazione, divenuta esecutiva, è comunicata al pubblico ministero, che provvede affinchè ne sia fatta annotazione nella sentenza di condanna e nel casellario giudiziale. La sentenza di riabilitazione è comunicata al pretore, se la sentenza di condanna era stata da questo pronunciata, e il pretore provvede nello stesso modo.

Art. 46. - La domanda per rilascio del certificate del casellario giudiziale, è diretta al procuratore del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

processo verbale.

Se la richiesta è fatta nell'imminenza dell'esecuzione, le dichiarazioni sono ricevute dal rappresentante del pubblico ministero presente sul posto.

Art. 40. - L'insolvibilità del condannato e della persona civilmente obbligata per l'ammenda, agli effetti indicati negli articoli 136, 196 e 197 del codice penale e nell'articolo 586 del codice di procedura penale, si prova con certificati dell'Autorità comunale, del procuratore delle imposte e dell'ufficio di polizia tributaria del luogo ove il condannato e la persona civilmente obbligata per l'ammenda ha il domicilio o la residenza, ovvero si deve ritenere che possieda beni o cespiti di reddito. Tali certificati devono essere richiesti e rilasciati di urgenza.

Art. 41. - Per la notificazione della copia del decreto di condanna insieme con il precetto di pagamento, a' termini degli articoli 507 e 586 del codice di procedura penale, all'ufficiale giudiziario è dovuto un solo diritto.

Art. 42. - Il procuratore del Re e il Pretore devono trasmettere al Consiglio di patronato del luogo di residenza del minorenne, per gli opportuni provvedimenti di assistenza, l'estratto di ogni provvedimento che importa la perdita e la sospensione della patria potestà, della tutela legale e dell'ufficio di tutore.

Art. 43. - La liberazione condizionale è concedute con decreto del Ministro della giustizia.

Art. 44. - La domanda di riabilitazione è sottoscritta dall'interessato o da un suo procuratore speciale. Essa contiene la dichiarazione o l'elezione di domicilio nel luogo in cui ha sede la corte d'appello competente. Se il domicilio non è stato dichiarato o eletto, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria della corte.

Il patrocinio gratuito può essere concedute anche per il procedimento di riabilitazione.

Art. 45. - La sentenza che concede la riabilitazione, divenuta esecutiva, è comunicata al pubblico ministero, che provvede affinchè ne sia fatta annotazione nella sentenza di condanna e nel casellario giudiziale. La sentenza di riabilitazione è comunicata al pretore, se la sentenza di condanna era stata da questo pronunciata, e il pretore provvede nello stesso modo.

Art. 46. - La domanda per rilascio del certificate del casellario giudiziale, è diretta al procuratore del Re.

Art. 47. - Per l'iscrizione, la riduzione e la cancellazione della ipoteca legale, richiesta dal pubblico ministero o dal pretore, l'ufficio delle ipoteche non può esigere alcuna tassa o diritto, salve l'azione contro il condannate.

Art. 48. - La restituzione delle cose sequestrate è ordinata dal giu

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

dire d'ufficio o su richiesta dell'interessato con istanza esente da bollo? L'interessato o il suo mandatario, che riceve le cose restituite, ne rilascia ricevuta scrivendo il proprio nome e cognome nella relativa colonna del registro.

La restituzione è in ogni caso concedute a condizione che prima siano pagate le spese anticipate dello Stato per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate.

Se il proprietario delle cose sequestrate è ignoto, e queste non debbono essere immediatamente alienate o distrutte, il cancelliere che le ha in custodia fa affiggere un elenco nell'albo del comune in cui furono sequestrate e nel vestibolo dell'ufficio giudiziario, in cui le cose predette sono custodite , con avvertenza che, se entro tre mesi dal giorno dell'affissione non ne sarà chiesta e giustificata la restituzione, si provvederà a' termini dell'articolo 625 del codice di procedura penale.

Art. 49. - Della confisca di cose artistiche, rare o antiche o che hanno interesse scientifico e della confisca preveduta dalla prima parte dell'articolo 625 del codice di procedura penale deve essere informato il Ministero della giustizia.

Il Ministero può disporre che le cose predette siano rimesse al Museo criminale presso il Ministero stesso o ad altri istituti. Se non ritiene di provvedere in questo modo, delle cose stesse è disposta la vendita a' termini dell'articolo 625 del codice di procedura penale.

Art. 50. - I biglietti di banca e le monete metalliche, di cui è stato accertato la falsità ed ordinata la confisca, sono trasmessi rispettivamente alla filiale della Banca d'Italia o alla Sezione della Regia Tesoreria provinciale più vicina, a cura del cancelliere del giudice che ha ordinato il provvedimento, immediatamente dopo che questo è divenuto esecutivo.

La disposizione precedente si applica anche agli strumenti ed agli altri oggetti destinati esclusivamente alla falsificazione e di cui sia stata ordinata la confisca.

Art. 51. - Le somme dovute per sanzioni pecuniarie disciplinari, e per condanna alla perdita della cauzione o al pagamento della malleveria, e in conseguenza della dichiarazione d'inammissibilità e del rigetto di una impugnazione o d'altra istanza, sono devolute alla Cassa delle ammende anche quando ciò non sia espressamente stabilito.

Art. 52. - La revoca delle sanzioni disciplinari, quando è ammessa è richiesta al giudice che le ha inflitte, il quale provvede con ordinanza in camera di consiglio, sentito, qualora lo ritenga necessario, l'interessato.

Capo VIII. - Dei rapporti giurisdizionali con Autorità straniere .

Art. 53. - Le rogatorie menzionate nell'articolo 697 del codice di procedura penale sono in ogni caso trasmesse per via gerarchica al procu

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

zione delle cose sequestrate.

Se il proprietario delle cose sequestrate è ignoto, e queste non debbono essere immediatamente alienate o distrutte, il cancelliere che le ha in custodia fa affiggere un elenco nell'albo del comune in cui furono sequestrate e nel vestibolo dell'ufficio giudiziario, in cui le cose predette sono custodite , con avvertenza che, se entro tre mesi dal giorno dell'affissione non ne sarà chiesta e giustificata la restituzione, si provvederà a' termini dell'articolo 625 del codice di procedura penale.

Art. 49. - Della confisca di cose artistiche, rare o antiche o che hanno interesse scientifico e della confisca prevedute dalla prima parte dell'articolo 625 del codice di procedura penale deve essere informato il Ministero della giustizia.

Il Ministero può disporre che le cose predette siano rimesse al Museo criminale presso il Ministero stesso o ad altri istituti. Se non ritiene di provvedere in questo modo, delle cose stesse è disposta la vendita a' termini dell'articolo 625 del codice di procedura penale.

Art. 50. - I biglietti di banca e le monete metalliche, di cui è stata accertata la falsità ed ordinata la confisca, sono trasmessi rispettivamente alla filiale della Banca d'Italia o alla Sezione della Regia Tesoreria provinciale più vicina, a cura del cancelliere del giudice che ha ordinato il provvedimento, immediatamente dopo che questo è divenuto esecutivo.

La disposizione precedente si applica anche agli strumenti ed agli altri oggetti destinati esclusivamente alla falsificazione e di cui sia stata ordinata la confisca.

Art. 51. - Le somme dovute per sanzioni pecuniarie disciplinari, o per condanna alla perdita della cauzione o al pagamento della malleveria, o in conseguenza della dichiarazione d'inammissibilità e del rigetto di una impugnazione o d'altra istanza, sono devolute alla Cassa delle ammende anche quando ciò non sia espressamente stabilito.

Art. 52. - La revoca delle sanzioni disciplinari, quando è ammessa è richiesta al giudice che le ha inflitte, il quale provvede con ordinanza in camera di consiglio, sentito, qualora lo ritenga necessario, l'interessato.

Capo VIII. - Dei rapporti giurisdizionali con Autorità straniere .

Art. 53. - Le rogatorie menzionate nell'articolo 657 del codice di procedura penale sono in ogni caso trasmesse per via gerarchica al procuratore generale presso le corte di appello.

Il procuratore generale, salvi i casi di urgenza, fa pervenire le rogatorie al Ministero della giustizia col suo parere circa l'utilità e l'opportunità di darvi corso.

Il Ministero della giustizia, quando ritiene di non dar corso ad una rogatoria, ne informa senza ritardo il procuratore generale, che ne da immediato avviso all'Autorità richiedente.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

Art. 54. - La domanda dell'iputato di essere consegnato alle Stato straniero, nel caso prevedute dal primo capoverso dell'art . 662 del Codide di procedura penale, è compilato e sottoscritta im doppio originale,uno dei quali è trasmesso al Governo dello Stato estero.

Art. 55. - L'Autorità giudiziaria, a cui per ragioni di ufficio occorre conoscere il testo di leggi straniere, può farne richiesta al Ministero della giustizia, indicandone il motivo.

T i t o l o S e c o n d o

Disposizioni di Coordinamento.

Art. 56. - Le disposizioni del codice di procedura penale si osservano anche rispetto ai reati preveduti da leggi speciali, in quanto non sia diversamente disposto.

Art. 55. - Quando nelle disposizioni d'indole processuali contenute in leggi diverse del codice di procedura penale sono indicati uffici giudiziari o magistrati con le denominazioni del codice di procedura penale abrogato, ad essi corrispondono gli uffici giudiziari e i magistrati ai quali il nuovo codice attribuisce funzioni corrispondenti.

Art. 58. - Quando nelle leggi e nei decreti sono richiamati istituti o disposizioni del codice di procedura penale abrogati, il richiamo s'intende fatto agli istituti e alle disposizioni corrispondenti del codice di procedura penale.

Gli istituti aboliti o modificati del codice di procedura penale s'intendono aboliti e modificati anche per le leggi e per i decreti che li richiamano e che altrimenti debbono essere integrati da disposizioni dello stesso codice.

Per la composizione della sezione istruttoria presso la corte d'appello si osservano le disposizioni delle leggi sull'ordinamento giudiziario concernenti la sezione di accusa.

Art. 59 . - Quando dalle leggi o dai decreti è prescritta la citazione direttissima in casi e con formalità o termini diversi da quelli stabiliti per il giudizio direttissimo del codice di procedura penale, alla citazione direttissima s'intende sostituito il procedimento con istruzione sommaria.

Art. 60. - Rispetto ai reati già contemplati da leggi speciali ed attualmente preveduti dal codice penale, s'intendono abrogate anche le disposizioni riguardanti il procedimento per i reati medesimi, contenute nelle leggi predette.

Art. 61. - Le disposizioni di leggi speciali concernenti l'arresto in flagranza per reati non preveduti dal codice penale continuano ad avere vigore.

Art. 62. - La corrispondenza delle formule di proscioglimento delle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789046

delle giurisdizioni, indicandone il motivo.

T i t o l o S e c o n d o

Disposizioni di Coordinamento.

Art. 56. - Le disposizioni del codice di procedura penale si osservano anche rispetto ai reati preveduti da leggi speciali, in quanto non sia diversamente disposto.

Art. 57. - Quando nelle disposizioni d'indole processuali contenute in leggi diverse dal codice di procedura penale sono indicati uffici giudiziari o magistrati con le denominazioni del codice di procedura penale abrogato, ad essi corrispondono gli uffici giudiziari e i magistrati ai quali il nuovo codice attribuisce funzioni corrispondenti.

Art. 58. - Quando nelle leggi o nei decreti sono richiamati istituti o disposizioni del codice di procedura penale abrogati, il richiamo s'intende fatto agli istituti o alle disposizioni corrispondenti del codice di procedura penale.

Gli istituti aboliti o modificati dal codice di procedura penale s'intendono aboliti o modificati anche per le leggi o per i decreti che li richiamano o che altrimenti debbono essere integrati da disposizioni dello stesso codice.

Per la composizione della sezione istruttoria presso la corte d'appello si osservano le disposizioni delle leggi sull'ordinamento giudiziario concernenti la sezione di accusa.

Art. 59 . - Quando dalle leggi o dai decreti è prescritta la citazione direttissima in casi e con formalità o termini diversi da quelli stabiliti per il giudizio direttissimo dal codice di procedura penale, alla citazione direttissima s'intende sostituito il procedimento con istruzione sommaria.

Art. 60. - Rispetto ai reati già contemplati da leggi speciali ed attualmente preveduti dal codice penale, s'intendono abrogate anche le disposizioni riguardanti il procedimento per i reati medesimi, contenute nelle leggi predette.

Art. 61. - Le disposizioni di leggi speciali concernenti l'arresto in flagranza per reati non preveduti dal codice penale continuano ad avere vigore.

Art. 62. - La corrispondenza delle formule di proscioglimento delle sentenze pronunciate nell'istruzione o nel giudizio ai termini del codice di procedura penale abrogato e di altre leggi con esso coordinate, si determina nel modo seguente :

1°) alla dichiarazione di proscioglimento perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha commesso o non vi ha concorso corrisponde nell'istruzione la dichiarazione di non doversi procedere e nel giudizio la dichiarazione di assoluzione "perchè il fatto non sussiste" o "perchè l'imputato non lo ha commesso";

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2°) alla dichiarazione di proscioglimento perchè il fatto non costituisce reato corrisponde nell'istruzione la dichiarazione di non doversi procedere e nel giudizio la dichiarazione di assoluzione, trattandosi di persona non punibile "perchè il fatto non costituisce reato";

3°) alla dichiarazione di proscioglimento perchè l'imputato non è punibile, o non soggiace a pena, o va esente da pena, corrisponde nell'istruzione la dichiarazione di non doversi procedere e nel giudizio la dichiarazione di assoluzione " perchè si tratta di persona non imputabile" o "perchè si tratta di persona non punibile" secondo la causa del proscioglimento, tenuto conto delle distinzioni del codice penale;

4°) alla dichiarazione di proscioglimento perchè l'azione penale è prescritta o altrimenti estinta, corrisponde, nell'istruzione e nel giudizio la dichiarazione di non doversi procedere " perchè il reato è estinto";

5°) alla dichiarazione di proscioglimento perchè l'azione penale non può essere promossa e proseguita , corrisponde nell'istruzione e nel giudizio la dichiarazione di non doversi procedere " perchè l'azione penale non avrebbe potuto essere iniziata o non può essere proseguita ";

6°) alla dichiarazione di proscioglimento,perchè non risultano sufficienti prove che il fatto sussista o che il l'imputato lo abbia commesso o vi abbia concorso, o non risultano sufficienti prove della sua colpevolezza, corrisponde nell'istruzione la dichiarazione di non doversi procedere " per insufficienza di prove " e nel giudizio la dichiarazione di assoluzione " per insufficienza di prove ";

7°) alla dichiarazione di proscioglimento perchè sono insufficienti le prove essendo ignoti gli autori del reato, corrisponde nell'istruzione la dichiarazionedi non doversi procedere " per essere ignoti colore che hanno commesso il reato ".

Art. 63. - La corrispondenza delle formule di proscioglimento delle sentenze e delle ordinanze indicate nelle leggi, nei decreti e nelle convenzioni internazionali coordinati con il codice di procedura penale del 1865, si determina stabilendo la loro equivalenza con le formule del codice di procedura penale abrogato, secondo l'art. 60 del R.D. 5 ottobre 1913, n.1176, ed applicando le disposizioni dell'articolo precedente .

Art. 64. - Se le leggi, i decreti o le convenzioni internazionali fanno derivare una incapacità giuridica da sentenze di proscioglimento, tale effetto s'intende limitato alle sentenze di proscioglimento per insufficienza di prove, ai termini del codice di procedura penale.

Le sentenze e le ordinanze di proscioglimento per non provata reità, e per mancanza di prove, pronunciate anteriormente al 1° luglio 1931, non producono l'effetto suddetto. Se l'hanno prodotto e non è ancora estinto, l'estinzione deve essere dichiarata con le forme indicate nel capoverso dell'articolo 601 del codice di procedura penale.

Titolo Terzo

Disposizioni Transitorie

Art. 65. - Le norme del codice di procedura penale si applicano a tut-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785044

zione la dichiarazione di non doversi procedere e nel giudizio la dichiarazione di assoluzione " perchè si tratta di persona non imputabile" o "perchè si tratta di persona non punibile" secondo la causa del proscioglimento, tenuto conto delle distinzioni del codice penale;

4°) alla dichiarazione di proscioglimento perchè l'azione penale è prescritta o altrimenti estinta, corrisponde, nell'istruzione e nel giudizio la dichiarazione di non doversi procedere " perchè il reato è estinto";

5°) alla dichiarazione di proscioglimento perchè l'azione penale non può essere promossa o proseguita , corrisponde nell'istruzione e nel giudizio la dichiarazione di non doversi procedere " perchè l'azione penale non avrebbe potuto essere iniziata o non può essere proseguita ";

6°) alla dichiarazione di proscioglimento,perchè non risultano sufficienti prove che il fatto sussista e che l'imputato lo abbia commesso e vi abbia concorso, o non risultano sufficienti prove della sua colpevolezza, corrisponde nell'istruzione la dichiarazione di non doversi procedere " per insufficienza di prove " e nel giudizio la dichiarazione di assoluzione " per insufficienza di prove ";

7°) alla dichiarazione di proscioglimento perchè sono insufficienti le prove essendo ignoti gli autori del reato, corrisponde nell'istruzione la dichiarazionedi non doversi procedere " per essere ignoti coloro che hanno commesso il reato ".

Art. 63. - La corrispondenza delle formule di proscioglimento delle sentenze e delle ordinanze indicate nelle leggi, nei decreti e nelle convenzioni internazionali coordinati con il codice di procedura penale del 1865, si determina stabilendo la loro equivalenza con le formule del codice di procedura penale abrogato, secondo l'art. 60 del R.D. 5 ottobre 1913, n.1176, ed applicando le disposizioni dell'articolo precedente .

Art. 64. - Se le leggi, i decreti o le convenzioni internazionali fanno derivare una incapacità giuridica da sentenze di proscioglimento, tale effetto s'intende limitato alle sentenze di proscioglimento per insufficienza di prove, ai termini del codice di procedura penale.

Le sentenze e le ordinanze di proscioglimento per non provato reità, o per mancanza di prove, pronunciate anteriormente al 1° luglio 1931, non producono l'effetto suddetto. Se l'hanno prodotto e non è ancora estinto, l'estinzione deve essere dichiarata con le forme indicate nel capoverso dell'articolo 601 del codice di procedura penale.

Titolo Terzo

Disposizioni Transitorie

Art. 65. - Le norme del codice di procedura penale si applicano a tutti i procedimenti e agli affari altri affari penali in corso al 1° luglio 1931, in qualunque stato e grado si trovino, se non sia diversamente stabilito.

Gli atti compiuti con l'osservanza delle norme del codice abrogato conservano la loro validità.

Quando si tratta di mezzi di prova già assunti nell'istruzione e che

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

secondo il codice abrogato era consentito di riprodurre nel giudizio, si osservano le disposizioni del codice stesso.

Nei procedimenti per i quali anteriormente al 1° luglio 1931 è stata pronunciata sentenza di rinvio a giudizio o depositato l'atto di accusa o emesso il decreto di citazione, continua ad osservarsi la disposizione dell'articolo 201 del codice abrogato.

Art. 66. - I termini stabiliti a pena di decadenza, che scadono dal 21 giugno 1931 a tutto il 10 luglio 1931, sono prorogati di 10 giorni.

Art. 67. - Le rimessioni di procedimento per gravi motivi di pubblica sicurezza o di legittimo sospetto, ordinate ai termini dell'articolo 32 del codice abrogato e quelle ordinate ai termini dell'art. 39 dello stesso codice anteriormente al 1° luglio 1931, conservano efficacia, se il giudice al quale il procedimento fu rimesso è competente secondo il codice di procedura penale.

Art. 68. - All'imputato che si trova in stato di custodia preventiva nel giorno dell'entrata in vigore del codice di procedura penale si applicano le disposizioni circa la custodia preventiva del codice abrogato, in quanto siano più favorevoli.

Le disposizioni dell'art. 274 del codice di procedura penale si applicano anche agli imputati la cui detenzione abbia avuto inizio anteriormente al 1° luglio 1931, con decorrenza da questo giorno.

Art. 69.- Le istruzioni in corso al 1° luglio 1931 sono proseguite in via formale o sommaria, secondo che furono iniziate nell'una o nell'altra forma, anche se si tratta di reati per i quali ai termini del nuovo codice si dovrebbe procedere diversamente.

Si applicano tuttavia le norme stabilite dal codice medesimo per gli atti dell'istruzione formale o sommaria e per la competenza dei magistrati che vi procedono.

Art. 70. - Le perizie iniziate anteriormente al 1° luglio 1931 sono proseguite con le norme del codice abrogato.

Art. 71. - I procedimenti penali, nei quali anteriormente al 1° luglio 1931 sia stata pronunciata sentenza di rinvio al giudizio, ovvero sia stato depositato l'atto di accusa o emesso il decreto di citazione, sono portati al dibattimento avanti il giudice competente ai termini del codice di procedura penale.

La citazione avanti un giudice diverso si ha come non avvenuta.

Quando si è proceduto con istruzione formale da parte del giudice istruttore, il pubblico ministero richiede allo stesso giudice la pronuncia della sentenza di rinvio a giudizio davanti al giudice competente ai termini del codice di procedura penale. Quando si è proceduto con istruzione formale da parte del consigliere delegato della sezione d'accusa, la richiesta del pubblico ministero è presentata alla sezione d'istruttoria.

Se si è proceduto con istruzione sommaria da parte del pretore

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

21 giug[illegible] 1931 e [illegible]

Art. 67. - Le rimessioni di procedimento per gravi motivi di pubblica sicurezza o di legittimo sospetto, ordinate ai termini dell'articolo 32 del codice abrogato e quelle ordinate ai termini dell'art. 33 dello stesso codice anteriormente al 1° luglio 1931, conservano efficacia, se il giudice al quale il procedimento fu rimesso è competente secondo il codice di procedura penale.

Art. 68. - All'imputato che si trova in stato di custodia preventiva nel giorno dell'entrata in vigore del codice di procedura penale si applicano le disposizioni circa la custodia preventiva del codice abrogato, in quanto siano più favorevoli.

Le disposizioni dell'art. 274 del codice di procedura penale si applicano anche agli imputati la cui detenzione abbia avuto inizio anteriormente al 1° luglio 1931, con decorrenza da questo giorno.

Art. 69. - Le istruzioni in corso al 1° luglio 1931 sono proseguite in via formale o sommaria, secondo che furono iniziate nell'una o nell'altra forma, anche se si tratta di reati per i quali ai termini del nuovo codice si dovrebbe procedere diversamente.

Si applicano tuttavia le norme stabilite dal codice medesimo per gli atti dell'istruzione formale o sommaria e per la competenza dei magistrati che vi procedono.

Art. 70. - Le perizie iniziate anteriormente al 1° luglio 1931 sono proseguite con le norme del codice abrogato.

Art. 71. - I procedimenti penali, nei quali anteriormente al 1° luglio 1931 sia stata pronunciata sentenza di rinvio al giudizio, ovvero sia stato depositato l'atto di accusa o emesso il decreto di citazione, sono portati al dibattimento avanti il giudice competente ai termini del codice di procedura penale.

La citazione avanti un giudice diverso si ha come non avvenuta.

Quando si è proceduto con istruzione formale da parte del giudice istruttore, il pubblico ministero richiede allo stesso giudice la pronuncia della sentenza di rinvio a giudizio davanti al giudice competente ai termini del codice di procedura penale. Quando si è proceduto con istruzione formale da parte del consigliere delegato della sezione d'accusa, la richiesta del pubblico ministero è presentata alla sezione d'istruttoria.

Se si è proceduto con istruzione sommaria da parte del procuratore del Re o del procuratore generale, la richiesta di citazione è presentata dal presidente del collegio che deve giudicare secondo il codice medesimo. Analogamente si provvede quando si richiede il proscioglimento dell'imputato.

Art. 72. - I dibattimenti davanti al giudice di primo grado che al

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1° luglio 1931 sono in corso, ovvero sono sospesi e rinviati, e i procedimenti in grado d'appello si svolgono davanti al giudice competente ai termini del codice di procedura penale abrogato, con l'osservanza però delle disposizioni del codice di procedura penale in quanto siano applicabili.

Art. 73. - I dibattimenti di competenza delle corte d'assise, che al 1° luglio 1931 si trovano sospesi sono rinviati a nuovo ruolo. I dibattimenti predetti e quelle per i quali anteriormente al 1° luglio 1931 è stato disposto il rinvio hanno luogo davanti la corte d'assise costituita secondo il R.D. 23 marzo 1931, n. 249 .

Art. 74. - Le eccezioni di nullità degli atti compiuti nell'istruzione e nel giudizio e delle sentenze pronunciate anteriormente al 1° luglio sono proposte e decise in conformità alle disposizioni del codice abrogato.

Art. 75. - Le facoltà e le condizioni per impugnare i provvedimenti del giudice emessi sotto l'impero del codice abrogato sono regolate dal codice stesso.

Le sentenze soggette, ai termini dell'art. 475 del codice di procedura penale abrogato, alla purgazione della contumacia continuano ad essere sottoposte a questo rimedio, ma il nuovo giudizio ha luogo davanti al giudice competente secondo il codice di procedura penale.

Se al 1° luglio 1931 non è scaduto il termine ordinario di impugnazione, si osserva il termine stabilito dal codice di procedura penale, in quanto più favorevole all'imputato. La stessa disposizione si applica per il termine di impugnazione prorogato a norma dell'art. 66.

Art. 76. - All'esecuzione delle sentenze si provvede nelle forme e nei modi stabiliti dal codice di procedura penale, anche per le sentenze pronunciate al 1° luglio 1931.

Art. 77. - Le norme stabilite dall'art. 21 del codice di procedura penale, concernenti l'autorità del giudicato su una questione pregiudiziale, civile o amministrativa, si applicano anche alle sentenze del giudice civile o amministrativo pronunciate anteriormente al 1° luglio 1931.

Le norme stabilite dagli art. 25, 27 e 28 del codice di procedura penale concernenti l'autorità della cosa giudicata penale si applicano anche alle sentenze penali pronunciate anteriormente al 1° luglio 1931.

Art. 78. - Le azioni civili di liquidazione di danni per effetto di sentenze penali pronunciate anteriormente al 1° luglio 1931 sono esercitate davanti al giudice civile competente a norma del codice abrogato.

Art. 79. - Fino a quando non sia provveduto alla istituzione e al funzionamento della Cassa delle ammende, i depositi per cauzioni o per altro titolo devono essere eseguiti a norma del codice penale e di procedura penale nella Cassa medesima, sono eseguiti ai termini del regolamento sui depositi giudiziali.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

al 1° luglio 1931 si trovano sospesi sono rinviati a nuovo ruolo. I dibattimenti predetti e quelle per i quali anteriormente al 1° luglio 1931 è stato disposto il rinvio hanno luogo davanti la corte d'assise costituita secondo il R.D. 23 marzo 1931, n. 249 .

Art. 74. - Le eccezioni di nullità degli atti compiuti nell'istruzione e nel giudizio e delle sentenze pronunciate anteriormente al 1° luglio sono proposte e decise in conformità alle disposizioni del codice abrogato.

Art. 75. - Le facoltà e le condizioni per impugnare i provvedimenti del giudice emessi sotto l'impero del codice abrogato sono regolate dal codice stesso.

Le sentenze soggette, ai termini dell'art. 475 del codice di procedura penale abrogato, alla purgazione della contumacia continuano ad essere sottoposte a questo rimedio, ma il nuovo giudizio ha luogo davanti al giudice competente secondo il codice di procedura penale.

Se al 1° luglio 1931 non è scaduto il termine ordinario di impugnazione, si osserva il termine stabilito dal codice di procedura penale, in quanto più favorevole all'imputato. La stessa disposizione si applica per il termine di impugnazione prorogato a norma dell'art. 66.

Art. 76. - All'esecuzione delle sentenze si provvede nelle forme e nei modi stabiliti dal codice di procedura penale, anche per le sentenze pronunciate al 1° luglio 1931.

Art. 77. - Le norme stabilite dall'art. 21 del codice di procedura penale, concernenti l'autorità del giudicato su una questione pregiudiziale, civile o amministrative, si applicano anche alle sentenze del giudice civile o amministrativo pronunciate anteriormente al 1° luglio 1931.

Le norme stabilite dagli art. 25, 27 e 28 del codice di procedura penale concernenti l'autorità della cosa giudicata penale si applicano anche alle sentenze penali pronunciate anteriormente al 1° luglio 1931.

Art. 78. - Le azioni civili di liquidazione di danni per effetto di sentenze penali pronunciate anteriormente al 1° luglio 1931 sono esercitate davanti al giudice civile competente a norma del codice abrogato.

Art. 79. - Fino a quando non sia provveduto alla istituzione e al funzionamento della Cassa delle ammende, i depositi per cauzioni o per altro titolo devono essere eseguiti a norma del codice penale e di procedura penale nella Cassa medesima, sono eseguiti ai termini del regolamento sui depositi giudiziali.

Titolo Quarto
Disposizioni Finali

Art. 80. - Con decreto del Ministro della giustizia sono stabiliti i registri che devono essere tenuti dagli uffici giudiziari.

Art. 81. - Nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920 n. 1322 e 19 dicembre 1920 n. 1778, sono abrogate le disposizioni contenute nella

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ordinanza 15 aprile 1902, Bollettino delle leggi dell'Impero N. 74, nell'art. 18 del R.D. 5 marzo 1922, n. 288, e nell'art. 3 del R.D.L. 6 dicembre 1928, n. 2743 concernenti le notificazioni e le consegne degli atti in materia penale.

E' esteso ai territori suddetti, dal 1° luglio 1931 e per quanto concerne la materia penale, il R.D. 21 ottobre 1923 n. 2393, sulla modificazione degli atti giudiziari col mezzo della posta.

Art. 82. - Con altri decreti Reali saranno date le disposizioni regolamentari necessarie per la esecuzione del codice di procedura penale e di questo decreto.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1931.

VITTORIO EMANUELE

Visto il Guardasigilli : Rocco
Registrato alla Corte dei Conti addì 30 maggio 1931
Atti del Governo, registro 309, foglio 146.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

file 4

4104

Sir

Attached was brought in by Major Stanaford of Legal Sub-Com from Col. Jung.

Major Stanaford's extension is 32 If you wish to speak to him in the morning

R a

10 Feb 44

PROVISIONS ON CONTROL OF EXPORT AND IMPORT OF COMMODITIES

3

Il R.D.L. 14/11/1926 n.1923 unifica tutte le disposizioni legislative in materia di divieti d'importazione e di esportazione.

Il R.D.L. 21/11/1931 n.1574 dà facoltà al Ministro delle Finanze di imporre nuovi divieti d'importazione.

Il R.D.L. 20/9/1934 n.1489 dà facoltà al Ministro delle Finanze di stabilire divieti e limitazioni per l'esportazione.

Con D.M. 3/10/1939 la tabella B "merci di vietata esportazione" annessa al R.D.L. 14/11/1926 n.1923 è sostituita da altra tabella comprensiva di un numero molto maggiore di voci.

Con D.M. 15/7/1940 i divieti di esportazione sono stati estesi a tutte le merci, rimanendo di competenza del Ministro delle Finanze, di concerto col Ministro per gli Scambi e per le Valute, la concessione di deroghe ai divieti stessi.

Con RR.DD.LL. 3/1/1935 n.1631 e 3/1/1936 n.79 veniva disciplinato il regime delle importazioni mediante la ripartizione delle merci nelle seguenti 5 categorie:

a)- merci di libera importazione (tabella A allegata al R.D.L.3/11/1935)

b)- merci di cui era consentita l'importazione in base a licenza dell'Ufficio Divieti del Ministero delle Finanze su determinazione del Ministero per gli Scambi e per le Valute(merci elencate nella tabella modificata col D.M. 26/5/1938 e merci importate da Paesi con i quali non erano stati stipulati accordi)

c)- merci importate in base al "regime della bolletta" in quote percentuali stabilite rispetto alle importazioni del 1934.

d)- merci la cui importazione avveniva in diretta concessione da parte delle Dogane.

e)- merci soggette a regimi speciali (oro, olii minerali etc.)

Con D.M. 28/12/1939 venivano sottoposte al regime della licenza tutte le merci prima importate col regime della bolletta.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

di imporre nuovi divieti d'importazione.

Il R.D.L. 30/9/1934 n.1499 dà facoltà al Ministro delle Finanze di stabilire divieti e limitazioni per l'esportazione.

Con D.M. 3/10/1939 la tabella B "Merci di vietata esportazione" annessa al R.D.L. 14/11/1926 n.1928 è sostituita da altra tabella comprensiva di un numero molto maggiore di voci.

Con D.M. 15/7/1940 i divieti di esportazione sono stati estesi a tutte le merci, rimanendo di competenza del Ministro delle Finanze, di concerto col Ministro per gli Scambi e per le Valute, la concessione di deroghe ai divieti stessi.

Con RR.DD.LL. 3/1/1935 n.1891 e 3/1/1936 n.79 veniva disciplinato il regime delle importazioni mediante la ripartizione delle merci nelle seguenti 5 categorie:

a)- merci di libera importazione (tabella B allegata al R.D.L.3/11/1935)

b)- merci di cui era consentita l'importazione in base a licenza dell'Ufficio Divieti del Ministero delle Finanze su determinazione del Ministero per gli Scambi e per le Valute(merci elencate nella tabella modificata col D.M. 26/5/1938 e merci importate da Paesi con i quali non erano stati stipulati accordi)

c)- merci importate in base al "regime della bolletta" in quote percentuali stabilite rispetto alle importazioni del 1934.

d)- merci la cui importazione avveniva in diretta concessione da parte delle Dogane.

e)- merci soggette a regimi speciali (oro, olii minerali etc.)

Con D.M. 23/12/1939 venivano sottoposte al regime della licenza tutte le merci prima importate col regime della bolletta.

The Ministerial Decrees are available in any Custom House Office.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVISIONS ON CONTROL OF GOLD, SILVER, FOREIGN EXCHANGE ETC.

1)- R.D. 11/9/1919	Divieto di partecipazioni finanziarie fuori del Regno.
2)- D.M. 26/5/1936 (°)	Divieto di acquisto di titoli e valori sui mercati esteri: divieto dell'esportazione di biglietti di banca e di assegni.
3)- R.D.L. 8/12/1934 n.1432	Obbligo, per le persone giuridiche, di cedere all'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero tutti i loro crediti verso l'estero, e i loro titoli esteri.
4)- D.M. 8/12/1934 (°)	Obbligatorietà della cessione all'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero di tutti i mezzi di pagamento derivanti da esportazione.
5)- D.M. 7/5/1935 (°)	Divieto di esportazione dell'argento.
6)- R.D.L. 28/8/1935 n.1614	Obbligo per i cittadini Italiani residenti nel Regno di cedere all'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero i loro crediti verso l'estero e i loro titoli esteri.
7)- R.D.L. 14/11/1935 n.1933	Monopolio del commercio d'importazione dell'oro.
8)- D.Interm. 25/5/1936 (°)	Divieto dell'esportazione e della reintroduzione di biglietti di Stato e di banca.
9)- R.D.L. 7/8/1936	Disposizioni integrative per la cessione dei crediti.
10)-R.D.L. 3/9/1941 n.882	Divieto dell'alienazione e dell'esportazione del platino, oro, argento, perle e pietre preziose.
11)- R.D. 17/10/1941	Norme integrative del R.D.L. 3/9/1941

(°) - These decrees are available in any Custom House office.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(translation)

ELECTRICITY UNDERTAKING IN NAPLES
ENTE AUTONOMO VOLTURNO

The "Ente autonomo volturno" was instituted by Law N.351 of July 8, 1940; that made provisions for the economic revival of the city of Naples.

Such law, due to the initiative of students and politicians of Southern Italy and particularly due to Mr. Nitti, was intended to make possible the development of the southern regions of Italy with special benefit to the city of Naples.

One of the provisions of this law was to insure to industries, especially to small industries that were growing in the city of Naples, cheap power. The Ente Volturno was organized for such purpose, having the characteristics of a public body and the privilege of the free use of the hydroelectric power obtainable from the Volturno's sources was granted to it. The capital necessary for the construction of the power plants were advanced, at a very low rate of interest by the Deposits and Loans Bank, a Government institution.

As provided by the law that instituted it, the power produced during the day by the Ente Volturno must be solely sold to industries operating in the Naples Comune; night power must be kept at the lowest possible, excluding any element of profit and the law provides that eventual operating profits must be invested for the improvement of the installation and for the reduction of the power selling rates.

Law N. 375; March 23, 1921 and Law 796, April 28, 37 contain new regulations concerning Ente Volturno; its scope was enlarged, making possible for the Ente to operate other public services. However with the exception of a temporary operation of the street car enterprise, operation which proved very unprofitable for the Ente, it carried out exclusively the activities (electric) provided for by its by-laws.

2. Nine members formed its Board of Directors; the board having been dissolved, its functions have been entrusted to a "Commissario Mr. Luigi d'Amelio. The manager of the Ente is Mr. Mario de Falco.

3. Installed capacity of the Cape Volturno, hydroelectric Power Station KW 20,000
" " " " Doganella therme electric
at the present time Power Station " 10,000
(the operating capacity of Doganella plant is Kw 5,000)

4. Number of consumers (as at Dec 31, 41) : about 42,800

5. Kwh produced (in 1942) 86,500,000

6. Kwh supplied (in 1942)

Light	6,347,000	
Domestic appliances	5,347,000	
Transportation	41,593,000	
Industrial Power	18,765,000	72,052,000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

7. Assets (in 1939) Lire 110,000,000

8. Receipts (in 1939) " 20,000,000

9. Indebtness :

Founded debts	Lire	35,000,000
loans to be made to meet losses in street cars operations during 1938,39 and half of 1940	"	32,000,000
Lavies due to the Municipality	"	6,000,000
Other liabilities not yet entered in balance sheets covering 1938-1940 amounting to about	"	4,000,000
		77,000,000

10. In view of the present political situation (see articles in the local press and especially that which appeared in the " Avanti" on February 19,44) we do not believe that it is a proper time for the taking over,in any manner,of the Ente Volturno by Societa Meridionale.

Naples: Feb 22,44